

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 46

venerdì, 01 settembre 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2023, n. 39/R Disposizioni in materia di poli per l'infanzia e requisiti organiz- zativi e strutturali dei servizi educativi per l'infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.	5
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI	19
Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R Re- golamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di presta- zione energetica.	19
Decreto del presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).	43
Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di compe- tenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.	60
SEZIONE II	68
CORTE COSTITUZIONALE	
- Sentenze	69
SENTENZA 22 febbraio 2023, n. 68 Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della Legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla L.R. 30/2003).	69
SENTENZA 16 settembre 2019, n. 129 Sentenza sul ricorso proposto da Provincia di Grosseto e Unione regionale delle province Toscane.	84

SENTENZA 6 ottobre 2022, n. 229

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009).

. 98

SEZIONE III 110**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze 111****ORDINANZA 29 agosto 2023, n. 62**

D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 Lavori di realizzazione dell'intervento codice Rendis 09IR007/G4 "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2". Modifica del contratto di appalto dei lavori, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett.c) del D.Lgs n. 50/2016. CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2.

. 111

SEZIONE

I



Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 39/R DEL 22 AGOSTO 2023

**Disposizioni in materia di poli per l'infanzia e requisiti organizzativi e strutturali
dei servizi educativi per l'infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.**

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Classificazione dei servizi. Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 2 - Forme di gestione dei servizi. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 3 - Partecipazione delle famiglie. Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 4 - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio. Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 5 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi. Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 6 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali. Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 7 - Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali. Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 8 - Funzioni delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 9 - Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali. Modifiche all'articolo 10 bis del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 10 - Personale dei servizi. Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 11 - Formazione. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 12 - Titoli di studio del personale ausiliario. Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 13 - Elenco comunale degli educatori. Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 14 - Standard di base e funzionalità degli spazi. Modifiche all'articolo 19 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 15 - Nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 16 - Caratteristiche degli spazi interni del nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 17 - Standard dimensionali per gli spazi interni del nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 18 - Ricettività e dimensionamento del nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 19 - Modalità di offerta del servizio del nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 20 - Rapporto numerico tra educatori e bambini del nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 21 - Caratteristiche degli spazi interni dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 22 - Standard dimensionali per gli spazi interni dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 30 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 23 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 24 - Ricettività e dimensionamento dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 25 - Standard dimensionali per gli spazi interni del centro per bambini e famiglie. Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 26 - Ricettività e dimensionamento del centro per bambini e famiglie. Modifiche all'articolo 39

del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 27 - Servizio educativo in contesto domiciliare. Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 28 - Modalità di offerta del servizio educativo in contesto domiciliare. Modifiche all'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 29 - Poli per l'infanzia. Sostituzione dell'articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 30 - Standard generali dei centri educativi integrati zerosei. Sostituzione dell'articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 31 - Requisiti e procedimento di autorizzazione. Modifiche all'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 32 - Requisiti e procedimento per l'accreditamento. Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 33 - Vigilanza sui servizi educativi. Modifiche all'articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 34 - Abrogazione

Art. 35 - Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65);

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 4 bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2023;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 luglio 2023, n. 796;

Visto il parere della Quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 luglio 2023;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2023, n. 983;

Considerato quanto segue:

1. I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano la prima importante tappa del percorso formativo delle bambine e dei bambini;
2. E' necessario sostenere e sviluppare contesti di continuità educativa tra servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
3. Al fine di qualificare l'azione educativa, è opportuno armonizzare i contenuti del progetto pedagogico ed educativo con quanto previsto dal d.m. istruzione 334/2021 e dal d.m. istruzione 43/2022;
4. Allo scopo di garantire il consolidamento del sistema di governance dei servizi educativi, è opportuno che i comuni, in sede di conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, individuino i tempi minimi necessari per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, al fine di creare condizioni omogenee sul territorio;
5. Al fine di favorire un maggior raccordo tra aziende unità sanitarie locali e i diversi soggetti che si occupano di servizi educativi, si prevede una maggiore esplicitazione dei ruoli e compiti di ciascun attore;
6. Nel rinnovato quadro normativo nazionale di riferimento, si prevede una più puntuale definizione del sistema di educazione da zero a sei anni, declinando lo stesso con quanto già attuato, in via sperimentale, nel territorio regionale;
7. In considerazione dell'imminente avvio dell'anno educativo 2023/2024, si dispone l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
8. Di accogliere il parere della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione del punto riguardante la disposizione che stabilisce che i comuni, nel regolamentare le modalità per la permanenza presso i servizi educativi oltre il terzo anno di età per i bambini con ritardo psico-fisico, debbano prevedere che la valutazione delle richieste avvenga a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento. Ciò in quanto il testo è stato oggetto di concertazione con gli enti locali interessati e con le aziende USL della Regione;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Classificazione dei servizi. Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:

“2 bis. I servizi di cui al comma 2 possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.

Art. 2

Forme di gestione dei servizi. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: “che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all’articolo 5”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Tutti i servizi pubblici e privati garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all’articolo 5.”.

Art. 3

Partecipazione delle famiglie. Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “durante la frequenza” sono aggiunte le seguenti: “, denominati consigli dei servizi”.

Art. 4

Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio. Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l’infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l’azione educativa.”.

Art. 5

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 2 dell’articolo 6 d.p.g.r. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: “Per i servizi educativi accreditati”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

“2 bis. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio.”.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013 prima della parola “monitoraggio” è inserita la seguente: “elaborazione,”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo."

Art. 6

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali. Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: "dei relativi risultati" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione".

2. Dopo la lettera l) del comma 4 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono aggiunte le seguenti:
"1 bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza;
l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
"4 bis. I comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito denominata conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio."

Art. 7

Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonal. Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)."

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

"3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:

- a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
- b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
- c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
- d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
- e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell'infanzia, come previsto dalle intese con l'ufficio scolastico regionale."

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: "del territorio" sono aggiunte le seguenti: "provenienti dal sistema informativo regionale, dall'osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio".

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole "nei servizi" sono aggiunte le seguenti: "e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia".

5. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:

“e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l'infanzia di cui all'articolo 45 bis e percorsi di continuità orizzontale.”

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore, garantendo almeno quattro riunioni all'anno.”

Art. 8

Funzioni delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo la parola “informazione” è inserita la seguente: “, formazione”.

Art. 9

Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali. Modifiche all'articolo 10 bis del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 2 dell'articolo 10 bis del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Il termine per l'iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, di cui all'articolo 10, comma 1 è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data.”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 bis del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

“2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile.”

Art. 10

Personale dei servizi. Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “Alle attività di” è inserita la seguente: “progettazione,”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore al 3 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.”

Art. 11

Formazione. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “di iniziative formative” sono inserite le seguenti: “e di ricerca-azione”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

“2 bis. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno

quindici ore annue.”.

Art. 12

Titoli di studio del personale ausiliario. Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
“2 bis. Il personale ausiliario addetto alla preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore ai dodici mesi, come previsto all'articolo 22, comma 2 bis, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l'attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare complessa.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
“2 ter. Il personale ausiliario addetto allo sporzionamento, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l'attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare di tipo semplice.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.

Art. 13

Elenco comunale degli educatori. Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “promuovono” è sostituita dalle seguenti: “possono promuovere”.

Art. 14

Standard di base e funzionalità degli spazi. Modifiche all'articolo 19 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
“4 bis. Al fine di garantire la qualità dei contesti, la progettazione degli spazi dei servizi educativi tiene conto anche della valutazione dei soggetti che svolgono il coordinamento gestionale e pedagogico, di cui all'articolo 7.”.
2. Al comma 6 dell'articolo 19 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “dei bambini” sono inserite le seguenti: “segnalati e”.

Art. 15

Nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “consente” è sostituita dalla seguente: “prevede”.

Art. 16

Caratteristiche degli spazi interni del nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “della struttura” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto previsto al comma 2 bis”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
“2 bis. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d'età, possono essere preparati nello spazio destinato

allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti, e non è accessibile ai bambini.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
“2 ter. Gli addetti allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 bis utilizzano gli spazi generali del personale ausiliario ed educativo.”.

Art. 17

Standard dimensionali per gli spazi interni del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 23 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “comma 2, lettera b)” sono inserite le seguenti: “oltre ad un’adeguata possibilità di areazione,”.

Art. 18

Ricettività e dimensionamento del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 4 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “in sede di autorizzazione” sono inserite le seguenti: “o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50” e dopo le parole: “di cui al comma 3” sono aggiunte le seguenti: “, sentita l’azienda USL di riferimento”.

2. Il comma 6 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il nido d’infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento.”.

Art. 19

Modalità di offerta del servizio del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 2 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: “Ciascun bambino può frequentare il nido d’infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.” sono sostituite dalle seguenti: “Ciascun bambino deve frequentare il nido d’infanzia dal lunedì al venerdì, da un minimo di quattro ore giornaliere fino a un massimo di dieci.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“3. Il servizio educativo prevede obbligatoriamente la fruizione del pranzo, anche per la frequenza giornaliera minima di quattro ore.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

“3 bis. Per i bambini di età superiore ai dodici mesi è possibile acquisire i pasti all’esterno, da ditta autorizzata secondo le procedure di sicurezza alimentare in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“4. La preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore a dodici mesi è effettuata all’interno della struttura.”.

Art. 20

Rapporto numerico tra educatori e bambini del nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“3. I comuni stabiliscono l'adeguatezza numerica del personale ausiliario sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto delle tipologie dei servizi, della ricettività degli stessi, dell'età dei bambini accolti, degli orari di funzionamento e delle specifiche funzioni effettivamente svolte.”.

Art. 21

Caratteristiche degli spazi interni dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: “di colazione o merenda, se prevista” sono sostituite dalle seguenti: “della merenda, se ne è prevista” e le parole: “di colazione o merenda” sono sostituite dalle seguenti: “della merenda”.

Art. 22

Standard dimensionali per gli spazi interni dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 30 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “comma 2, lettera b)” sono inserite le seguenti: “oltre ad un'adeguata possibilità di areazione,”.

Art. 23

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “essere” è soppressa.

Art. 24

Ricettività e dimensionamento dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “sei” è sostituita dalla seguente: “sette”.

2. Al comma 4 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “in sede di autorizzazione” sono inserite le seguenti: “o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50” e dopo le parole: “di cui al comma 3” sono aggiunte le seguenti: “; sentita l'azienda USL di riferimento”.

3. Il comma 6 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento.”.

Art. 25

Standard dimensionali per gli spazi interni del centro per bambini e famiglie. Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole "comma 2, lettera c)" sono inserite le seguenti: " , oltre ad un'adeguata possibilità di areazione,".

Art. 26

Ricettività e dimensionamento del centro per bambini e famiglie. Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole "in sede di autorizzazione" sono inserite le seguenti: "o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50" e dopo le parole: "di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: " , sentita l'azienda USL di riferimento".

2. Il comma 5 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

"5. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento.".

Art. 27

Servizio educativo in contesto domiciliare. Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato presso un'abitazione, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.".

2. Il comma 5 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

"5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7, favorisce un'interazione con gli altri servizi educativi e promuove l'aggiornamento professionale degli educatori.".

Art. 28

Modalità di offerta del servizio del servizio educativo in contesto domiciliare. Modifiche all'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: "può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate" sono sostituite dalle seguenti: "prevede un affidamento quotidiano dei bambini" e dopo le parole: "fruizione del pranzo" sono inserite le seguenti: " , il cui menù è approvato dall'azienda USL di riferimento,".

Art. 29

Poli per l'infanzia. Sostituzione dell'articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. L'articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 46
Poli per l’infanzia

1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, sono istituiti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i poli per l’infanzia quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età.
2. Tali servizi sono caratterizzati da un unico percorso educativo che rispetta gli stili di apprendimento individuali.
3. Al fine di promuovere la realizzazione dei poli per l’infanzia, la Regione stipula appositi protocolli con i soggetti istituzionali interessati.
4. Il progetto pedagogico e il progetto educativo del polo per l’infanzia prevedono l’integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Inoltre, al fine di garantire una progettazione curricolare, gli stessi trovano un raccordo anche con quanto previsto dal piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica di riferimento.
5. I poli per l’infanzia in cui il gestore sia un unico soggetto sono denominati centri educativi integrati zerosei.”.

Art. 30

Standard generali dei centri educativi integrati zerosei. Sostituzione dell’articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. L’articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 47

Standard generali dei centri educativi integrati zerosei

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un’unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell’infanzia.
3. Il progetto educativo sviluppa l’integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.”.

Art. 31

Requisiti e procedimento di autorizzazione. Modifiche all’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 9 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “al funzionamento” sono aggiunte le seguenti: “anche in fase di rinnovo con variazioni,” e dopo le parole: “tecniche e sanitarie” sono aggiunte le seguenti: “, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale”.

Art. 32

Requisiti e procedimento per l’accreditamento. Modifiche all’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “venti” è sostituita

dalla seguente: “venticinque”.

2. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “della qualità” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione,”.

Art. 33

Vigilanza sui servizi educativi. Modifiche all’articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 1 dell’articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “regolamenti comunali” sono aggiunte le seguenti: “con l’obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio”.

Art. 34

Abrogazione

1. L’articolo 48 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 22 agosto 2023

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2023, n. 30/R, pubblicato sul BURT n. 40 del 28 luglio 2023, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, e l'articolo 118, comma primo, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Vista la legge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici

degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva UE 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l'articolo 23 sexies;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia");

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 22 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);

Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse "ARRR" S.p.A. ed in materia di energia. Modifiche alla L.R. n. 87/2009 e L.R. n. 39/2005);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 giugno 2018, n. 585 (Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR) mediante la quale la Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento ha ridefinito i ruoli data protection e le connesse responsabilità all'interno della propria organizzazione, in ottemperanza alle normative statali di riferimento;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Visto il parere positivo del Comitato Direzionale espresso nella seduta del 10 novembre 2022;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2022, n. 1348, di adozione dello schema di regolamento ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente previsto dall'articolo 42 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 febbraio 2023;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2023, n. 335;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 prevede un regolamento di attuazione che disciplini, in particolare:

a) le attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici che svolgono i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, in applicazione del d.lgs. 192/2005;

b) un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici;

c) i contenuti del registro dei medi impianti termici civili nonché le modalità e i tempi di implementazione e aggiornamento dello stesso;

d) relativamente agli impianti termici di climatizzazione e preparazione della acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del d.p.r. 74/2013 che costituiscono riferimento minimo inderogabile ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, le modalità di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei responsabili di impianto; i termini e le modalità per l'invio dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalità degli accertamenti e delle ispezioni;

2. è necessario disciplinare le modalità di conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici al fine di assicurarne l'efficienza energetica;

3. è necessario regolare il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni sulla manutenzione degli impianti termici al fine di assicurare il complessivo corretto esercizio degli impianti;

4. è necessario che le funzioni di competenza della Regione, ai fini dell'efficienza energetica, siano coordinate e complementari alle funzioni svolte, anche da altri soggetti pubblici, sugli stessi impianti per la tutela ambientale, la sicurezza e la salute della collettività;

5. è necessario disciplinare le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, in modo tale da assicurare l'utilizzo condiviso e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione;

6. è necessario disciplinare le modalità di formazione e di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica che assume particolare rilievo, in quanto funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica, in grado di fornire ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva in merito all'efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;

7. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013, nonché il d.lgs. 152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a fonte rinnovabile e, pertanto, risulta necessario disciplinare modalità di monitoraggio energetico per tutti gli impianti termici da biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità;

8. in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h ter), della l.r. 39/2005, è necessario disciplinare l'attività di vigilanza della Regione sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche si uniformano;

9. è necessario precisare le modalità e le tempistiche di compilazione dei libretti di impianto che accompagnano lo stesso in tutta la sua vita utile;

10. è necessario precisare i casi e le modalità del controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei manutentori;

11. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, che comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione;

12. nell'archivio informatico degli attestati di prestazione confluiscono direttamente gli attestati di prestazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici;

13. è necessario indicare e disciplinare i flussi informativi e le procedure necessarie a costituire ed implementare il catasto degli impianti nonché l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica da gestirsi in modalità telematica e stabilire che i singoli soggetti interessati possano dialogare con il catasto in via telematica, consentendo al contempo di interagire con il Portale Nazionale sulla prestazione energetica nell'edilizia, istituito presso ENEA, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);

14. è necessario prevedere che la struttura regionale competente individui idonee modalità informatiche che consentano la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici nel rispetto della l.r. 1/2004, che disciplina l'infrastruttura di rete regionale, e della l.r. 54/2009, che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;

15. è necessario assegnare un codice univoco ad ogni impianto, al fine di consentire la corretta individuazione di ciascuno di essi per tutta la durata dell'utilizzo;

16. al fine di consentire la corretta archiviazione dell'attestato di prestazione energetica, è necessario stabilire che esso sia registrato nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo un numero di identificazione univoco e progressivo;

17. è necessario definire le modalità di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici da integrare nel sistema informativo regionale;

18. in attuazione dell'articolo 23 bis della l.r. 39/2005 è necessario definire le modalità di predisposizione ed esposizione al pubblico delle informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici pubblici mediante apposita "targa energetica";

19. è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, da applicare fino al momento dell'emanazione delle disposizioni previste dalla normativa statale di riferimento;

20. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h sexies), e dall'articolo 23 sexies, comma 1, lettera f bis), della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, è necessario prevedere disposizioni transitorie relative all'iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2 ter, del d.lgs 152/2006 già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

21. è necessario stabilire che, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, *restano abrogati* (3):

a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);

b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica);

22. di accogliere tutti i suggerimenti redazionali riportati nel parere favorevole della Seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Titolo I

Disposizioni comuni e principi generali

Capo I

Disposizioni comuni e principi generali

Art.1

Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Prestazione energetica degli edifici e attestato di prestazione energetica ("APE")

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Relativamente all'esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici il presente regolamento di attuazione si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati nella Regione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l tricies), del d.lgs. 192/2005.
2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l tricies), del d.lgs.192/2005, sono assimilati ad impianti di climatizzazione di pari potenza gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi compresi:
 - a) gli edifici residenziali monofamiliari;
 - b) le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali, commerciali o associative, che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
3. Quando gli impianti sono installati in unità immobiliari aventi destinazione d'uso, diverse da quelle indicate al comma 2, sono assimilati agli impianti termici di climatizzazione.
4. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 192/2005, il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, quali gli impianti di produzione di calore non destinati alla climatizzazione degli ambienti o per mezzo dei quali la climatizzazione è effettuata su locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
5. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o, comunque, privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del capo II del titolo II del presente regolamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
6. Relativamente alla prestazione energetica degli edifici e l'attestato di prestazione energetica, il presente regolamento si applica a tutte le categorie di edifici nei casi previsti dall'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, ad eccezione delle tipologie di edifici escluse dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005.

Art. 2

Definizioni di riferimento

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni contenute:
 - a) nell'articolo 2, commi 1 e 2, nonché nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
 - b) nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 quinquies, del d.lgs. 192/2005;
 - c) nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per "locale adibito alla permanenza delle persone", lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, quando è parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), ivi compresi i locali, le verande chiuse o i vani tecnici di tali edifici;
 - b) per "categorie di edifici", le categorie indicate all'articolo 3 del d.p.r. 412/1993, individuate in base alla loro destinazione d'uso;
 - c) per "classe energetica", ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, l'intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, relativamente ai servizi energetici presenti realmente nell'edificio o simulati, nei casi previsti dalla legge; i servizi energetici eventualmente presenti sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, l'illuminazione, il trasporto di persone o cose.

Art. 3

Compiti, adempimenti e attività della Regione e di ARRR S.p.A.

(Articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005)

1. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, i compiti, gli adempimenti e le attività della Regione sono svolti dalla stessa, avvalendosi di ARRR S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005.

Capo II

Sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti

Art. 4

Organizzazione del SIERT

(Articolo 23 ter, commi 2 e 3, della l.r. 39/2005 e articolo 22 bis, commi 1 e 2, della l.r. 39/2005)

1. Il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (di seguito "SIERT"), istituito ai sensi dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione e si articola, in due moduli:
 - a) il modulo, denominato "modulo APE", che raccoglie e gestisce gli attestati di prestazione energetica;
 - b) il modulo denominato "modulo CIT" che gestisce ed organizza il catasto degli impianti termici nonché il registro dei medi impianti termici civili.
2. Ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. 39/2005, il SIERT comprende, altresì, il sistema di riconoscimento degli ispettori degli impianti termici, integrato nel modulo CIT e quello degli ispettori delle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, nel modulo APE.

Art. 5

Accesso al SIERT

(Articolo 23 quater della l.r. 39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 23 quater, comma 1, della l.r. 39/2005, accedono al SIERT i soggetti di seguito indicati, ognuno relativamente ai dati ed alle funzioni strettamente necessarie ai propri adempimenti, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT medesimo:
 - a) la Regione;
 - b) ARRR S.p.A.;
 - c) il proprietario dell'unità immobiliare;
 - d) chi detiene l'unità immobiliare, in base ad un titolo legittimo;
 - e) l'amministratore di condominio, di cui agli articoli 1129 e 1130 del codice civile;

- f) l'intestatario della fornitura di combustibile;
 - g) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dei medi impianti termici civili;
 - h) il distributore di combustibile;
 - i) il terzo responsabile, come definito dall'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 192/2005 e secondo quanto disposto dall'articolo 6 del d.p.r. 74/2013;
 - l) il manutentore, l'installatore ed il conduttore dell'impianto termico;
 - m) l'ispettore incaricato delle ispezioni impianti termici;
 - n) il tecnico certificatore;
 - o) società o ente di certificazione;
 - p) l'ispettore incaricato del controllo degli attestati di prestazione energetica;
 - q) i notai;
 - r) i comuni e le unioni dei comuni.
2. Al fine di garantire la corretta informazione ai responsabili di impianto ed ai proprietari delle unità immobiliari circa gli operatori e tecnici abilitati ad effettuare per loro conto le attività di cui al presente regolamento, ivi incluso gli ispettori incaricati ad eseguire le ispezioni, sono pubblicati sul sito del SIERT gli elenchi dei manutentori, dei tecnici certificatori e degli ispettori di cui rispettivamente ai punti l), m), n), p).
3. Le modalità di accesso al SIERT sono strettamente personali e non sono cedibili a terzi.

Art. 6

Catasto degli impianti termici

(Articolo 23 ter, comma 2, della l.r. 39/2005)

1. Ai fini della formazione e dell'implementazione del catasto degli impianti termici, indicato come "modulo CIT" ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, lettera a), della l.r. 39/2005, i distributori di combustibile e le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici, comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell'anno precedente, mediante il SIERT, i seguenti dati:
- a) l'ubicazione;
 - b) il soggetto titolare dell'impianto, fornendo il codice fiscale e le generalità di tale soggetto;
 - c) per gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il codice identificativo del punto di prelievo (di seguito, indicato "POD") nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, il codice numerico univoco del punto di riconsegna (di seguito, indicato "PDR").
2. Ai fini dell'individuazione degli impianti termici non accatastrati, la Regione può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale.

Art. 7

Registro dei medi impianti termici civili

(Articolo 23 ter, comma 2, e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Nel catasto degli impianti termici, secondo quanto indicato dall'articolo 23 ter, comma 2, lettera a), è integrato anche il registro dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2 quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ed indica, per ciascun impianto iscritto, i seguenti dati:
- a) nome, cognome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
 - b) sede dell'impianto;
 - c) la classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lettere da gg bis) a gg septies) del d.lgs.152/2006;
 - d) la classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
 - e) la potenza termica nominale al focolare;
 - f) il numero previsto di ore operative;
 - g) data di messa in esercizio.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, l'iscrizione nel catasto dei dati relativi ai medi impianti termici civili è effettuata almeno 60 giorni prima della messa in esercizio o della modifica dell'impianto.
3. Le modalità operative e procedurali per l'iscrizione nel catasto ai sensi del comma 2, sono disciplinate mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

Catasto degli attestati di prestazione energetica

(Articolo 23 ter, comma 2, della l.r. 39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, ARRR S.p.A., per conto della Regione, gestisce ed organizza, mediante il SIERT, i dati delle attestazioni di prestazione energetica (di seguito, indicati "APE"), provvedendo ad effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione dei dati relativi all'ultimo anno trascorso al Sistema Informativo istituito dall'articolo 6 del citato decreto, che costituisce la banca dati nazionale per la raccolta dei dati relativi agli APE. I dati da inserire nel catasto degli APE del SIERT, indicato come "modulo APE" ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 39/2005, sono quelli richiesti dal sistema informativo sugli APE di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
2. Il codice identificativo di cui al Format dell'APE, riportato nell'Appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è generato esclusivamente dal modulo APE del SIERT ed è univoco e progressivo.
3. L'APE è validamente compiuto quando è dotato del codice di identificazione di cui al comma 2 che lo individua univocamente.
4. Possono registrarsi nel modulo APE del SIERT i soggetti certificatori, iscritti al proprio ordine o collegio professionale dove esistente, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal d.p.r. 75/2013.

Titolo II

Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici

Capo I

Utilizzo del Modulo CIT del SIERT

Art. 9

Iscrizione del manutentore all'elenco regionale

(Articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Al fine dell'accatastamento dell'impianto di cui all'articolo 10 e della trasmissione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui all'articolo 11, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), si registrano al modulo CIT del SIERT mediante la procedura illustrata sul sito web del SIERT.

Art. 10

Accatastamento dell'impianto

(Articolo 23 ter, commi 1, 2 e 3, della l.r. 39/2005)

1. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal codice catasto generato dal modulo CIT del SIERT. Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di controllo e di ispezione, documenti allegati, contributi versati.
2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera l tricies), del d.lgs. 192/2005, l'impianto termico è costituito da sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché dagli organi di regolazione e controllo, caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto.
3. Al momento della prima messa in esercizio dell'impianto, i manutentori o gli installatori, nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento, accatastano sul modulo CIT, gli impianti da loro mantenuti o installati, generando l'apposito codice catasto e riportando i contenuti delle schede del libretto d'impianto di cui al decreto 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e gli elementi descrittivi dell'impianto nel modulo CIT, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT. In caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i tecnici manutentori aggiornano la sezione "generatori" relativa all'impianto su cui intervengono e trasmettono il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 19, comma 3, dimostrando di aver versato il contributo di cui all'articolo 22.
4. Tutti gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido sono accatastati sul modulo CIT del SIERT a prescindere dalla loro potenzialità, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 23 ter, comma 3, della l.r. 39/2005.
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 prevede un procedimento semplificato per effettuare la registrazione nel modulo CIT degli apparecchi a biocombustibile solido con potenza inferiore ai valori di soglia di cui all'allegato A del presente regolamento, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt, già in esercizio alla data di acquisto di efficacia della deliberazione medesima.
6. Nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt.

7. Il responsabile dell'impianto fornisce tutte le informazioni ai manutentori e agli installatori, al fine della corretta individuazione nel modulo CIT di tale impianto.

Art. 11

Trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica

(Articolo 23 ter, comma 2, della l.r. 39/2005)

1. I manutentori e gli installatori registrano nel modulo CIT i rapporti di controllo di cui all'articolo 19, specificando i dati tecnici rilevati in sede di controllo, e ne effettuano la successiva trasmissione, seguendo le procedure indicate sul sito del SIERT.
2. I dati di cui al comma 1 corrispondono a quelli contenuti nella copia rilasciata al responsabile d'impianto. Qualora, in base a controlli effettuati sull'archivio delle dichiarazioni, sia riscontrata la mancata corrispondenza tra i dati del CIT e la documentazione del responsabile, si provvede alla correzione d'ufficio delle dichiarazioni trasmesse.
3. Ad ogni trasmissione del rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, il sistema produce un'apposita ricevuta.

Art. 12

Relazione di monitoraggio

(Articolo 23 ter, comma 4, e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Con la cadenza indicata dai decreti attuativi di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 48/2020, ARRR S.p.A. redige e trasmette alla struttura regionale competente una relazione contenente le informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici nonché sugli APE, al fine di implementare il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici di cui all'articolo 4 quater, comma 1, del d.lgs. 192/2005.
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono indicati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi, in linea con quanto stabilito con i decreti di cui all'articolo 4 quater, comma 4, del d.lgs. 192/2005. Sono indicate, altresì, le procedure, in termini di erogazione dei servizi e di gestione dei flussi informativi, indicate dai protocolli d'intesa di cui al decreto del ministero della transizione ecologica 4 agosto 2022, n. 304 (Modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile "ENEA").

Capo II

Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Art. 13

Documentazione a corredo degli impianti termici

(Articolo 23 ter della l.r. 39/2005)

1. Gli impianti termici sono muniti di:
 - a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6;
 - b) istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto rese, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, dai manutentori o installatori dell'impianto;
 - c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei singoli generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - d) "dichiarazione di conformità" o "dichiarazione di rispondenza" ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
 - e) rapporto di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17, comma 6, di seguito indicato come "rapporto di manutenzione", nonché "rapporto di controllo di efficienza energetica" di cui all'articolo 19, comma 3, di seguito denominato "RCEE";
 - f) codice identificativo dell'impianto, di seguito indicato come "codice catasto", di cui all'articolo 10 comma 1, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall'articolo 4, comma 7, del d.p.r. 74/2013;
 - g) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;
 - h) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto;
 - i) documentazione prevista dalla parte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006, per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto, da allegarsi al libretto di impianto per quelli già in esercizio o alla dichiarazione di conformità di cui al d.m. 37/2008 per quelli nuovi o modificati.

Art. 14

Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall'articolo 3 del d.p.r. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall'articolo 4 del d.p.r. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.

Art. 15

Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici sono dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
2. Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile qualora nominato, garantisce il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione dei sistemi di cui al comma 1.
3. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all'articolo 18, comma 6.
4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell'impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui agli articoli 17 e 19.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 102/2014.

Art. 16

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come identificato dall'allegato A al d.lgs. 192/2005, che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 74/2013.
2. Il responsabile dell'impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 del d.p.r. 74/2013.
3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell'impianto sono comunicate a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT:
 - a) a cura del nuovo responsabile, entro 10 giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
 - b) a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi se tale modifica è dovuta al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
 - c) a cura del terzo responsabile, entro 2 giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.p.r. 74/2013.
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 possono essere delegati dal responsabile direttamente all'operatore incaricato della trasmissione del rapporto di controllo, ai sensi dell'articolo 11. Di tale delega è fatta menzione nel RCEE.
5. Ai fini di cui all'articolo 1 comma 5 del presente Regolamento, la disattivazione dell'impianto è comunicata a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT a cura del soggetto responsabile dell'impianto entro trenta giorni.
6. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 0,232 megawatt, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'articolo 287 del d.lgs. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

Art. 17

Controllo e manutenzione e degli impianti termici

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto fornite dalla impresa installatrice.
3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell'impianto fornire le stesse istruzioni.
4. Nel caso in cui, ai fini delle ispezioni previste all'articolo 20 risultino assenti le istruzioni d'uso e manutenzione, per la periodicità di cui al comma 2 è preso a riferimento l'intervallo più stringente pari ad un anno solare.
5. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 74/2013.
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il rapporto, da redigere secondo i modelli di cui alle pertinenti norme UNI, indica la scadenza del successivo intervento programmato.
7. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritta per presa visione e per ricevuta, è rilasciata al responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al libretto di cui all'articolo 18. Un'altra copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'articolo 20 del presente regolamento. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione al modulo CIT del SIERT né al pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 22.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede:
 - a) alla tempestiva interruzione del funzionamento dell'impianto, che può essere riattivato solo dopo i necessari interventi,
 - b) ad informare senza indugio il responsabile dell'impianto, imponendo il divieto di utilizzo dello stesso fino ad esecuzione dei necessari interventi;
 - c) a trasmettere il più tempestivamente possibile e comunque entro i successivi 5 giorni, nell'apposita sezione del CIT, copia del rapporto di controllo e manutenzione indicante per esteso le anomalie che hanno determinato la pericolosità dell'impianto. L'inoltro per via informatica non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 22.

Art. 18

Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata e per le unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento di cui all'allegato A del d.p.r. 74/2013. In caso di macchine frigorifere o pompe di calore, i controlli di cui al presente articolo sono obbligatori solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo per la climatizzazione invernale o per quella estiva, è maggiore o uguale a 12 kilowatt.
2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:
 - a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
 - c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
3. I controlli di cui al comma 2, lettere a) e b), sono effettuati entro il termine di 30 giorni dalla posa e collegamento dell'apparecchio. Nel caso in cui l'impianto, oltre tale termine, non sia messo in servizio in quanto non utilizzato, il responsabile ne dà comunicazione scritta agli uffici territoriali competenti di ARRR S.p.A., specificando le motivazioni del mancato collaudo.
4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.
5. In caso di mancato rispetto, senza adeguata giustificazione, della tempistica riportata al comma 3, relativamente all'effettuazione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica successivo all'installazione o alla sostituzione di un nuovo impianto o gruppo termico con generatore di calore a fiamma alimentato a gas, metano o gpl e con potenza inferiore a 100 kilowatt di potenza, il successivo controllo è effettuato dopo due anni.
6. Gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme all'allegato I del d.m. 10 febbraio 2014. L'impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell'impianto provvedono alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.
7. Il libretto comprende una scheda che identifica l'impianto e il suo responsabile.

8. Il libretto, unitamente al codice catasto, è conservato a cura del responsabile dell'impianto presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.
9. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell'impianto all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Art. 19

Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
 - a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005 ;
 - b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:
 - a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all'allegato B al d.p.r. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42;
 - b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 9, del d.p.r. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42;
 - c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 10, del d.p.r. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42.
3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di RCEE di cui agli allegati II, III, IV e V del d.m. 10 febbraio 2014.
4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto dall'articolo 8, commi 7, 8, 9, 10, del d.p.r. 74/2013.
5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l'evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato secondo le indicazioni di cui alle pertinenti norme UNI.
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste dal presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il RCEE di cui al comma 3. Per i gruppi termici alimentati a biocombustibile solido, è compilato lo specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
7. Il rapporto è compilato in ogni sua parte, ed indica la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell'impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione.
8. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 16, nonché il codice catasto dell'impianto, di cui all'articolo 10 e il codice univoco attestante il versamento del relativo onere generato secondo le procedure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2.
9. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che la conserva e la allega al libretto di cui all'articolo 18. Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'articolo 20.
10. Entro i 60 giorni successivi alla redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, il manutentore trasmette il rapporto stesso per via telematica tramite il modulo CIT del SIERT. Qualora il rapporto di controllo di efficienza energetica riportasse delle prescrizioni che ne vietino l'utilizzo per ragioni di sicurezza, la trasmissione è compiuta il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 5 giorni dalla compilazione del rapporto.
11. La validità della registrazione presso il modulo CIT del SIERT, relativo agli interventi obbligatori di cui all'articolo 18, è altresì subordinata alla corresponsione da parte del responsabile dell'impianto del contributo previsto all'articolo 22. I rapporti privi dell'evidenza del versamento dei contributi, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nel sito internet del SIERT non sono validamente compiuti.
12. Qualora il mancato pagamento del contributo derivi da un rifiuto esplicito del responsabile dell'impianto, di tale rifiuto è fatta esplicita menzione nel RCEE. In tale ipotesi, tramite l'apposita funzionalità resa disponibile nel modulo CIT del SIERT e secondo il procedimento indicato nel manuale pubblicato sul sito internet del SIERT, il manutentore comunica tale fattispecie.
13. Il modulo CIT del SIERT, per ogni RCEE, rilascia la ricevuta di avvenuto inserimento a sistema, recante l'indicazione dei soggetti responsabili degli impianti termici per i quali è stato effettuato il versamento del contributo di cui all'articolo 22.

Capo III

Accertamento ed ispezione sugli impianti termici

Art. 20

Generalità sugli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. ARRR S.p.A. effettua per conto della Regione, gli accertamenti e le ispezioni necessarie per la verifica dell'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. A tal fine, provvede con l'ausilio del modulo CIT del SIERT all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora se ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
2. Il responsabile di impianto notifica gli avvenuti adeguamenti tecnici e documentali di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione che indica le non conformità rilevate. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e comunque sulla base di adeguate motivazioni tecniche o procedurali o autorizzative, chiedere una proroga del termine suddetto.
3. L'avvenuto adeguamento è attestato attraverso l'apposito modulo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio.
4. Qualora dall'accertamento si rilevi la segnalazione da parte del manutentore di carenze che possono determinare condizioni di potenziale pericolo, ARRR S.p.A., provvede ad informare il comune competente per territorio per l'assunzione dei necessari provvedimenti, inviando al responsabile d'impianto e a chi ha redatto il RCEE la diffida all'uso dell'impianto per mezzo di comunicazione con prova di consegna, con richiesta di messa a norma entro un termine non superiore a 15 giorni, prorogabile esclusivamente per comprovati motivi tecnici.
5. Qualora siano decorsi i termini indicati nella comunicazione di diffida senza che sia pervenuta la documentazione relativa all'avvenuto adeguamento, è programmata una specifica ispezione atta ad accertare l'eventuale mantenimento in esercizio dell'impianto diffidato o la rimozione delle cause di cui sopra. Per gli impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, qualora il responsabile non provveda a rimuovere le cause di potenziale pericolo indicate al comma 4, dandone successiva comunicazione nei termini e nelle modalità indicate nella diffida d'uso, o nell'eventuale ispezione programmata, ARRR S.p.A. informa l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dall'articolo 16, comma 6, del d.lgs.23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), informando contestualmente della segnalazione la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
6. Le ispezioni sono effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt.
7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:
 - a) gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, laddove questo non risulti pervenuto secondo la periodicità di cui all'allegato A del presente regolamento o sia privo del contributo di cui all'articolo 22 comma 1;
 - b) gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento documentale permangono, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità legati alla sicurezza;
 - c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
 - e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.
8. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kilowatt, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kilowatt, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile ai sensi dell'articolo 19, comma 10, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Al fine di garantire adeguate modalità di verifica dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono disposte apposite ispezioni in misura non superiore all'1 per cento dei rapporti trasmessi nell'arco del biennio.
9. Per gli impianti alimentati mediante combustibile solido biomassa o legna, nel quadro dell'azione di risanamento della qualità dell'aria realizzata dalla Regione, la campionatura è determinata dai provvedimenti adottati mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005.
10. La verifica del rispetto delle prescrizioni di efficienza energetica di cui all'articolo 18, può essere effettuata anche attraverso procedure automatizzate nell'ambito del modulo CIT del SIERT. In tale ipotesi, è inviata immediata comunicazione dell'esito del controllo al responsabile dell'impianto il quale è tenuto a provvedere entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione alla regolarizzazione della sua posizione, per mezzo del versamento del relativo onere mediante il proprio manutentore a seguito dell'intervento di controllo di efficienza energetica.

Art. 21

Modalità di ispezione degli impianti termici

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. L'ispezione è diretta a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento. Essa comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell'immobile.
3. Oltre alle tradizionali attività di ispezione, senza oneri aggiuntivi a carico del responsabile d'impianto, nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 20, sono effettuate le verifiche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore in caso di sistema di fornitura centralizzata, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale dell'energia di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e di cui all'articolo 15. Il controllo è relativo alle condizioni dell'impianto e può essere effettuato anche prendendo soltanto visione dei documenti relativi allo stesso.
4. La data fissata per l'ispezione è comunicata al responsabile dell'impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d'anticipo, per mezzo di servizio postale, con consegna diretta a mezzo di proprio personale o mediante posta elettronica certificata, riportando in evidenza:
 - a) l'inquadramento normativo dell'ispezione;
 - b) l'eventuale data e fascia oraria programmata;
 - c) le modalità di esecuzione dell'ispezione e l'invito al responsabile di impianto a renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.
5. La data programmata per l'ispezione è modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
6. Il responsabile dell'impianto fornisce all'ispettore la documentazione relativa all'impianto di cui all'articolo 13.
7. Al termine dell'ispezione il tecnico ispettore redige la scheda relativa del libretto di impianto e un rapporto di prova secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e contenuto nell'apposito modulo CIT del SIERT da compilarsi entro il giorno stesso dell'ispezione. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.
8. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 19, entro 180 giorni dall'ispezione il responsabile invia un "rapporto di controllo di efficienza energetica", redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.
9. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l'ispettore, dopo aver segnalato l'anomalia nell'apposito spazio del rapporto di prova, ne prescrive l'adeguamento.
10. Nei casi di cui al comma 9, al responsabile dell'impianto è assegnato un termine di 90 giorni entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento mediante utilizzo dell'apposito modulo di messa a norma pubblicato sul sito del SIERT, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio o laddove il controllo di efficienza energetica risulti scaduto. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e sulla base di motivazioni oggettivamente riscontrabili, chiedere una proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 per le prescrizioni in materia di efficienza energetica e secondo le procedure di cui al titolo IV del presente regolamento.
11. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare potenziali fattori di rischio per la sicurezza, con particolare riferimento per gli impianti collocati in locali adibiti alla permanenza delle persone, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.
12. Nel caso di cui al comma 11, ARRR S.p.A. provvede a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, chiamato ad assumere gli atti di volta in volta necessari.
13. Nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, qualora sia accertato il normale utilizzo in assenza della prescritta messa a norma, ARRR S.p.A. richiede l'interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), informando contestualmente la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
14. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kilowatt, ARRR S.p.A. provvede ai controlli, nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del d.lgs. 152/2006.
15. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispettore compila il rapporto di prova nel modulo CIT del SIERT, evidenziando quanto di sua competenza e fornendo

indicazioni per mezzo di apposita comunicazione al fine di riprogrammare la nuova ispezione. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, l'ispettore attesta la fattispecie compilando il rapporto di prova sul modulo CIT SIERT, che rappresenta titolo per applicare la sanzione pecuniaria prescritta dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 22

Contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici

(Articolo 23 sexies e articolo 23 septies della l.r. 39/2005)

1. In relazione a ciascun controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 18, è versato un contributo per le attività di accertamento al momento della redazione del RCEE. Il pagamento di tale contributo è effettuato dal responsabile di impianto all'operatore incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, il quale provvede a versarlo alla Regione, secondo il procedimento indicato sul sito del SIERT.
2. L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, rilasciata dal responsabile dell'impianto, di cui al comma 1, è identificata da un riportato sulla copia cartacea dell'RCEE.
3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso tramite il modulo CIT del SIERT nei termini prescritti o sia privo del codice di cui al comma 2, il responsabile di impianto è tenuto al versamento di un contributo per le attività di ispezione, secondo le procedure riportate nella comunicazione di avviso di ispezione e con le modalità ed i tempi indicati dall'ispettore incaricato.
4. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e all'articolo 23 quinquies, comma 7, della l.r. 39/2005.
5. Per verificare a quale intervallo di potenza fra quelli individuati all'allegato A del presente regolamento appartiene l'impianto ai fini del calcolo del contributo e della periodicità dei controlli, si fa riferimento alle seguenti indicazioni:
 - a) gli apparecchi che sono al servizio di un unico sottosistema di distribuzione o di controllo operano come unico impianto termico e sono soggetti ad un unico contributo;
 - b) nel caso in cui gli apparecchi appartenenti al solito impianto siano alimentati da vettori energetici differenti, è dovuto un contributo per ciascun rapporto di controllo, relativo a ciascun apparecchio, considerando la singola potenza utile nominale di ognuno di essi.
6. L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo è definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 septies della l.r. 39/2005.
7. Gli importi determinati ai sensi del comma 6, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013, assicurano la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione dell'intero catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni su tutti gli apparecchi facenti parte del medesimo impianto.

Art. 23

Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori impianti termici

(Articolo 22 bis della l.r. 39/2005)

1. L'attività ispettiva di cui agli articoli 20 e 21 è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013.
2. ARRR S.p.A. gestisce l'elenco dei soggetti riconosciuti per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. 39/2005.
3. Il personale iscritto nell'elenco di cui al presente articolo è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire al responsabile di impianto in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
4. All'elenco di cui al comma 2, possono essere iscritti anche professionisti esterni ad ARRR S.p.A., purché in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o iscritti alla data del 1° gennaio 2012 nell'elenco regionale dei verificatori approvato mediante il decreto del direttore generale ARPAT 5 marzo 2008, n. 51 (Integrazione e Modifica ai Decreti nn. 417/2005 e 418/2006 riguardante l'inserimento di verificatori idonei nell'elenco dei tecnici addetti alle verifiche degli impianti termici nel settore civile ex DPR 412/1993 al Decreto 417/2005 ed approvazione delle Linee Guida per gestione dei relativi elenchi).
5. ARRR S.p.A. ricorre all'elenco di cui al comma 2 per coprire le esigenze legate ai programmi periodici di ispezione e controllo determinati dai criteri di cui all'articolo 20, commi 7, 8 e 9, del presente Regolamento che non possono essere svolti esclusivamente da proprio personale interno.
6. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.

Titolo III

Prestazione energetica degli edifici e APE

Capo I

Utilizzo del Modulo APE del SIERT

Art. 24

Registrazione del certificatore al modulo APE del SIERT

(Articolo 23 ter, commi 2 e 4, della l.r. 39/2005)

1. Al fine della trasmissione dell'APE, i soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti con i requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, si registrano al modulo APE del SIERT mediante la procedura illustrata nei manuali pubblicati sul sito del SIERT.
2. I soggetti certificatori di cui al comma 1 che trasmettano almeno un APE nell'anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all'articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005, a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare e' stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005, fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005.
3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 23 quinquies, comma 17, della l.r. 39/2005.
4. Sono esonerati dal versamento dell'onere di cui al comma 2 i dipendenti pubblici che svolgano l'attività di certificazione esclusivamente per l'amministrazione di appartenenza. Tali dipendenti non sono registrati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 25

Registrazione del notaio al modulo APE del SIERT

(Articolo 23 quater, comma 1, della l.r. 39/2005)

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili, i notai possono registrarsi al modulo APE del SIERT, mediante la procedura indicata sul sito telematico del SIERT.
2. I notai di cui al comma 1 che risultino registrati il primo giorno dell'anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all'articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005, a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare e' stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005, fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005.
3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica la sanzione stabilita dall'articolo 23 quinquies, comma 17, della l.r. 39/2005.

Art. 26

Trasmissione degli APE

(Articolo 23 ter, comma 2, e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Attraverso il modulo APE, i soggetti certificatori generano il codice identificativo dell'APE, registrano e trasmettono i dati di cui all'articolo 8 comma 1, secondo le modalità indicate sul sito del SIERT e provvedono alla generazione dell'APE attraverso lo stesso modulo APE del SIERT, secondo il format di cui all'appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, da consegnare al committente, debitamente sottoscritto, entro i quindici giorni successivi dalla data di trasmissione.
2. L'APE generato secondo le modalità di cui al comma 1 e sottoscritto digitalmente è altresì inserito nell'apposito modulo del SIERT.
3. Al momento della trasmissione di cui al comma 1, il soggetto certificatore di cui all'articolo 24, comma 1, del presente regolamento, è tenuto al pagamento del contributo di cui all'art. 23 octies, comma 1, della l.r. 39/2005, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso il cui ammontare e' stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al citato articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005, fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005.
4. Per ciascuna trasmissione di attestato è generata un'attestazione contenente l'identificativo dell'APE, i dati catastali dell'immobile e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3.

5. L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3, è identificata da un codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, riportato sulla ricevuta di cui al comma 4, che il certificatore consegna al committente, unitamente all'APE.

Art. 27

Trasmissione annuale dei dati al SIAPE

(Articolo 23 ter, comma 4, della l.r. 39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizioni delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), i dati registrati nel modulo APE del SIERT sono trasmessi annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito da ENEA, secondo le modalità e mediante gli strumenti resi disponibili da ENEA.

Capo II

Attestazione di prestazione energetica

Art. 28

Documentazione per la redazione degli APE degli edifici

1. Per la redazione degli APE relativi agli edifici di nuova costruzioni o soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva:
- Documentazione fotografica delle lavorazioni principali, con particolare attenzione alla posa degli isolanti termici, degli infissi e della risoluzione dei ponti termici;
 - Schede tecniche di tutti i materiali isolanti con le relative marcature CE/DOP;
 - Schede tecniche degli infissi installati con relative marcature CE/DOP;
 - Schede tecniche dei generatori e la relativa dichiarazione di conformità CE;
 - Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6;
 - Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità al momento della redazione del certificato, dove previsti;
 - Progetto degli isolamenti e degli impianti, comprese fonti rinnovabili; comprensivo di relazione sul contenimento delle dispersioni energetiche, ai sensi della l. 10/1991;
 - Planimetria e visura catastale;
 - Planimetrie, prospetti, sezioni dell'unità immobiliare o edificio oggetto della certificazione trasmesse in formato elettronico non modificabile;
 - Verbale del sopralluogo ai sensi del d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) debitamente datato e sottoscritto.
2. Per la redazione degli APE relativi agli edifici soggetti ad interventi differenti dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva o non soggetti ad interventi:
- Documentazione fotografica;
 - Scheda tecnica del generatore termico climatizzazione invernale, se presente;
 - Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6, se previsto;
 - Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità, se previsto;
 - Planimetria e visura catastale in formato elettronico non modificabile;
 - Verbale del sopralluogo ai sensi del d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, debitamente datato e sottoscritto.
3. La documentazione di cui al presente articolo è conservata dal tecnico per un periodo di tempo pari a dieci anni dalla data di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, ai fini dei controlli di cui all'articolo 38.

Art. 29

Contenuto dell'APE

(Articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. L'APE comprova l'efficienza energetica dell'edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell'edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:
- il frontespizio indicante la natura dell'APE;
 - l'indicazione del comune dove è sito l'immobile, l'indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
 - i dati identificativi del soggetto certificatore;
 - la data di emissione e di scadenza dell'APE;
 - il codice di identificazione univoca dell'APE, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;

- f) l'indice di prestazione globale dell'edificio di energia primaria rinnovabile e l'indice di prestazione globale dell'edificio di energia non rinnovabile, che risultano dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera g);
- g) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
- 1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, dove presente;
 - 2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
 - 3) indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda finalizzata all'uso igienico e sanitario, dove richiesto;
 - 4) indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale dove richiesto;
 - 5) indice di prestazione energetica per la ventilazione meccanica, dove presente;
 - 6) indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose, dove richiesto;
 - 7) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1 bis, del d.lgs. 192/2005;
- h) la classe energetica in cui l'edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;
- i) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;
- j) l'indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;
- k) l'indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;
- l) l'indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera k, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005;
- m) le emissioni di anidride carbonica;
- n) l'energia esportata;
- o) la data del sopralluogo.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1, punto 6, del d.m. 25 giugno 2015, le indicazioni di cui al comma 1, lettere f), g), j), m) ed n), sono contenute a pena di nullità degli APE.
3. L'APE descrive altresì:
- a) le caratteristiche dell'involucro edilizio dell'edificio;
 - b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;
 - c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;
 - d) le caratteristiche dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
 - e) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione artificiale;
 - f) le caratteristiche degli impianti di produzione da fonte rinnovabile;
 - g) le caratteristiche dell'impianto di ventilazione meccanica;
 - h) le caratteristiche dell'impianto di trasporto di persone o cose.

Art. 30

Targa energetica

(Articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. A seguito della trasmissione dell'APE è generata in via automatica, mediante il modulo APE del SIERT, la corrispondente targa energetica dell'edificio in formato digitale, comprensiva delle istruzioni per l'eventuale stampa per l'affissione.
2. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore o uguale a 250 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico la "targa energetica" di cui al comma 1.
3. La targa può essere, altresì, affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 2.
4. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell'APE a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l'APE è aggiornato.
5. La targa energetica indica almeno:
 - a) l'ubicazione dell'edificio;
 - b) la classe dell'edificio relativa all'indice di prestazione energetica globale;
 - c) il codice identificativo regionale dell'APE a cui si riferisce.

Art. 31

Annunci commerciali

(Articolo 23 bis della l.r. 39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs. 192/2005, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell'unità immobiliare.
2. Gli annunci relativi ad unità immobiliari, dotate di APE, trasmesso tramite il modulo APE del SIERT, riportano, oltre le informazioni di cui al comma 1, anche il numero identificativo progressivo dell'APE di cui all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 3 ter, lettera e ter), della l.r. 39/2005, in caso di violazione dell'obbligo da parte del responsabile dell'annuncio di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il comune territorialmente competente applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 10, del d.lgs. 192/2005.

Art. 32

Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica

(Articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell'APE si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell'articolo 4 del d.lgs. 192/2005 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del medesimo d.lgs.192/2005.

Art. 33

Classificazione Energetica degli Edifici

(Articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005.

Art. 34

Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva

(Articolo 23, articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Nel caso di interventi di nuova costruzione o nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, di redigere l'APE. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nell'istanza di permesso di costruire o nella comunicazione di inizio lavori o nella SCIA.
2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell'opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.
3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d'opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell'edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell'efficienza energetica dell'edificio.
4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
5. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee Guida di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redige l'APE e, al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all'articolo 149 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme sul governo del territorio), ne trasmette copia al committente, a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 26.
6. Dell'APE, è fatta menzione nell'attestazione asseverata di agibilità di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014.
7. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, della l.r. 39/2005, in combinato disposto con l'articolo 8, comma 2, del d.lgs.192/2005, l'attestazione di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014 è inefficace a qualsiasi titolo, qualora non sia trasmesso l'APE, secondo le modalità di cui all'articolo 26.

Art. 35

Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti

1. Il proprietario dell'edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, di predisporre l'APE.

2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell'opera, la relazione di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell'edificio.
3. Nell'ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
4. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redige l'APE e, prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione o di tutti gli altri usi, ne trasmette copia al committente, a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 26.
5. Dell'APE è fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione o nelle altre tipologie di atti. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull'efficienza energetica attribuito all'attestato.

Art. 36

Modalità di trasmissione degli APE per le certificazioni energetiche volontarie

(Articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell'APE ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 1 e 4, della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, i soggetti certificatori trasmettono attraverso il SIERT gli APE per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell'avente titolo.
2. Agli APE di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 26.

Art. 37

Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori APE

(Articolo 22 bis della l.r. 39/2005)

1. L'attività ispettiva è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti richiesti ai soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti, iscritti al proprio ordine o collegio professionale, ai sensi del d.p.r. 75/2013.
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. 39/2005 ed è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 38, comma 4, del presente regolamento.
3. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.

Art. 38

Vigilanza e verifiche sugli APE

(Articolo 23 quinquies, commi 14, 15, 16 e 17, della l.r. 39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005, ARRR S.p.A., per conto della Regione, svolge l'attività di vigilanza sugli APE rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettua verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.
2. Nel rispetto dell'articolo 5, decreto ministeriale del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva di almeno il 2 per cento degli APE depositati in ogni anno solare.
3. Le verifiche comprendono:
 - a) l'accertamento tecnico-formale e documentale;
 - b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;
 - c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati;
 - d) eventuale ispezione in opera.
4. L'attività di vigilanza e verifica prevede anche la possibilità di attivare accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi, ivi comprese la termoflussimetria e la termografia all'infrarosso.
5. Ulteriori verifiche rispetto a quelle di cui al comma 1, anche al fine di incrementare la base dati conoscitiva utile a programmare l'azione regionale in materia, possono essere attivate d'ufficio o per istanza di parte al fine di controllare singole posizioni e verificare l'eventuale reiterarsi di irregolarità da parte dei soggetti certificatori nonché accertare eventuali comportamenti omissivi.

Titolo IV

Disciplina sanzionatoria

Art. 39

Fasi del procedimento

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Il procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. La Regione è autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa. Il personale di ARRR S.p.A. è individuato organo accertatore ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 81/2000, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005.
3. Sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione di cui al Titolo II, il personale di ARRR S.p.A. incaricato delle attività di ispezione provvede a segnalare al soggetto interessato per mezzo di apposita comunicazione o verbale di ispezione redatto dall'operatore di cui all'articolo 23, le non conformità rilevate, prescrivendo eventualmente gli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione. Qualora non sia dato seguito a quanto indicato nei citati provvedimenti entro i termini indicati, procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della l.r. 81/2000.
4. A seguito dello svolgimento delle attività di vigilanza, verifica ed eventuale ispezione di cui al Titolo III, in caso di riscontrate irregolarità, il personale incaricato procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della l.r. 81/2000.
5. Il verbale di accertamento della violazione contiene tutte le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
 - c) la generalità del soggetto cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione o dell'attività di accertamento documentale;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, con particolare riferimento ai rapporti di ispezione redatti dagli incaricati di cui all'articolo 23 o alle comunicazioni successive agli accertamenti documentali di cui agli articoli 20 e 21 o alle risultanze delle attività di cui all'articolo 38;
 - e) la indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione.
6. In calce al processo verbale di accertamento sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta. È inoltre indicata la procedura utile a ricevere eventuali scritti difensivi.
7. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari).
8. Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, ARRR S.p.A. trasmette alla struttura regionale competente, quale autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa, l'originale del processo verbale, la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 40

Tavolo tecnico di concertazione e confronto

1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, sono istituiti, senza oneri a carico della Regione, con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente, due tavoli tecnici di confronto e coordinamento: uno avente ad oggetto gli impianti termici e l'altro avente ad oggetto gli APE.
2. Al tavolo sugli impianti termici partecipano la struttura regionale competente, le associazioni rappresentative degli operatori del settore ed ARRR S.p.A..
3. Al tavolo sugli APE partecipano la struttura regionale competente, i rappresentanti delle professioni, individuati di concerto con la Commissione regionale dei soggetti professionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) e ARRR S.p.A..

4. I tavoli di cui ai commi 2 e 3:

- a) propongono indicazioni applicative o linee guida relativamente alla disciplina di cui al presente regolamento;
- b) propongono eventuali modifiche ed integrazioni relative alla piattaforma del SIERT;
- c) propongono iniziative per informare la popolazione e gli operatori, nonchè per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici e in materia di efficienza energetica.

Art. 41

Linee Guida

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione di Giunta regionale, sono approvate una o più linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono:
 - a) buone pratiche a cui i responsabili di impianto e i manutentori si attengono nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici;
 - b) buone pratiche a cui i certificatori, gli enti competenti ed i committenti si attengono nello svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE.
2. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, le linee guida, in particolare, riguardano:
 - a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;
 - b) le indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17 del regolamento;
 - c) le indicazioni relative alla modalità di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 19 e al pagamento degli oneri di cui all'articolo 22;
 - d) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;
 - e) l'individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 20 e 21;
 - f) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'articolo 19 o a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'articolo 21.
3. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE, le linee guida, in particolare, riguardano:
 - a) le modalità per la registrazione del tecnico certificatore alla piattaforma regionale;
 - b) le indicazioni operative, ulteriori rispetto a quelle nazionali, al tecnico certificatore, per la corretta gestione delle varie fasi della certificazione energetica e dell'eventuale controllo;
 - c) modalità per le comunicazioni durante le fasi del controllo degli APE;
 - d) gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività dell'ispettore in loco;
 - e) l'individuazione dei valori di incertezza ritenuti ammissibili per alcune grandezze di input ed output del certificato;
 - f) le modalità per la correzione dell'attestato, da parte del certificatore, nel caso di non conformità gravi che normalmente comportano l'annullamento dell'attestato.

Art. 42

Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere o pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento e relativi provvedimenti ministeriali di recepimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all'articolo 19.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, gli apparecchi ivi menzionati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 43

Disposizioni transitorie relative all'iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili

(Articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Nel rispetto dell'articolo 284, comma 2 ter, del d.lgs. 152/2006, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h sexies), e dall'articolo 23 sexies, comma 1, lettera f bis) della l.r. 39/2005, l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 7 del presente regolamento dei medi impianti termici civili, messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 può essere effettuata anche a seguito della messa in esercizio, trasmettendo la documentazione indicata dall'articolo 7, comma 1, del presente regolamento entro la data del 31 ottobre 2028.

Art. 44

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, *restano abrogati (4)*:
 - a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);
 - b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica).

Art. 45

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al d.p.r. 74/2013 e d.p.r. 75/2013 e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché le disposizioni di cui al decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs.192/2005.

Note

1. Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.
2. Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2.
3. Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3.
4. Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4.

Allegati

All1 – Allegato A – Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2023, n. 30/R, pubblicato sul BURT n. 40 del 28 luglio 2023, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge regionale.
2. Agli effetti del presente regolamento per "Testo unico" si intende la l.r. 86/2016.

Art. 2 Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 86/2016)

1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell'informazione, forniscono ai fini della fruizione dell'offerta turistica le informazioni sull'accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell'allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
2. Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull'apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall'utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.

Art. 3 Modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) (art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 86/2016)

1. L'attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) è svolta mediante una consulta presieduta dal rappresentante del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana di Firenze oppure del comune responsabile della gestione associata dell'ambito territoriale o capofila dell'associazione per prodotto turistico omogeneo e composta da rappresentanti dei comuni interessati, nonché da esperti o portatori di interessi operanti direttamente o indirettamente nel settore del turismo che rappresentano, in particolare, le seguenti categorie:

- a) associazioni di categoria delle imprese del turismo, che esercitano le attività disciplinate dal Testo unico;
 - b) organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - c) rappresentanti delle istituzioni culturali, dei musei e dei parchi;
 - d) associazioni pro-loco;
 - e) le associazioni dei consumatori.
2. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.
3. La consulta si riunisce almeno due all'anno per valutare l'andamento del turismo nell'ambito del territorio di riferimento e costituisce al proprio interno un comitato d'indirizzo, composto dai rappresentanti dei comuni, con funzioni di approvazione dei piani di attività, dei resoconti sull'attività svolta e di monitoraggio dell'attività di OTD.
4. La consulta individua il responsabile tecnico-amministrativo dell'attività di OTD.
5. La Regione può partecipare ai lavori della consulta.
6. Il responsabile tecnico-amministrativo, o suo delegato, al fine dello svolgimento dell'attività di OTD, ha accesso alle banche dati regionali.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile tecnico-amministrativo invia alla competente struttura della Giunta regionale il resoconto sull'attività svolta. Il resoconto deve contenere: il numero delle riunioni effettuate, sia dalla consulta che dal comitato di indirizzo, con indicazione dell'oggetto e dei soggetti partecipanti; l'elenco delle attività svolte sul territorio; la descrizione degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguiti. Al resoconto devono essere allegati eventuali studi realizzati o documenti prodotti.

Art. 4

Modalità di trasmissione delle informazioni di cui agli elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche (art. 3, comma 1, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. I comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le informazioni, da inserire negli elenchi regionali, delle imprese e delle professioni turistiche relative a:
- a) inizio dell'attività;
 - b) variazioni nell'esercizio l'attività;
 - c) cessazione dell'attività.
2. Le informazioni sono trasmesse, attraverso documenti riepilogativi distinti per imprese e professioni, entro il mese successivo a quello in cui si sono verificate le fattispecie di cui al comma 1.
3. I dati contenuti negli elenchi regionali possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e su quello di promozione turistica della Regione.

Titolo II

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. ASSOCIAZIONI PROLOCO

Capo I

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Art. 5

Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. 86/2016)

1. Gli uffici di informazione e accoglienza di interesse regionale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente all'intero territorio regionale e sono situati nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito quali: aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie con presenza di alta velocità e porti di attracco per turismo croceristico.
2. Gli uffici di informazione e accoglienza locale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente al territorio di riferimento e sono preferibilmente collocati nei centri storici o in prossimità delle principali attrattive turistiche o nei pressi degli snodi viari rilevanti.
3. Gli standard tecnici relativi agli uffici regionali e locali e ai servizi di informazione e accoglienza, nonché i requisiti professionali del personale addetto sono definiti nell'allegato B.

Art. 6

Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 3, comma 1, lettera d) della l.r. 86/2016)

1. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica, regionali e locali, possono effettuare, solo per i turisti che accedono agli uffici, la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. L'effettuazione delle prenotazioni deve essere adeguatamente segnalata all'esterno dell'edificio.
2. Il servizio di prenotazione del pernottamento riguarda unicamente le strutture ricettive del territorio di competenza. Le modalità della prenotazione e i rapporti con le strutture ricettive interessate a usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici di informazione regionale e locale sono regolati da apposita convenzione, che deve obbligatoriamente contenere l'impegno delle strutture ricettive ad accettare prenotazioni anche per una sola notte e a comunicare tempestivamente eventuali periodi di piena occupazione degli alloggi e l'impegno dell'ufficio a garantire la rotazione fra le strutture convenzionate.

3. Per il servizio di prenotazione può essere richiesto all'utenza un importo stabilito in misura percentuale, non superiore al 5 per cento, al costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata oppure al costo del servizio turistico. L'entità dell'importo deve essere esposta nell'ufficio in modo da essere perfettamente visibile all'utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.

4. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento può altresì essere effettuata, presso gli uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in entrata in Toscana, da agenzie di viaggio e turismo individuate tramite procedura di evidenza pubblica; queste devono usare la propria denominazione nei contratti stipulati con gli utenti e nei documenti fiscali.

Art. 7

Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 3, comma 1, lettera g) della l.r. 86/2016)

1. In caso di esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 15, comma 1, del Testo unico, il materiale informativo presente nei singoli uffici deve essere esaustivo dell'offerta turistica dell'ambito territoriale o del prodotto di riferimento e coordinato graficamente utilizzando la linea grafica di comunicazione richiamata nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Testo unico.

2. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica elaborano i dati relativi all'utenza che accede agli stessi con riferimento alla nazionalità, alla fascia di età, al mezzo di trasporto utilizzato per giungere in Toscana e nel comune e alla tipologia di informazioni richieste all'uffici. Tali dati sono trasmessi alla competente struttura della Giunta regionale qualora la medesima ne faccia richiesta.

Art. 8

Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 3, comma 1, lettera h) della l.r. 86/2016)

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee d'impresa purché aventi come oggetto di impresa anche l'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa in materia; tali servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto la procedura.

3. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale possono essere affidati alle associazioni pro-loco che siano associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106), mediante convenzione ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto legislativo.

4. I soggetti affidatari dei servizi di informazione e accoglienza turistica non possono pubblicizzare, con insegne esterne la propria presenza all'interno dell'ufficio di informazione turistica.

5. I soggetti affidatori danno comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale dell'affidamento del servizio a soggetti terzi entro trenta giorni dall'affidamento.

Art. 9

Affidamento del servizio di informazione turistica alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni proloco (art. 3 della l.r. 86/2016)

1. Il comune, oltre alla gestione in via diretta o indiretta del servizio di informazione e accoglienza turistica, può affidare, senza oneri per l'amministrazione, alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco presenti sul territorio l'erogazione di un servizio di informazione turistica.

2. Il comune, al fine dell'affidamento del servizio di cui al comma 1:

- a) predisporre un disciplinare con il quale sono determinate le modalità di erogazione delle informazioni;
- b) provvede al controllo del rispetto di quanto contenuto nel disciplinare.

Art. 10

Segni distintivi (art. 3, comma 1, lettera f) della l.r. 86/2016)

1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza regionale e locale sono definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza turistica. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici.

2. L'atto di cui al comma 1 definisce altresì i segni distintivi che contrassegnano le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni pro-loco che erogano i servizi di informazione turistica ai sensi dell'articolo 9. Tali segni distintivi, come previsto dall'articolo 87, comma 3, lettera c) del Testo unico, devono essere diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza locale.

Capo II

ASSOCIAZIONI PROLOCO

Art. 11

Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni proloco (art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016)

1. Ai fini del riconoscimento l'associazione presenta, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, la domanda corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Il comune capoluogo o la città metropolitana, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede all'iscrizione all'albo.
3. L'iscrizione all'albo è effettuata mediante l'annotazione:
 - a) del nome dell'associazione pro-loco e del legale rappresentante;
 - b) della data di iscrizione;
 - c) della sede dell'associazione.

Art. 12

Aggiornamento degli albi delle associazioni proloco (art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016)

1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. Il comune capoluogo o la città metropolitana provvede all'aggiornamento dell'albo, disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:
 - a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione, su richiesta del comune capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
 - b) nel caso in cui sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 16, comma 2 del Testo unico;
 - c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.
3. In caso di cancellazione, il comune capoluogo o la città metropolitana invia, entro quindici giorni, comunicazione al comune competente per territorio.

Titolo III

STRUTTURE RICETTIVE

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13

Denominazione (art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016)

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
4. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al presente articolo.

Art. 14

Insegna (art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016)

1. All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l'insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista.

Art. 15

Definizioni (art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016)

1. Per struttura ricettiva "digital detox" si intende una struttura all'interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
2. La struttura ricettiva "digital detox" può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Art. 16

Assistenza sanitaria (art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016)

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve essere espletato in un apposito locale adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.

3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l'assistenza medica non emergenziale.

Art. 17

Accesso di animali (art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016)

1. La struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.

2. Per i cani si applica l'articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo").

Art. 18

Esercizio dell'attività (art. 32, comma 1, art. 50, art. 60, art. 66 della l.r. 86/2016)

1. L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico.

2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

3. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.

4. Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate allo SUAP.

5. Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

6. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.

Capo II

ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE, ALBERGHI DIFFUSI E CONDHOTEL

Art. 19

Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016)

1. Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune, fatte salve le deroghe previste dalla legge per gli alberghi diffusi e i condhotel.

2. Le strutture ricettive di cui al presente capo devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata "digital detox" nei suoi strumenti di pubblicizzazione.

Art. 20

Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016)

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;
- b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano e servizi igienici destinati ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione,
- c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
- d) almeno un locale ad uso comune;
- e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella.

3. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato;
- b) almeno un locale per uso comune;
- c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle.

4. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli di cui all'articolo 21, comma 1.

5. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell'art. 19 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 21

Servizi di ricevimento, portineria e soggiorno (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un'area apposta all'ingresso della struttura ricettiva.
2. L'area destinata all'alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.

Art. 22

Camere (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. La camera può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".

3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.

4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato il servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:

- a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle;
- b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle;
- c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;
- d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.

Art. 23

Unità abitative (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Per unità abitativa si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.

3. Le superfici minime delle camere dell'unità abitativa sono quelle indicate all'articolo 33, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell'articolo 22. La superficie minima dell'area adibita a cucina è di 4 metri quadrati per i monocalci e 8 metri quadrati per i plurilocali.

Art. 24

Dipendenze (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Le dipendenze, di cui all'art. 20 del Testo unico, sono collocate ad una distanza non superiore a 50 metri dalla casa madre. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

Art. 25

Requisiti minimi degli alberghi diffusi (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016)

1. Gli alberghi diffusi, realizzati nel rispetto di quanto previsto agli articoli 21 e 22 del Testo unico, devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi individuati nell'allegato E.

Art. 26

Strutture ricettive facenti parte dell'albergo diffuso (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 22, comma 2, della l.r. 86/2016)

1. Qualora uno degli edifici o parti di edifici che fanno parte dell'albergo diffuso sia una struttura ricettiva, la medesima deve possedere i requisiti previsti per la rispettiva tipologia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del Testo unico.

2. Gli alloggi che compongono l'albergo diffuso e sono collocati negli altri edifici devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi individuati nell'allegato E.

Art. 27

Requisiti dei condhotel (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016)

1. Le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Art. 28

Classificazione (art. 3, comma 1, lettera k) della l.r. 86/2016)

1. Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i condhotel, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D.
2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre se le camere o unità abitative possiedono i requisiti previsti alla voce 3 dell'allegato C e alla voce 3 dell'allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse sono assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre.
3. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.
4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.

Capo III

CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT, AREE DI SOSTA E PARCHI DI VACANZA

Art. 29

Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Le strutture ricettive di cui al presente capo, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.
2. Le strutture ricettive, esclusi i marina resort classificati al livello più basso, devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 30

Requisiti minimi dei campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta e parchi di vacanza (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016)

1. I campeggi, i villaggi turistici e i parchi di vacanza devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 31 a 39, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2. Le aree di sosta devono possedere i requisiti di cui agli articoli 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 nonché i requisiti minimi elencati nell'allegato H.
3. I marina resort devono possedere, nell'ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014.

Art. 31

Aree di pertinenza della struttura (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio, il centro benessere e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi.
2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al 10 per cento dell'intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.
3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
4. L'area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
5. Ogni struttura ricettiva, tranne l'area di sosta, deve essere dotata di spaccio. L'obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico all'interno della struttura o nel raggio di un chilometro.

Art. 32

Accesso, viabilità e parcheggio (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire un agevole scorrimento delle autoveicoli e dei relativi rimorchi, tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell'ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5 per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di dieci metri quadrati.
4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.

Art. 33

Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso può essere svolto anche a distanza, mediante l'utilizzazione di impianti idonei.
2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un'area apposita all'ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.
3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.

Art. 34

Piazzole (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.
2. Per equipaggio si intende l'insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola.
3. Su richiesta dei clienti è consentita l'installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.
4. È consentita la suddivisione della piazzola in due settori, o in tre settori nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone e purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.
5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati ove è consentita l'installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.
6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisorii artificiali.
7. L'individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata all'avvio dell'attività.
8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell'allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza e nell'allegato G per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.
10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.

Art. 35

Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.

Art. 36

Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Le strutture di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) del Testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
 - b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
 - c) servizi igienici composti da wc, lavabo e doccia;
 - d) presa di corrente all'interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
 - e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti;
 - f) superficie coperta non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
2. Le tende e i relativi accessori di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b) del Testo unico devono occupare una superficie non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
3. Le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.

4. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.

Art. 37

Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrato e alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica.

2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi, l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva.

3. Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti. Le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

4. L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.

5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.

7. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi igienici può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.

8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, e avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di 150 metri dalle piazzole cui sono destinati.

10. I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno.

11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.

12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a 0,80 metri quadrati, con porta chiudibile dall'interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni trecento ospiti, nelle strutture dislocate entro 500 metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.

13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.

14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.

15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui al comma 14 permane nella proporzione di un'installazione ogni cento persone ospitabili.

16. Le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno oppure, in caso di attività non continuativa, prima della riapertura, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.

Art. 38

Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r.86/2016)

1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).

2. I punti luce destinati all'illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi.

Art. 39

Gestione dei rifiuti e pulizia delle aree comuni (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene.
2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal comune.
3. In assenza di specifiche disposizioni del comune, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere, di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti più di 100 metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.
4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 40

Capacità ricettiva (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016)

1. Nei campeggi, parchi di vacanza, villaggi turistici e aree di sosta la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.

Art. 41

Classificazione (art. 3, comma 1, lettera k) della l.r. 86/2016)

1. I campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i parchi di vacanza devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati:
 - a) nell'allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza;
 - b) nell'allegato G per i villaggi turistici;
 - c) nell'allegato I per i marina resort.

Capo IV

STRUTTURE RICETTIVE EXTRAALBERGHIERE

Sezione I

Strutture ricettive extraalberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 42

Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. Le case per ferie, di cui all'articolo 45 del Testo unico, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali.
2. Le case per ferie devono comunque avere:
 - a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
 - b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di 2,40 metri per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
 - c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
 - d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
 - e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 1 metro quadrato per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;
 - f) la possibilità di utilizzo del telefono della struttura.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.
4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia giornaliera dei locali;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
 - d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
 - e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
 - f) televisore ad uso comune;
 - g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;

- h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 43

Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. Gli ostelli di cui all'articolo 46 del Testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 42, salvo quanto indicato nel presente articolo.
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 42, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.
4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia giornaliera dei locali;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
 - d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
 - e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
5. Gli ostelli devono disporre di un'area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione wi-fi.

Art. 44

Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. I rifugi escursionistici di cui all'articolo 47 del Testo unico devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
 - a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un forno a microonde e un frigorifero;
 - b) spazio per il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazio attrezzato per il pernottamento;
 - d) cassetta di pronto soccorso;
 - e) servizi igienico-sanitari.
2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia giornaliera dei locali;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
 - d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile;
 - e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Art. 45

Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. I rifugi alpini di cui all'articolo 48 del Testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
 - a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
 - b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazio attrezzato per il pernottamento;
 - d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
 - e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.
2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.
3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.
4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato.

Art. 46

Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all'anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.

Sezione II

Strutture ricettive extraalberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 47

Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico.
2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all'uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia giornaliera dei locali;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
 - d) addetto sempre reperibile;
 - e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.
7. Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) (2).

Art. 48

Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico nonché i requisiti di cui all'articolo 47, commi 2, 3, 4 e 5.
2. I bed and breakfast devono disporre di uno spazio attrezzato per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.
3. Nei bed and breakfast devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'articolo 47, comma 6.
4. Il contrassegno di cui all'articolo 56, comma 5, del Testo unico è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 49

Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
 - d) addetto sempre reperibile;
 - e) ricevimento degli ospiti;
 - f) televisore;
 - g) frigorifero;
 - h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell'immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.

Art. 50

Requisiti e servizi minimi delle residenze d'epoca (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. Nelle residenze d'epoca devono essere assicurati i servizi minimi ed i requisiti tecnici e igienico-sanitari:
 - a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;
 - b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande;
 - c) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative.
2. Nelle residenze d'epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) portineria almeno dodici ore al giorno;

- b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
- c) sala con televisore a uso comune;
- d) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;
- e) possibilità utilizzo del telefono della struttura;
- f) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
- g) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

3. In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le residenze d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall'articolo 52 della l.r. 62/2018 (3).

Art. 51

Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016)

1. I residence devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 64, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, i seguenti requisiti minimi:

- a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e locale bagno;
 - b) i requisiti indicati nell'allegato J come obbligatori per la classificazione a due chiavi;
 - c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007, nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate in più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.
2. Il servizio di ricevimento, quali la segreteria, le informazioni, il portierato, è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso i festivi.
3. I residence devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.
4. I residence, in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 64 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Titolo IV

STABILIMENTI BALNEARI

Capo I

Stabilimenti balneari

Art. 52

Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 75 della l.r. 86/2016)

1. Gli stabilimenti balneari sono strutture delimitate, a gestione unitaria, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
- a) 1) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
 - a 1.1) un locale spogliatoio ad uso comune, con le stesse caratteristiche previste per la cabina;
 - oppure, in alternativa:
 - a 2) un numero di cabine pari al 5 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
 - a 2.1) un locale spogliatoio ad uso comune, di dimensione almeno doppia della cabina di cui al punto a 2);
 - a 2.2) un locale con fasciatoio per neonati, o dedicato a spazio ludico o a rimessaggio per le attrezzature sportive o altro servizio all'utenza;
 - b) due servizi igienici, oltre quello adibito ad uso per disabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, che può essere collocato anche in zona antibagno, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno;
 - c) due docce fredde e una doccia calda ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta;
 - d) le attrezzature, gli impianti e le dotazioni specificatamente previste dalla concessione demaniale e dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti per la disciplina dell'attività balneare e l'uso delle aree demaniali marittime;
 - e) sistema di raccolta dei rifiuti, finalizzato alla loro differenziazione, secondo le modalità organizzative emanate dai comuni;
 - f) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
 - g) presidi medicali e di primo soccorso, come prescritti dalle autorità competenti, anche con riferimento al servizio di salvamento;
 - h) custodia valori da parte del gestore;
 - i) impianto di ricarica degli apparecchi di telefonia mobile.

3. Per garantire l'accesso in acqua e per rendere fruibili i servizi di spiaggia alle persone di ridotta capacità motoria, il gestore dello stabilimento predispone apposite passerelle di larghezza minima pari a 90 centimetri, oppure, se la morfologia del terreno non lo consente, attiva appositi ausili.

4. Ogni stabilimento balneare con almeno cinquanta punti ombra mette a disposizione un ausilio specifico per la balneazione delle persone a ridotta capacità motoria. Lo stabilimento con meno di cinquanta punti ombra può, in alternativa, convenzionarsi con altro stabilimento adiacente o comunque prossimo per condividere la messa a disposizione dell'ausilio.

5. Per punto ombra si definisce la superficie dell'arenile riparata dal sole mediante un ombrellone dotato di almeno due sedie a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.

6. La distribuzione dei punti ombra nelle aree in concessione deve essere tale da non recare intralcio allo spostamento dell'utenza.

7. Gli stabilimenti balneari devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi almeno nelle aree a comune, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

8. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, compreso l'arenile e le sue pertinenze, così come le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolgono le attività, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e conservazione, tale da assicurare la completa funzionalità dell'impianto balneare e la sua fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

Art. 53

Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative (art. 3, comma 1, lettera o) della l.r. 86/2016)

1. Nelle more dell'adozione da parte dello Stato di prescrizioni normative in materia, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, regolarmente autorizzate o concesionate dal comune, non definitivamente incamerate tra i beni di proprietà dello Stato, sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare all'Ente gestore, classificate di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, in cui sono attestati:

- a) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio;
- b) la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere;
- c) le modalità della rimozione delle opere e di smaltimento dei materiali, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, da realizzarsi in non più di novanta giorni.

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, le suddette opere sono considerate non amovibili.

Art. 54

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera p) della l.r. 86/2016)

1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, disciplinano le attività accessorie degli stabilimenti balneari secondo gli indirizzi indicati nel presente articolo.

2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all'articolo 75, commi 2 e 3 del Testo unico. Le aree e le strutture degli stabilimenti balneari destinate alle attività accessorie sono accessibili al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti per il corretto esercizio dell'attività stessa, qualora consentito dalle norme urbanistico edilizie comunali.

3. Le attività accessorie, qualora funzionalmente e logisticamente collegate allo stabilimento balneare, sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco, fermo il rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.

4. Lo svolgimento delle attività accessorie è consentito, fermo restando ogni vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, ivi inclusi quelli dell'ambito urbano, nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, presenti nell'area interessata.

5. I requisiti delle aree degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all'attività di balneazione, l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e a cui si applica l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) sono stabiliti dal comune, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4.

6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2 quinquies, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, il comune può comunque vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al comma 2.

Art. 55

Accesso di animali (art. 75 della l.r. 86/2016)

1. Lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

2. Per i cani si applica l'articolo 21 della l.r. 59/2009.

Art. 56

Esercizio dell'attività (art. 76 della l.r. 86/2016)

1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. Eventuali variazioni degli elementi della SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP.
4. Il titolare, o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
5. All'esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.

Titolo V

DIRETTORE TECNICO DELL'AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

Capo I

Direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo

Art. 57

Conoscenze o capacità professionali del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo (art. 3, comma 1, lettera q) della l.r. 86/2016)

1. Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del Testo unico, deve essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 20 dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di ordinamento e mercato del turismo, oppure dagli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Titolo VI

PROFESSIONI DEL TURISMO

Capo I

Professioni del turismo

Art. 58

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida turistica (art. 3, comma 1, lettera r) della l.r. 86/2016)

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida turistica senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

- a) laurea in beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- b) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- c) laurea in lingue e culture moderne, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- d) laurea in scienze dell'architettura, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- e) laurea in scienze del turismo, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- f) altro titolo di studio con superamento dell'esame di storia dell'arte, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione precedente.

Art. 59

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 3, comma 1, lettera s) della l.r. 86/2016)

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

- a) diploma di istituto tecnico per il turismo;
- b) diploma di liceo linguistico;
- c) laurea in scienze del turismo;
- d) laurea in lingue e culture moderne;
- e) laurea in mediazione linguistica;
- f) laurea in lettere;
- g) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione precedente.

Art. 60

Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera t) della l.r. 86/2016)

1. La professione di guida ambientale si articola in:
 - a) guida ambientale escursionistica;
 - b) guida ambientale equestre;
 - c) guida ambientale subacquea.
2. Per accedere all'esame di guida ambientale escursionistica senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale è necessario il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 61.
3. Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore di base rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.
4. Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore subacqueo con l'utilizzo di autorespiratore di I grado rilasciato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Art. 61

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera u) della l.r. 86/2016)

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida ambientale i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida ambientale senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 60, commi 3 e 4 sono:
 - a) laurea in scienze geologiche;
 - b) laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
 - c) laurea in scienze biologiche;
 - d) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali;
 - e) laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio;
 - f) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione procedente.

Art. 62

Commissione d'esame (art. 107 comma 2, art. 117, comma 2, art. 125, comma 2, della l.r. 86/2016)

1. La composizione della commissione d'esame per coloro che accedono all'esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, altresì, la composizione della commissione d'esame dei candidati che accedono all'esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 in caso di esame congiunto con i candidati che sostengono l'esame conclusivo dei corsi di qualificazione.
3. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1, la composizione della commissione di cui al comma 2 è disciplinata dall'articolo 66 decies del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro").

Art. 63

Tessera di riconoscimento (art. 105, comma 3, art. 115, comma 3, art. 123, comma 3, della l.r. 86/2016)

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide ambientali devono esporre ben in vista la tessera di riconoscimento.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 64

Disposizioni transitorie

1. Gli alberghi diffusi già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dall'allegato E entro un anno dalla predetta data.
2. Per gli alberghi diffusi di cui al comma 1, l'obbligo dei requisiti minimi indicati nell'allegato E, tabella 1, punti 1.17 e 1.19 sussiste solo se tecnicamente realizzabile.
3. In fase di prima applicazione, con riferimento agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari adeguano il proprio sito web nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e il proprio materiale promozionale cartaceo relativo all'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 31 marzo 2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.

4 bis. Per gli stabilimenti balneari il termine di cui al comma 4 è differito al 31 marzo 2020, fatta eccezione per l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 52, commi 3 e 4, che deve avvenire entro il 15 giugno 2019. (1)

5. Ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 117/2017, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'articolo 8, comma 3 si applica alle associazioni pro-loco iscritte nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati").

Art. 65

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "L.r. 23 marzo 2000, n. 42");
- b) il regolamento 7 agosto 2007, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo " Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42");
- c) il regolamento 4 giugno 2009, n. 27/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "L.r. 23 marzo 2000, n. 42");
- d) il regolamento 5 gennaio 2011, n. 3/R (Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R "Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.r. 23 marzo 2000, n. 42)");
- e) il regolamento 28 dicembre 2011, n. 70/R (Modifica al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001 n. 18/R "Regolamento di attuazione del T.U. delle ll.rr. in materia di turismo L.r. 23 marzo 2000, n. 42");
- f) il regolamento 28 dicembre 2012, n. 87/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "L.r. 23 marzo 2000, n. 42");
- g) il regolamento 24 settembre 2013, n. 52/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "L.r. 23 marzo 2000, n. 42");
- h) il regolamento 17 febbraio 2015, n. 18/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "L.r. 23 marzo 2000, n. 42").

Art. 66

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Comma aggiunto con d.p.g.r. 28 maggio 2019, n. 25/R, art. 1.
2. Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5.
3. Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6.

Allegati

- All1 – allegato A –
- All2 – allegato B –
- All3 – allegato C –
- All4 – allegato D –
- All5 – allegato E –
- All6 – allegato F –
- All7 – allegato G –
- All8 – allegato H –
- All9 – allegato I –
- All10 – allegato J –

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R “Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2023, n. 30/R, pubblicato sul BURT n. 40 del 28 luglio 2023, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione (2)

1. Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti, di nuova classificazione, nonché di nuova costruzione e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), quali, in particolare:
 - a) la programmazione degli interventi in materia di viabilità di interesse regionale, l'attività di impulso, di coordinamento e di monitoraggio delle funzioni provinciali di completamento degli interventi avviati e delle funzioni di gestione;
 - b) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);
 - c) la verifica dei progetti delle strade regionali;
 - d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori;
 - e) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali;
 - f) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il direttore regionale competente definisce la struttura organizzativa assegnando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 22, comma 1 della l.r.88/1998, alle rispettive strutture.

Art. 1 bis

Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali (3)

1. La struttura regionale competente esprime il proprio parere nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso tenuto conto, in particolare, della variazione delle condizioni di sicurezza delle strade regionali, dell'analisi delle variazioni del livello di servizio di tali strade, nonché delle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale (PIT), in materia di mobilità stradale.

Capo II

Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale (4)

Art. 2

Procedimento per l'autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale (5)

1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti gli interventi da realizzare sulle strade regionali non previsti negli atti di programmazione della Regione, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria plano-altimetrica della carreggiata.
2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi trasmettono tali progetti alle province territorialmente interessate o alla Città Metropolitana.
3. Le province o la Città Metropolitana, dopo un esame preliminare, trasmettono i progetti alla struttura regionale competente, unitamente al loro parere.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la Regione trasmette il proprio parere alle province o alla Città metropolitana che autorizzano l'intervento, se il parere della Regione è favorevole.
5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche agli interventi che beneficiano di contributi regionali.

Capo III

Interventi previsti negli atti di programmazione regionale (6)

Art. 3

Interventi previsti negli atti di programmazione regionale (7)

1. La previsione di un'opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell'infrastruttura stradale nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) costituisce presupposto per l'inserimento dell'opera nel programma regionale dei lavori pubblici.
2. L'inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici è valutato secondo i seguenti criteri:
 - a) miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti;
 - b) interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento;
 - c) disponibilità di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento;
 - d) condizioni di sviluppo territoriale.

Art. 4

Livelli di progettazione (28)

Abrogato.

Art. 5

Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti (28)

Abrogato.

Art. 6

Documento preliminare alla progettazione (28)

Abrogato.

Art. 7

Progettazione preliminare (28)

Abrogato.

Art. 8

Progettazione definitiva (28)

Abrogato.

Art. 9

Progettazione esecutiva (28)

Abrogato.

Capo III bis

Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione (8)

*Art. 9 bis**Responsabile unico del procedimento (32)*

Abrogato.

Art. 9 ter

Disposizioni per l'approvazione dei progetti (29)

Abrogato.

Art. 9 quater

Verifica dei livelli di progettazione

1. L'attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione è svolta mediante un gruppo di verifica, nominato con decreto del direttore regionale competente.
2. I componenti il gruppo di verifica non devono aver svolto la funzione di progettazione.
3. Le attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legislazione nazionale. (30)

Art. 9 quinquies

Modifiche di contratti di appalto

1. Qualora sia necessario procedere a modifiche dei contratti di appalto in corso di validità nonché a varianti ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, che comportano un aumento dell'importo contrattualizzato, attraverso la delibera di attuazione del PRIIM di cui all'articolo 4 della l.r.55/2011 di rimodulazione dell'intervento, si verifica:
 - a) la coerenza della modifica proposta ai criteri del PRIIM e ai criteri per l'inserimento dell'intervento nell'ambito della programmazione pluriennale delle opere pubbliche regionali;
 - b) la coerenza della modifica alle finalità dell'intervento richiamate negli atti di programmazione regionali.

Art. 9 sexies

Cautele per l'attuazione degli interventi

1. Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade regionali, l'impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per una cifra superiore a 100.000,00 euro, il dirigente competente ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di programmazione ai fini della stima del potenziale contenzioso e dei riflessi sulla programmazione. (31)

Capo III ter

Interventi sulle strade regionali realizzati dalle province o dalla città metropolitana (9)

Art. 10

Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali (10)

1. La struttura regionale competente in materia di programmazione sulla viabilità regionale esprime il proprio parere sullo studio di fattibilità tecnica e economica e sul progetto definitivo degli interventi che le province o la Città metropolitana realizzano sulle strade regionali.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica:
 - a) la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto agli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale;
 - b) l'elenco degli elaborati e la completezza del progetto rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, anche sulla base delle indicazioni del RUP;
 - c) la coerenza circa gli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta regionale relativamente alla progettazione e realizzazione dell'opera.

Art. 10 bis

Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province (11)

1. Le province o la Città metropolitana provvedono alla verifica dei progetti relativi alle strade regionali, con le modalità stabilite dalla legislazione statale di riferimento.
2. Le province o la Città metropolitana trasmettono gli atti conclusivi della verifica di cui al comma 1 alla struttura regionale competente.

Art. 11

Modalità di trasmissione dei progetti alla Regione (28)

Abrogato.

Art. 12

Aggiudicazione dei lavori

1. Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell'intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all'articolo 13, comma 4. (12)

2. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, le province o la città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell'intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'articolo 13, comma 4, e agli impegni di spesa. (12)
3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono trattenute dai soggetti finanziatori dell'intervento in proporzione alla quota percentuale di finanziamento.

Art. 13

Erogazione delle risorse (13)

1. Nel caso in cui un intervento inserito nella programmazione di cui all'articolo 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte della Regione è effettuata su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana, relativamente alla quota percentuale di cofinanziamento regionale. La Regione provvede alle erogazioni finanziarie a seguito della richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.
2. Le erogazioni finanziarie relative alle spese tecniche sono effettuate su richiesta delle province interessate e della Città metropolitana, con la cadenza temporale di seguito indicata:
 - a) all'avvio della progettazione per le spese tecniche relative all'esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - b) all'aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all'esecuzione dell'intervento.
3. La Regione eroga i finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all'articolo 3, a seguito dell'approvazione da parte delle province o della Città metropolitana del progetto definitivo e prima dell'inizio delle relative procedure, su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.
4. L'erogazione del primo finanziamento relativo all'esecuzione dei lavori inseriti nella programmazione di cui all'articolo 3 è effettuata a partire dall'aggiudicazione dell'opera, previa richiesta da parte delle province o della Città metropolitana del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo, giustificato sulla base del cronoprogramma di avanzamento percentuale dell'importo lavori relativo all'intero intervento.
5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione della dichiarazione da parte delle province o della Città metropolitana nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l'avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato dalla Regione, sia per lavori che per somme a disposizione, e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.
6. La Regione può procedere, su richiesta della province o della Città metropolitana, ad effettuare erogazioni finanziarie straordinarie in tempi e modi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili.
7. A conclusione dei lavori, dopo l'effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, le province o la Città Metropolitana trasmettono alla Regione la rendicontazione dei costi di intervento e della somma a disposizione e il quadro economico finale e provvede alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.
8. In caso di parere negativo reso ai sensi dell'articolo 10 le province o la Città metropolitana trasferiscono le risorse a saldo e attestano le spese sostenute.

Art. 14

Modifiche di contratti di appalto (14)

1. Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell'intervento, le province e la Città metropolitana:
 - a) nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente;
 - b) nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l'autorizzazione alla Regione.
2. A seguito dell'approvazione della modifica del contratto d'appalto le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione, con i relativi allegati tecnici, amministrativi ed economici e l'eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.

Art. 15

Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali (15)

1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite la trasmissione alle province o alla Città metropolitana di schede di monitoraggio con valenza di documento operativo per gli interventi sulle strade regionali ai sensi della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), mediante modalità di trasmissione svolte per via telematica.
2. Oltre che all'aggiornamento del monitoraggio attuativo, le province o la Città metropolitana provvedono semestralmente alla trasmissione alla Regione del cronoprogramma finanziario degli interventi, per consentire eventuali modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'articolo 12 e degli impegni di spesa.
3. La Regione può richiedere alle province o alla Città metropolitana in altri momenti dell'anno l'attualizzazione del monitoraggio semestrale.
4. Al fine di consentire l'aggiornamento del catasto delle strade regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare rilievi di aggiornamento lungo la rete regionale, in modo da acquisire i necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati stradali realizzati.

Capo IV

Criteri per la fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori

Art. 16

Criteri per la determinazione dei canoni

1. Fatte salve le norme specificamente dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), le province e la Città metropolitana (16) provvedono alla determinazione della misura del canone da corrispondersi dal soggetto destinatario dei provvedimenti di autorizzazione e concessione, sulla base:
 - a) della rilevanza, sotto il profilo economico e sociale, del territorio interessato dal provvedimento;
 - b) dell'entità della superficie di cui si chiede l'uso o l'occupazione;
 - c) della durata del provvedimento;
 - d) del sacrificio derivante alla viabilità.
2. E' commisurato all'entità della superficie il canone dovuto a fronte del rilascio dei provvedimenti di seguito elencati:
 - a) autorizzazione all'apertura di passo carrabile, con riferimento alla quale la superficie occupata è determinata dalla larghezza del varco;
 - b) autorizzazione all'apertura di accessi a raso;
 - c) concessione per l'occupazione di spazio del suolo, e sottostante o sovrastante il suolo;
 - d) concessione per l'occupazione di attraversamenti aerei.
3. Le province, nella determinazione del canone, possono applicare specifici coefficienti correttivi rispetto ai criteri di cui ai commi 1 e 2 per provvedimenti relativi:
 - a) ad aree destinate a mercati, fiere, spettacoli e attrazioni culturali;
 - b) a condutture per impianti relativi a servizi pubblici;
 - c) ad impianti di distribuzione carburante;
 - d) ad impianti pubblicitari;
 - e) ad accesso avente una particolare destinazione.
- 3 bis. I proventi derivanti dalle attività disciplinate dal presente articolo sono destinati a coprire le esigenze ulteriori, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale per la manutenzione delle strade regionali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r.88/1998. (17)

Capo V

Concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali

Art. 17

Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali

1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera f) della l.r. 88/1998 e della normativa nazionale vigente (18) al rilascio della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali, inserite nel programma di cui all'articolo 2, ed alla determinazione delle tariffe relative.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri dell'affidamento, in applicazione di quanto disposto in materia dall'articolo 183 del d.lgs. 50/2016. (19)
3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, la struttura regionale competente all'adozione del provvedimento di concessione, fermo restando il procedimento di cui all'articolo 183 del dlgs 50/2016 (20), si avvale di una apposita commissione interdisciplinare, costituita dai responsabili delle strutture regionali interessate dal procedimento stesso.

Capo VI

Classificazione amministrativa delle strade regionali e provinciali

Art. 18

Norme generali

1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera h) della l.r. 88/1998, all'esercizio della funzione di classificazione, declassificazione, e dismissione delle strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal fine dettate, oltre che dalla l.r. 88/1998 , dal d.lgs. 285/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
2. Il decreto dirigenziale di classificazione, declassificazione o dismissione delle strade regionali e provinciali, è adottato sentita la provincia interessata e la Città metropolitana (21) che trasmette alla Regione apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
 - a) il provvedimento dell'ente locale che propone alla Regione di procedere all'emissione del decreto regionale;
 - b) la documentazione tecnica relativa alla strada;
 - c) la rappresentazione cartografica della strada in scala opportuna;
 - d) una relazione tecnica contenente le motivazioni.
3. La Regione provvede all'emanazione del decreto di classificazione, declassificazione e dismissione ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni (1) dall'acquisizione completa della documentazione di cui al comma 2.

Art. 19

Documentazione tecnica

1. Nel caso di classificazione e declassificazione, la documentazione tecnica di cui alla lettera b) dell' articolo 18 contiene:
 - a) il parere del soggetto gestore della strada;
 - b) la relazione sullo stato di manutenzione della infrastruttura stradale e delle eventuali opere d'arte;
 - c) una o più planimetrie riportanti indicazioni circa:
 - 1) le previsioni urbanistiche nelle aree limitrofe alla strada;
 - 2) l'indicazione della segnaletica orizzontale e verticale e l'ubicazione delle opere d'arte;
 - 3) le indicazioni delle concessioni pubblicitarie e relativo elenco;
 - 4) l'indicazione di eventuali fabbricati di pertinenza della strada con il relativo elenco;
 - 5) l'indicazione dei sottoservizi presenti con il relativo elenco;
 - 6) l'indicazione degli accessi presenti con il relativo elenco;
2. La documentazione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso in cui si classifichi una strada regionale o si declassifichi una strada da provinciale o comunale a regionale.
3. Nel caso di richiesta di dismissione di strade provinciali e regionali, o di tratti di esse, l'ente gestore da atto nel parere di cui al comma 1, che la strada o il tratto oggetto della richiesta, non riveste più alcuna funzione stradale di interesse pubblico e che la dismissione non compromette la funzionalità della rete stradale pubblica locale.

Art. 20

Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale

1. Alla declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale provvede la Regione con decreto dirigenziale, sentiti gli enti territoriali interessati preso atto dell'intesa fra gli stessi. Il dirigente regionale trasmette il provvedimento di declassificazione alla provincia interessata e alla Città metropolitana, che provvedono (22) che provvede alla classificazione ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998.

Art. 21

Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale

1. Alla declassificazione di una strada comunale provvede la provincia e la Città metropolitana (23) d'intesa con i comuni interessati. La provincia e la Città metropolitana trasmettono (23) il provvedimento di declassificazione alla Regione ai fini della classificazione della strada quale provinciale o regionale, secondo la procedura di cui all'articolo 18 comma 1.

Art. 22

Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali

1. Qualora, ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998, entro sei mesi dall'inizio del procedimento o dalla esplicita opposizione dell'ente che riceve la richiesta, non si raggiunga l'intesa fra provincia e la Città metropolitana (24) e comune, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. I sei mesi decorrono dalla data d'invio della domanda finalizzata ai procedimenti di cui all' articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998.
2. L'ente interessato, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento regionale conclusivo, trasmette alla Regione specifica istanza contenente:
 - a) provvedimento che esprima il proprio consenso sul procedimento, lo approvi per quanto di competenza e richieda l'emanazione del decreto regionale;
 - b) relazione inerente le mutate condizioni della strada in relazione alle quali si chiede il cambio di classifica amministrativa;
 - c) la documentazione tecnica relativa alla strada di cui all' articolo 19 ;
 - d) copia di ogni atto in possesso all'ente promotore relativo al cambio di classifica, nonché le eventuali motivazioni di opposizione di altri enti interessati.
3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro tre mesi dal termine di cui al comma 1, fa decadere il procedimento in capo alla Regione, fermo restando la possibilità di riattivarlo da parte dell'ente interessato.

Art. 23

Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade

1. Qualora il provvedimento di classificazione comporti il trasferimento della proprietà delle strade regionali, provinciali o comunali, l'ente cedente provvede, entro il termine di cui all' articolo 25, comma 2, alla consegna della strada all'ente nuovo proprietario mediante apposito verbale di consegna.
2. Qualora l'ente nuovo proprietario non intervenga nel termine di cui al comma 1, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

Art. 24

Norme in deroga alla dismissione amministrativa

1. I tratti di strade regionali dismessi, a seguito di varianti, vengono declassificati quali strade provinciali o comunali, qualora siano ancora utilizzabili, e sempre che non alterino i capisaldi del tracciato della strada.

2. Ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, vengono declassificati a strade comunali i tratti di strade provinciali soggetti a dismissione a seguito di varianti.

Art. 25

Pubblicità

1. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione adottati dalla Regione, dalle province e dalla Città metropolitana (25) sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono stati pubblicati nel Burt.

Art. 25 bis

Disposizioni transitorie (27)

1. Per gli interventi per i quali le province e la Città metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1 gennaio 2016 ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla l.r. 32/2002, alla l.r.67/2003, alla l.r.41/2005, alla l.r.68/2011 e alla l.r.65/2014), hanno inviato alla Regione il progetto completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione delle spese di progettazione sostenute, la Regione verifica la rendicontazione trasmessa e ne comunica gli esiti alle province e alla Città metropolitana, che provvedono a restituire le somme precedentemente erogate e non spese.
2. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, nel caso in cui il progetto definitivo sia stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo abbia subito modifiche rispetto al progetto definitivo approvato, le province e la Città Metropolitana trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l'espressione del parere di cui all'articolo 10.
3. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle Province e della Città Metropolitana, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione del progetto e l'atto conclusivo della verifica di cui all'articolo 10bis.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali (26)

Art. 26

Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88) è abrogato.

Note

1. Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R, art. 2.
2. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 1.
3. Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 2.
4. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 3.
5. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 4.
6. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 5.
7. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 6.
8. Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 7.
9. Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 8.
10. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 9.
11. Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 10.
12. Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 11.
13. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 12.
14. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 13.
15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 14.
16. Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 15.
17. Comma inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 15.
18. Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 16.
19. Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 16.
20. Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 16.
21. Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 17.
22. Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 18.
23. Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 19.
24. Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 20.
25. Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 21.
26. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 22.
27. Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 23.
28. Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 24.
29. Articolo abrogato con d.p.g.r. 23 giugno 2020, n. 44/R, art. 1.
30. Parole abrogate con d.p.g.r. 23 giugno 2020, n. 44/R, art. 2.

31. Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 giugno 2020, n. 44/R, art. 3.
32. Articolo abrogato con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 9.

SEZIONE II



II



SENTENZA N.

68

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Silvana	SCIARRA	Presidente
-	Daria	de PRETIS	Giudice
-	Nicolò	ZANON	“
-	Franco	MODUGNO	“
-	Augusto Antonio	BARBERA	“
-	Giulio	PROSPERETTI	“
-	Giovanni	AMOROSO	“
-	Francesco	VIGANÒ	“
-	Luca	ANTONINI	“
-	Stefano	PETITTI	“
-	Angelo	BUSCEMA	“
-	Emanuela	NAVARRETTA	“
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	“
-	Filippo	PATRONI GRIFFI	“
-	Marco	D'ALBERTI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 luglio 2022, depositato il 26 luglio 2022 e iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il Giudice relatore Marco D'Alberti;

uditi l'avvocato dello Stato Generoso Di Leo per il Presidente del Consiglio dei



ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso depositato il 26 luglio 2022 e iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), in riferimento agli artt. 9, 117, commi secondo, lettera *s*), e terzo, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata modifica l'art. 17 della legge della Regione Toscana 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana), inserendo nel comma 1, lettera *c*), un nuovo numero *3-bis*), che consente di utilizzare per l'attività agrituristica «trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, e all'articolo 72, comma 1, lettera *a*), della l.r. 65/2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: *a*) interventi di addizione volumetrica; *b*) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria».

2.— Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, stabiliti sia dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), sia dagli artt. 1 e 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), come attuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Ad avviso del ricorrente, dalla citata normativa statale di principio si desume la sostanziale inedificabilità delle zone agricole. Si fa rilevare che, anche nei limitati casi



in cui è ammessa l'attività edificatoria nelle zone agricole, la stessa è estremamente ridotta e, quale limite massimo e inderogabile, è stabilito l'indice di edificabilità a fini residenziali pari a 0,03 metri cubi per metro quadro (art. 7, numero 4, del d.m. n. 1444 del 1968). Si tratta di limiti che si impongono con efficacia vincolante anche nei confronti del legislatore regionale (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 217 del 2020 e n. 232 del 2005).

L'Avvocatura generale dello Stato sottolinea, inoltre, che la legge n. 96 del 2006 ha stabilito che l'esercizio dell'agriturismo deve avvenire in edifici già esistenti sul fondo (art. 3, comma 1), mentre non sono consentiti interventi di nuova costruzione. Inoltre, i locali utilizzati ad uso agriturismo sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali (art. 3, comma 3). Pertanto, i relativi volumi devono essere considerati ai fini del calcolo delle potenzialità edificatorie e del rispetto dell'indice volumetrico di cui all'art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968.

Con riferimento alla nozione di interventi di ristrutturazione edilizia, definiti dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», il ricorrente richiama la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito la distinzione tra la nozione di ristrutturazione e quella di nuova costruzione: mentre quest'ultima presuppone una trasformazione del territorio, la prima è invece caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto la trasformazione vi è già stata in precedenza (è richiamata Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 12 ottobre 2017, n. 4728).

La ristrutturazione edilizia implicherebbe, dunque, un collegamento che consenta di ritenere che il manufatto demolito sia quello stesso che viene ricostruito. Conseguentemente, essa dovrebbe avvenire in un'area che, seppure non coincidente con quella originaria, sia prossima a questa e sia posta nello stesso lotto urbanistico in cui si trovava l'immobile demolito. Diversamente, non si tratterebbe di ristrutturazione edilizia, dovendo ravvisarsi un intervento di nuova costruzione, in quanto verrebbe reciso ogni legame con il volume demolito.

Ciò posto, ad avviso del ricorrente, la traslazione di volumi edilizi su un lotto diverso comporterebbe il mutamento del carico urbanistico ascrivibile al lotto di destinazione e una nuova trasformazione del territorio.

D'altra parte, osserva la difesa statale, la legge reg. Toscana n. 30 del 2003 non riproduce le disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 96 del 2006, secondo cui



«[i] locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali». All'art. 17, comma 2, è previsto soltanto che «[l]'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione». Ad avviso del ricorrente, da ciò discende che i trasferimenti di volumetria in zona agricola previsti dalla legge regionale non sarebbero soggetti al limite stabilito per le edificazioni residenziali dall'art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968, limite operante anche ai fini della destinazione ad agriturismo, in base all'art. 3, comma 3, della legge n. 96 del 2006. Sulla natura di principio fondamentale dell'art. 3, comma 1, di quest'ultima, il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 96 del 2012.

Nel consentire trasferimenti di volumetria in zona agricola, il legislatore regionale avrebbe quindi permesso interventi potenzialmente pregiudizievoli per il territorio, in quanto idonei a determinare un aggravio del carico urbanistico-edilizio e la proliferazione di volumetrie nelle aree agricole. La delocalizzazione dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti una nuova costruzione e determinerebbe la violazione della disciplina concernente l'edificazione in zona agricola, che è volta a contenere non solo la quantità totale dei volumi edilizi realizzabili, ma anche la loro concentrazione sul singolo lotto.

2.1.— In secondo luogo, è denunciata la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all'art. 3 della legge n. 96 del 2006 e all'art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968.

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata determinerebbe un abbassamento del livello di tutela del paesaggio e invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato, esercitata tramite gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, ponendosi in contrasto con la finalità indicata dal Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (d'ora in avanti: PIT), frutto di intesa con lo Stato, che, tra gli altri, prevede «il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale» (art. 11, comma 2, lettera a).

L'edificazione di nuovi volumi in zona agricola dovrebbe avere carattere eccezionale e residuale, risultando giustificata soltanto in presenza di esigenze che non possano essere soddisfatte diversamente. Viceversa, la delocalizzazione di volumi



originariamente esistenti in altre porzioni del territorio comunale, o anche del territorio di altri comuni, avverrebbe sulla base di una scelta dell'imprenditore agrituristico, anche là dove non ricorra l'assoluta necessità di tali interventi.

D'altra parte, la disciplina impugnata sarebbe stata adottata in via del tutto autonoma e avulsa dalle previsioni del piano paesaggistico, che costituisce il solo strumento idoneo a garantire l'ordinato sviluppo urbanistico e a individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del codice dei beni culturali. Sarebbe quindi violato anche l'art. 9 Cost., che sancisce la rilevanza del paesaggio quale interesse primario e assoluto (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 119 del 2020 e n. 367 del 2007).

La difesa statale rileva inoltre che il limite massimo e inderogabile di edificabilità in zona agricola stabilito dal d.m. n. 1444 del 1968 andrebbe riferito al singolo lotto, non già alla zona agricola complessivamente considerata. La circostanza che i volumi oggetto del trasferimento riguardino immobili già esistenti sul fondo e destinati allo svolgimento delle attività agricole non varrebbe a sottrarre la disposizione alle censure di illegittimità costituzionale.

Dovrebbe infatti ritenersi preclusa la concentrazione su un unico lotto di volumi provenienti da altri lotti, in quanto ciò finirebbe per creare una lottizzazione, vietata in zona agricola. Una volta trasferiti in zona agricola e destinati ad agriturismo, i volumi delocalizzati dovrebbero infatti qualificarsi come residenziali, in base all'art. 3, comma 3, della legge n. 96 del 2006.

Inoltre, questo spostamento determinerebbe un incremento del carico urbanistico nel lotto di destinazione, eludendo così i limiti all'edificazione residenziale in zona agricola previsti dall'art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968 e dall'art. 3 della legge n. 96 del 2006, perché consentirebbe di cumulare su un fondo agricolo volumi rurali non preesistenti su quello stesso fondo, per destinarli ad agriturismo.

Sarebbe così vanificato lo scopo della pianificazione paesaggistica, che tende a valutare le trasformazioni del territorio non in modo parcellizzato, ma nell'ambito di una considerazione complessiva del contesto tutelato, specificamente demandata al piano paesaggistico (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 24 del 2022).

2.2.- La difesa statale denuncia, infine, la violazione del principio di leale collaborazione in considerazione della violazione dell'impegno, assunto dalla Regione



con il PIT, a consentire l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola solo in casi eccezionali e residuali.

3.– La Regione Toscana si è costituita in giudizio e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.

3.1.– La difesa regionale deduce innanzitutto che la lettera c) del comma 1 dell'art. 17, oggetto di modifica con la disposizione contestata, fa comunque salvi «i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica».

Con riferimento al primo profilo di censura, la difesa regionale sottolinea che entrambe le disposizioni degli artt. 71, comma 2, e 72, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), richiamate dalla disposizione impugnata, consentono trasferimenti di volume sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, ma non permettono di modificare tale destinazione d'uso. Esse stabiliscono inoltre il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

La difesa regionale fa rilevare che i trasferimenti di volumetrie consentiti dalla disposizione impugnata, oltre ad essere soggetti al rispetto di tutti i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, possono avere ad oggetto solo ed esclusivamente immobili appartenenti al patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola e non possono comportare il mutamento di tale destinazione d'uso. Inoltre, essi possono essere effettuati entro il limite, per singolo edificio aziendale, del 20 per cento del volume esistente e solo all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti. Ciò varrebbe ad assicurare il rispetto dell'indice di densità edilizia per le zone agricole, che rimarrebbe invariato.

D'altra parte, il fatto che l'art. 17, comma 2, della legge reg. Toscana n. 30 del 2003 preveda la possibilità di svolgere l'attività agrituristica sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli, sia in edifici classificati come civile abitazione, non inciderebbe sull'utilizzo dei volumi derivanti da trasferimento, che mantengono la propria originaria destinazione urbanistica. Pertanto, non sussisterebbe la violazione dell'art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968. Inoltre, la clausola di salvaguardia contenuta nello stesso art. 17, comma 1, lettera c), della legge reg. Toscana n. 30 del 2003, varrebbe ad assicurare che il trasferimento avvenga nel rispetto dell'indice di



fabbricabilità fondiaria (non superiore a 0,03 mc/mq), a cui tutti gli strumenti urbanistici comunali devono conformarsi. D'altra parte, il paventato superamento del limite di edificabilità dovrebbe essere valutato in concreto, in sede di rilascio del titolo edilizio.

La difesa regionale rileva, inoltre, che la disposizione impugnata non consentirebbe la delocalizzazione in zona agricola di volumi originariamente esistenti in altre zone del territorio comunale diverse da quelle agricole. La *ratio* dell'intervento in esame sarebbe proprio quella di assicurare, all'interno delle zone agricole dello stesso comune o di comuni confinanti, una disciplina razionale del territorio, volta a consentire il recupero e l'utilizzazione per attività agrituristiche del patrimonio edilizio già esistente.

Ad avviso della difesa regionale, sarebbero rispettati anche i principi contenuti nell'art. 3 della legge n. 96 del 2006, poiché sarebbe consentito di utilizzare esclusivamente volumi derivanti da immobili già esistenti e non di costruirne di nuovi. Il trasferimento di volumetrie sarebbe consentito perché non aumenta il carico urbanistico complessivo, come avviene invece per le nuove costruzioni.

Inoltre, nel limitare i trasferimenti di volumetrie ai soli interventi di addizione e trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e con precise limitazioni anche quantitative, la disposizione impugnata eviterebbe la formazione di insediamenti urbani in zona agricola. Spetterebbe in ogni caso al comune verificare in concreto, in sede di rilascio del titolo edilizio, la conformità dell'intervento alla pianificazione urbanistica e territoriale.

La difesa regionale sottolinea, infine, che il consumo di nuovo suolo è vietato dall'art. 4 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 e ciò renderebbe comunque non fondata la censura del ricorrente.

3.2.– Con riferimento al secondo profilo di illegittimità costituzionale, la difesa regionale evidenzia che la modifica introdotta dalla disposizione impugnata sarebbe rispettosa della pianificazione territoriale e urbanistica e dei limiti previsti dagli artt. 71 e 72 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014.

La previsione che i trasferimenti di volumetrie possano avere ad oggetto solo ed esclusivamente immobili agricoli già esistenti, combinata con la disposizione secondo la quale – anche a seguito degli interventi – gli immobili devono comunque mantenere la destinazione agricola, garantirebbe il rispetto dell'indice di densità edilizia per le zone



agricole e consentirebbe di evitare la concentrazione su un unico lotto di volumi provenienti da altri lotti.

Inoltre, la disposizione impugnata sarebbe volta a confermare la politica regionale di tutela del territorio agricolo, condivisa con lo Stato nel PIT. La Regione Toscana avrebbe infatti voluto assicurare una disciplina razionale del territorio delle zone agricole, consentendo il recupero e l'utilizzo per attività agrituristiche dell'ingente patrimonio edilizio esistente nelle campagne toscane.


In ogni caso, non sarebbe rinvenibile, né nella legge reg. Toscana n. 15 del 2022, né nella legge reg. Toscana n. 30 del 2003, alcuna deroga alle prescrizioni del PIT, che prevalgono rispetto a quelle eventualmente in contrasto contenute negli strumenti urbanistici. La vigenza del PIT rappresenterebbe una garanzia ulteriore, in quanto le disposizioni in esso contenute sono di immediata applicazione e prevalgono sulle previsioni eventualmente contrastanti contenute negli strumenti urbanistici comunali (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 187 del 2022). Ad avviso della difesa regionale, ciò renderebbe non fondata anche la censura relativa alla violazione del principio della leale collaborazione.

4.- In prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria in cui ha insistito per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso.

Con riferimento al primo profilo di censura, relativo alla violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, la difesa statale deduce che i limiti posti dalla disciplina regionale impugnata non sarebbero idonei a impedire la violazione del vincolo statale relativo alla necessità che gli spostamenti di volumetria interessino la medesima area. La disposizione regionale impugnata consentirebbe invece trasferimenti di volumetrie persino al di fuori del comune in cui è ubicata l'attività agriturbistica.

Si fa inoltre rilevare che, pur prevedendo il limite del 20 per cento per l'aumento di volumetria realizzabile, la disposizione impugnata non specifica che tale incremento possa essere effettuato una sola volta, come invece previsto, ad esempio, dal comma 1-*bis* dell'art. 71 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Ciò consentirebbe, quindi, di calcolare di volta in volta l'incremento sul volume legittimamente esistente. In questo modo, verrebbero consentiti progressivi trasferimenti di volumetria, utilizzabili su edifici già ampliati.

Considerato in diritto



1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022, in riferimento agli artt. 9, 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

2.– Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, dettati dall'art. 3 della legge n. 96 del 2006, nonché dagli artt. 1 e 41-*quinqüies* della legge n. 1150 del 1942, attuati dal d.m. n. 1444 del 1968.

Secondo la difesa statale, i trasferimenti di cubatura, che possono essere utilizzati anche a distanza di chilometri dal contesto in cui si trovavano gli originari manufatti, consentirebbero di realizzare nuove costruzioni, tali da determinare l'aggravio del carico urbanistico e la proliferazione di volumetrie in zone agricole.

2.1.– La difesa statale denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché la disposizione impugnata inciderebbe sulla pianificazione paesaggistica, determinando un abbassamento del livello di tutela del paesaggio, e invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato, attuata dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, ponendosi in contrasto con la finalità indicata dal PIT, che stabilisce quale obiettivo il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale.

Infine, il ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, in considerazione della violazione dell'impegno, assunto dalla Regione con il PIT, di consentire l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola in casi eccezionali e residuali.

3.– Prima di esaminare le censure mosse dalla difesa statale, occorre ricostruire brevemente il contesto normativo in cui si colloca la disposizione impugnata.

3.1.– L'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022 aggiunge il nuovo numero 3-*bis*) all'art. 17, comma 1, lettera c), della legge reg. Toscana n. 30 del 2003, consentendo di destinare allo svolgimento dell'attività agrituristica «trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica; b) interventi di




trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria».

Nel tessuto normativo della legge reg. Toscana n. 30 del 2003 che disciplina le attività agrituristiche, vengono così inserite, in primo luogo, le possibilità offerte dall'art. 71, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che consente «i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente», purché gli stessi non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale. Inoltre, con il richiamo all'art. 72, comma 1, lettera a), della stessa legge reg. Toscana n. 65 del 2014, viene altresì consentito l'utilizzo per finalità agrituristiche dei «trasferimenti di volumetrie ed addizioni volumetriche riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 71, commi 1-bis e 2 [...]».

3.2.– In effetti, il previgente art. 17, comma 1, lettera c), della legge reg. Toscana n. 30 del 2003, già consentiva di utilizzare per lo svolgimento dell'attività agriturbistica le volumetrie «derivanti da: 1) interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 71, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014; 2) addizioni volumetriche di cui all'articolo 71, comma 1, lettera g), della l.r. 65/2014; 3) addizione volumetrica di cui all'articolo 71, comma 1-bis, e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014».

A queste categorie di interventi, già consentiti, la disposizione impugnata aggiunge ulteriori possibilità edificatorie, permettendo, come si è visto, di utilizzare le volumetrie trasferite ai sensi degli artt. 71, comma 2, e 72, comma 1, lettera a), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, purché volte a realizzare addizioni volumetriche, ovvero edifici in prossimità di altri già esistenti, qualora questo non comporti la necessità di opere di urbanizzazione primaria.

3.3.– In riferimento alla disciplina dell'agriturismo, la giurisprudenza costituzionale è intervenuta per chiarire il corretto riparto delle competenze. È stato riconosciuto che la legge n. 96 del 2006 incide su una serie di ambiti materiali, alcuni di competenza legislativa residuale delle regioni (agricoltura e turismo), altri di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, tutela della salute), altri ancora di competenza legislativa esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente e del paesaggio, tutela della concorrenza). Le regioni, pertanto, allorquando la disciplina su cui intervengono incida sulle relative materie (di competenza legislativa statale esclusiva o concorrente), «devono uniformarsi unicamente ai principi, contenuti nella



legge n. 96 del 2006, i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato» (sentenze n. 96 del 2012 e n. 339 del 2007).

Come si è visto, la disposizione regionale in esame consente di realizzare interventi edilizi in zone agricole per finalità agrituristiche mediante utilizzo di volumetrie trasferite da altri lotti. Le richiamate previsioni afferiscono pertanto all'ambito materiale «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente.

4.– È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio.

4.1.– Viene innanzitutto in rilievo il denunciato contrasto della disposizione regionale impugnata con l'art. 3 della legge n. 96 del 2006, rubricato «Locali per attività agrituristiche». Al comma 1 esso stabilisce che «[p]ossono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo». La possibilità di destinare immobili a finalità agrituristiche viene così limitata non in funzione di criteri quantitativi o dimensionali, ma attraverso il riferimento a quei soli edifici che siano, anche in parte, «già esistenti nel fondo», escludendo pertanto che ne possano essere costruiti altri *ex novo*.

Questa Corte ha già affermato che l'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 costituisce un principio fondamentale nella materia «governo del territorio», che «pone un limite rigoroso, escludendo che possano essere destinati ad attività agrituristiche edifici costruiti *ad hoc*, non “già esistenti sul fondo” prima dell'inizio delle attività medesime». Ciò risponde all'esigenza di «prevenire il sorgere ed il moltiplicarsi di attività puramente turistiche, che finiscano con il prevalere su quelle agricole, [...] con l'effetto pratico di uno snaturamento del territorio, usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste per le vere e proprie attività ricettive connesse al prevalente esercizio dell'impresa agricola» (sentenza n. 96 del 2012).

La delimitazione posta dall'art. 3, comma 1, in esame garantisce, dunque, un ragionevole equilibrio tra l'attività turistica e ricettiva, da un lato, e l'indispensabile mantenimento della vocazione agricola del territorio e dell'ambiente rurale, dall'altro. Interventi di trasformazione del territorio che – pur rispettando gli strumenti urbanistici – si pongano in contrasto con il principio in esame comportano un'alterazione dell'ambiente agreste, a vantaggio delle esigenze del turismo e dell'attività ricettiva.



L'art. 3 della legge n. 96 del 2006 delimita dunque l'utilizzabilità degli edifici per finalità agrituristiche sotto un duplice profilo: da un lato, esso pone la condizione della necessaria "preesistenza" dell'edificio, o di una sua parte, rispetto all'inizio delle attività edificatorie; dall'altro lato, questa stessa condizione è riferita ad una precisa localizzazione sul territorio, là dove è stabilito che l'edificio utilizzabile per attività agrituristiche debba altresì essere ubicato «nel fondo».

4.2.– Ebbene, la disposizione regionale impugnata non risulta rispettosa delle condizioni poste dal legislatore statale nella norma evocata a parametro interposto.

Essa permette, infatti, l'utilizzo di volumetrie trasferite «all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti», permettendo dunque di destinare all'attività agrituristica volumetrie provenienti da fondi agricoli diversi ed esterni e anche non limitrofi, rispetto a quello in cui è svolta l'attività imprenditoriale. Infatti, nel consentire anche l'utilizzo di volumi trasferiti «all'interno del medesimo territorio comunale», la disposizione impugnata estende l'ambito territoriale di provenienza dei volumi che possono essere trasferiti: da quello corrispondente al fondo in cui è ubicata l'attività agrituristica – l'unico consentito dalla norma statale evocata quale parametro interposto – a quello dell'intero comune in cui tale fondo è localizzato.

Al riguardo va rilevato che, nella sua originaria formulazione, l'art. 17 della legge reg. Toscana n. 30 del 2003 ha dato puntuale attuazione al principio stabilito dall'art. 3 della legge n. 96 del 2006, prevedendo, alla lettera *b*) del comma 1, la possibilità di utilizzare per attività agrituristica – oltre ai «locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati», di cui alla lettera *a*) – anche «gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso».

D'altra parte, il medesimo art. 17, al comma 1, lettera *c*), numero 1) – attraverso il richiamo all'art. 71, comma 1, lettera *l*), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che a sua volta richiama l'art. 134, comma 1, lettera *l*), della stessa legge – già consentiva di utilizzare volumetrie derivanti da «interventi di sostituzione edilizia».

Ciò che rileva è che l'art. 17, comma 1, lettera *c*), numero 1), in esame, tramite i richiami sopra riferiti, già prevedeva – ancor prima della modifica introdotta dalla disposizione impugnata – che tali interventi potessero «comportare una diversa



collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente». Pertanto, la traslazione di volumetrie utilizzabili per finalità agrituristiche risultava già consentita. Deve tuttavia ritenersi che questa possibilità fosse riconosciuta solo all'interno del medesimo fondo agricolo.

Questo risulta dal fatto che il legislatore regionale, con la disposizione impugnata, innovando rispetto al passato, ha voluto espressamente consentire l'utilizzo di volumetrie provenienti da fondi che, pur essendo compresi nel territorio del medesimo comune e pur avendo la medesima destinazione agricola, hanno in origine una diversa ubicazione, esterna al fondo destinato all'attività agrituristica.

Questa estensione delle possibilità edificatorie a favore delle imprese agrituristiche si desume anche dai lavori preparatori della stessa legge reg. Toscana n. 15 del 2022. La relazione illustrativa che accompagna la relativa proposta di legge afferma espressamente che «[c]on le modifiche all'articolo 17 della l.r. 30/2003 si prevede che [...] i trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2 e all'articolo 72, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014, possano essere effettuati all'interno del comune o dei comuni limitrofi»: dunque, indipendentemente dalla originaria localizzazione dei volumi utilizzabili all'interno del fondo destinato all'attività agrituristica.

Con l'intervento legislativo oggetto di censura è stato quindi consentito l'utilizzo per finalità edificatorie di volumetrie "trasferite" provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l'attività agrituristica, in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 3 della legge n. 96 del 2006, che impone il requisito della preesistenza dell'edificio «nel fondo».

4.3.– Va inoltre sottolineato che la disciplina regionale impugnata si pone in contrasto con il medesimo principio anche sotto un ulteriore profilo. Essa consente infatti di utilizzare le volumetrie trasferite – oltre che per le addizioni volumetriche – anche per «interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti» e quindi per la realizzazione di strutture per definizione diverse e autonome rispetto a quelle originarie. In relazione a questa tipologia di interventi, va senz'altro escluso che sia soddisfatto il requisito della "preesistenza" degli edifici. Infatti, anche a prescindere dalla indeterminatezza della nozione di «prossimità», è questa stessa indicazione a dimostrare che si tratta di strutture necessariamente separate e distinte rispetto a quella originaria: in quanto tali, esse non possono qualificarsi come «già esistenti». Anziché



rispondere all'esigenza di recupero del patrimonio immobiliare esistente, i relativi interventi edilizi risultano volti ad ampliare l'area destinata all'attività agrituristica, in contrasto con il principio fondamentale posto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006.

4.4.– Infine, come evidenziato dal ricorrente, la disposizione regionale impugnata non specifica che il trasferimento di volume possa essere effettuato per una sola volta. Sia pure nei limiti di densità stabiliti dai piani urbanistici e territoriali, essa consente di realizzare interventi di ampliamento su edifici la cui volumetria era stata già aumentata.

Infatti, la disposizione impugnata – pur richiamando espressamente l'art. 71, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che per i trasferimenti di volumetrie fissa il limite quantitativo del 20 per cento del volume legittimamente esistente – non prevede il limite stabilito dal comma 1-*bis* del medesimo art. 71, che consente di eseguire gli interventi di addizione volumetrica per una sola volta.

Inoltre, il testo precedente dell'art. 71, comma 2, all'ultimo periodo stabiliva che «[i] volumi trasferiti non si cumulano tra di loro [...]». La nuova formulazione del comma 2 – introdotta dall'art. 25, comma 3, della legge della Regione Toscana 8 luglio 2016, n. 43 (Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011) – ha eliminato il previgente divieto e il cumulo deve ritenersi ora permesso. Ciò conferma la possibilità di realizzare plurimi trasferimenti di volumetrie, cumulabili tra di loro, sia pure nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici. In questo modo, vengono consentiti interventi di ampliamento su immobili la cui volumetria era stata già aumentata, eludendo così il limite posto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006, consistente nell'utilizzabilità dei soli «edifici [...] già esistenti».

4.5.– In definitiva quindi, gli utilizzi di volumetrie trasferite, consentiti dalla disposizione impugnata, si risolvono nell'estensione delle possibilità edificatorie per finalità agrituristiche e, quindi, in interventi di trasformazione del territorio agricolo che esorbitano dalle finalità di recupero del preesistente patrimonio immobiliare. Attraverso questa estensione, l'intervento regionale in esame è idoneo a determinare lo snaturamento di quanto “preesisteva” nel fondo e finisce per vanificare quella finalità di recupero del patrimonio immobiliare in zone agricole e di equilibrato bilanciamento tra

le esigenze del turismo e la tutela della vocazione agreste dei fondi, finalità che è a fondamento del limite previsto dal parametro interposto (sentenza n. 96 del 2012).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e in particolare dell'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006.

5.- Restano assorbite le ulteriori censure formulate dalla difesa statale in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché al principio di leale collaborazione.


PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2023.

Presidente



Redattore



Cancelliere




Depositata in Cancelleria il 13 APR. 2023

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, 13 APR. 2023



Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
(Dott. I. Di Bernardini)



SENTENZA N. 129

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giorgio	LATTANZI	Presidente
-	Aldo	CAROSI	Giudice
-	Marta	CARTABIA	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”
-	Giancarlo	CORAGGIO	”
-	Giuliano	AMATO	”
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Nicolò	ZANON	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”
-	Luca	ANTONINI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e dell'art. 5, comma 1, lettere *e*) e *p*), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61

(Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010), e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana nel procedimento vertente tra la Provincia di Grosseto e altre e la Regione Toscana e altri, con ordinanza del 7 maggio 2018, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Grosseto, dell'Unione Regionale delle Province Toscane (UPI Toscana) e della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Lorenzo Corsi per la Provincia di Grosseto e per l'Unione Regionale delle Province Toscane (UPI Toscana) e Lucia Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 7 maggio 2018 (reg. ord. n. 150 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere *p*) e *s*) della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e dell'art. 5, comma 1, lettere *e*) e *p*), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15

(Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015).

1.1.– Le disposizioni impugnate sono contenute nelle leggi regionali con le quali la Regione Toscana ha dato attuazione al riordino delle competenze delle Province previsto dall'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Quest'ultima legge, nel procedere ad un complessivo riassetto della geografia istituzionale repubblicana, che prevedeva il depotenziamento delle Province in "enti di area vasta" con conseguente ridefinizione delle loro attribuzioni, disponeva che le Province avrebbero mantenuto un nucleo ridotto di funzioni, definite "fondamentali" dall'art. 1, comma 85, mentre lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, avrebbero attribuito le funzioni provinciali diverse.

Nel provvedere a quanto di propria competenza, la Regione Toscana aveva fra l'altro allocato a sé tutte le funzioni già spettanti alle Province in materia di gestione dei rifiuti.

1.2.– Il giudizio principale era stato introdotto dalla Provincia di Grosseto, che aveva impugnato il Regolamento della Giunta regionale Toscana approvato con decreto del Presidente del 29 marzo 2017 n. 13/R – contenente disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale, in attuazione delle menzionate leggi regionali – e, con motivi aggiunti, la nota della Direzione Ambiente ed energia della Regione Toscana del 15 settembre 2017, avente ad oggetto «Funzioni trasferite alla Regione - Sanzioni amministrative». Di tali atti, l'ente ricorrente aveva chiesto l'annullamento per violazione di legge, deducendo, sotto diversi profili, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali che ne fungevano da presupposto.

Nel giudizio principale si era costituita la Regione Toscana, chiedendo il rigetto del ricorso; si erano inoltre costituiti il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i quali avevano chiesto al TAR di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme regionali donde promanavano gli atti impugnati, in relazione a taluni dei profili evidenziati dall'ente ricorrente; era infine intervenuta volontariamente l'Unione Regionale delle Province Toscane (UPI Toscana), aderendo alle richieste della ricorrente principale.

1.3.– Ad avviso del rimettente, le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di:

a) controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, di cui agli artt. 197, comma 1, lettera *a*), 242, comma 12, e 248, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente);

b) controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, di cui agli artt. 197, comma 1, lettera *b*), e 262, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006;

c) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 197, comma 1, lettera *c*), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti e 216, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Per un verso, infatti, le norme impugnate invaderebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuendo alla Regione funzioni amministrative attinenti alla gestione dei rifiuti che il legislatore statale, con le menzionate disposizioni del codice dell'ambiente, aveva già assegnato alle Province; di qui la dedotta violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera *s*), Cost.

Sussisterebbe, poi, violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera *p*), Cost., poiché gli interventi legislativi avevano ad oggetto «funzioni fondamentali delle Province», la cui modifica è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: l'art. 1, comma 85, lettera *a*), della legge n. 56 del 2014 aveva infatti mantenuto in capo alle Province le funzioni «in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza», definendole come “fondamentali” ed escludendole dagli interventi di riordino demandati allo Stato e alle Regioni.

Il rimettente osserva infine, quanto alla rilevanza della questione, che gli atti impugnati dalla Provincia di Grosseto incidono direttamente sulle tre competenze provinciali richiamate, e risulterebbero, pertanto, illegittimi ove la questione venisse accolta.

2.– La Provincia di Grosseto si è costituita in giudizio, il 19 novembre 2018, deducendo la fondatezza della questione sotto entrambi i profili prospettati.

Il 30 ottobre 2018 si è costituita anche l'Unione Regionale delle Province Toscane (UPI Toscana), interveniente volontaria nel giudizio principale, del pari deducendo la fondatezza della questione.

3.– Il 29 ottobre 2018 è intervenuta nel giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione relativa all'art. 5, comma 1, lettera *p*), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, sia dichiarata inammissibile e che, in ogni caso, tale questione e quella relativa all'art. 5, comma 1, lettera *e*) della medesima legge regionale, nonché all'art. 1, comma 1, lettera *d*), numero 1, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, siano dichiarate infondate.

3.1.– La Regione ha anzitutto eccepito l'irrelevanza, per la definizione del giudizio *a quo*, della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alle funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *p*), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, che non erano in alcun modo interessate dagli atti impugnati davanti al TAR.

3.2.– Quanto al merito delle censure, ha rilevato che la scelta di allocare presso di sé le funzioni già attribuite alle Province in materia di gestione dei rifiuti doveva essere valutata nel contesto della legge n. 56 del 2014, che aveva disciplinato il nuovo modello ordinamentale delle Province.

In tale ottica, la citata legge statale aveva ristretto il numero delle “funzioni fondamentali” delle Province, includendovi anche le funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ma limitatamente «agli aspetti di competenza».

Questa limitazione, ad avviso della Regione, valeva ad introdurre una sostanziale “delega in bianco” da esercitare in senso riduttivo, cioè tenendo conto del fatto che il processo di riordino era finalizzato alla prospettata soppressione delle Province; tant'è che il successivo Accordo Stato-Regioni, siglato in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, in attuazione della previsione normativa di riordino, aveva previsto che fossero mantenute in capo alle Province soltanto le «funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti», ovvero quelle «connaturate alle caratteristiche proprie» delle stesse, «essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento», secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 4, lettera *b*) della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Tali non potevano considerarsi, difettando dei predetti requisiti, le funzioni relative alla gestione dei rifiuti; nel caso di specie, peraltro, l'assegnazione non aveva avuto ad oggetto un aggregato di funzioni, ma puntuali attività amministrative riferite alla materia dei rifiuti e delle bonifiche, non riconducibili alla nozione di "funzione fondamentale".

3.3.– Inoltre, per il profilo attinente alla violazione della competenza legislativa in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», la Regione ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui in tale ambito «si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale» (viene richiamata la sentenza n. 259 del 2004), e ne ha inferito che debbano intendersi riservate alla competenza esclusiva dello Stato solo le disposizioni funzionali al mantenimento dei livelli minimi di tutela dell'ambiente fissati dalla legge statale, fra le quali non rientrerebbero quelle che attribuiscono agli enti territoriali funzioni amministrative in materia di ambiente, poiché non contengono alcuna previsione di carattere sostanziale e perciò non interferiscono con tali livelli.

4.– I restanti contraddittori nel giudizio principale non si sono costituiti in questa sede.

In prossimità dell'udienza, la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto hanno depositato memoria integrativa, rispettivamente il 25 e il 26 marzo 2019, insistendo nei rispettivi assunti.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 7 maggio 2018 (reg. ord. n. 150 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere *p*) e *s*) della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e dell'art. 5, comma 1, lettere *e*) e *p*), della legge

della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *p*) e *s*), della Costituzione.

Ad avviso del rimettente, le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di gestione dei rifiuti, e segnatamente attinenti:

a) al controllo ed alla verifica degli interventi di bonifica, nonché al monitoraggio ad essi conseguenti, di cui agli artt. 197, comma 1, lettera *a*), 242, comma 12, e 248, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente; da ora in poi anche: codice dell'ambiente);

b) al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, di cui agli artt. 197, comma 1, lettera *b*), e 262, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006;

c) alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 197, comma 1, lettera *c*), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti, e 216, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Allocando presso di sé tali funzioni in deroga alle previsioni del codice dell'ambiente che le attribuivano alle Province, la Regione avrebbe infatti invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», nonché quella in materia di «funzioni fondamentali delle Province», tali dovendosi intendere tutte le attribuzioni provinciali relative alla protezione dell'ambiente.

2.- Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Toscana, la quale ha eccepito il difetto di rilevanza della questione per la parte attinente all'attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica, in quanto estranea al contenuto degli atti impugnati nel giudizio principale.

Secondo la Regione, in particolare, il Regolamento della Giunta Regionale Toscana approvato con decreto del Presidente del 29 marzo 2017, n. 13/R, impugnato presso il TAR rimettente, disciplinerebbe le modalità di esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento limitatamente ai profili attinenti all'autorizzazione unica ambientale (AUA), all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e alle autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera; la successiva nota, pure impugnata nel giudizio principale, della Direzione Ambiente ed energia della Regione Toscana del 15 settembre 2017 riguarderebbe, invece, il solo aspetto dell'applicazione delle sanzioni amministrative per gli illeciti accertati in materia di rifiuti, regolamentando l'introito dei relativi proventi.

2.1.– L'eccezione, espressamente riferita dalla Regione Toscana al solo art. 5, comma 1, lett. p), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, ma estensibile anche alle altre norme censurate, è fondata.

Il Regolamento oggetto di impugnazione nel giudizio principale contiene, infatti, previsioni destinate a disciplinare «l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali e le modalità di attuazione delle procedure e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi in materia di: a) rifiuti, b) AUA, c) AIA, d) autorizzazioni generali all'emissione in atmosfera» (art. 1); ma al di là del generico riferimento al termine "rifiuti", esso non contiene alcuna disposizione che presenti profili di concreta attinenza con lo specifico settore delle attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica, così da giustificare la necessità di rimuovere, sotto tale profilo, gli effetti dell'atto impugnato.

Analoghe considerazioni valgono, poi, per la nota della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana del 15 settembre 2017, avente ad oggetto «Funzioni trasferite alla Regione – Sanzioni amministrative», il cui contenuto attiene ai profili della materiale riscossione delle sanzioni amministrative «in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati», senza alcuna specificazione in ordine ai concreti profili di interesse della Provincia ricorrente.

3.– Nel merito, la censura riferita all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. è fondata.

3.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dei rifiuti attiene alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che il richiamato disposto costituzionale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in tal senso, *ex plurimis*, sentenze n. 151 del 2018, n. 244 e n. 154 del 2016, n. 58 del 2015).

Assumono rilievo, in proposito, le caratteristiche obiettive dell'attività di gestione dei rifiuti: si è affermato, in particolare, che «[l]a scelta delle politiche da perseguire e degli strumenti da utilizzare in concreto per superare il ciclico riproporsi dell'emergenza rifiuti [...] è necessariamente rimessa allo Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva "in materia di tutela dell'ambiente"» (sentenza n. 244 del 2016).

3.2.– È ben vero che la materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», per la molteplicità dei settori di intervento, interferisce anche con altri interessi e competenze; e tuttavia, la disciplina fissata con legge dello Stato riveste carattere di piena trasversalità rispetto alle eventuali attribuzioni regionali.

Le Regioni, pertanto, mantengono una competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, ma la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (così, *ex plurimis*, con riferimento allo specifico settore dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, sentenza n. 58 del 2015).

3.3.– La trasversalità della legislazione statale caratterizza, dunque, anche le disposizioni di natura organizzativa, con le quali lo Stato alloca le funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente.

Il coinvolgimento delle Regioni e delle Province è infatti previsto dal legislatore, ma in un'ottica cooperativa di integrazione e attuazione della disciplina statale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (sentenza n. 215 del 2018).

Tali principi assumono rilevanza fondamentale nell'impianto costituzionale, evidenziando come la cura degli interessi connessi all'ambiente non si limiti alla definizione degli obiettivi di protezione, all'attuazione di politiche ambientali ed alla gestione del territorio, ma giunga all'individuazione di specifiche competenze amministrative, il cui riparto si presta ad essere inquadrato nell'ambito di una necessaria differenziazione dei diversi attori, i cui rispettivi ruoli vanno coordinati nella prospettiva di una maggiore adeguatezza dell'intervento.

Anche le disposizioni di natura organizzativa, pertanto, quantunque prive di carattere sostanziale, integrano quei “livelli di tutela uniforme” che non ammettono deroga da parte del legislatore regionale.

Pertanto, esse fungono da limite alla normativa delle Regioni, le quali devono mantenere la propria legislazione negli ambiti dei vincoli posti dal legislatore statale, e non possono derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, in modo tale da determinarne un affievolimento o una minore efficacia.

3.4.– Nello specifico settore della gestione del ciclo dei rifiuti, il codice dell’ambiente, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s) Cost., contiene numerose disposizioni di natura organizzativa, prevedendo le competenze di vari organi.

Accanto alle funzioni amministrative statali, essenzialmente di indirizzo, e a quelle dei Comuni e delle autorità d’ambito, di carattere prevalentemente gestionale, esso attribuisce ampie competenze di pianificazione ed amministrazione alle Regioni (art. 196, nel testo modificato dall’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69»), nonché talune specifiche competenze amministrative alle Province (art. 197, nel testo modificato dall’art. 2, comma 27, del decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», e dall’art. 19 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»).

In particolare, il codice dell’ambiente suddivide le competenze delle Regioni e quelle delle Province affidando alle prime «la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del piano dei rifiuti» (art. 196, comma 1, lettera a), nonché le «attività di regolamentazione della gestione dei rifiuti» (art. 196, comma 1, lettera b) e alle seconde «il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti» (art. 197, comma 1, lettera b); alle Regioni sono inoltre attribuite «l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate» (art. 197, comma 1, lettera c), mentre alle Province spettano «il controllo e la

verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguente» (art. 197, comma 1, lettera *a*).

3.5.– Per espressa previsione dell’art. 197, comma 1, cod. ambiente, l’attribuzione di funzioni amministrative alle Province costituisce «attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali». Quest’ultimo, tuttavia, nella parte relativa alle Province ha subito incisive modifiche in seguito all’approvazione della legge n. 56 del 2014.

Detta legge, infatti, ha ridefinito la Provincia quale «ente di area vasta», preposto essenzialmente a funzioni di coordinamento, riducendo notevolmente il perimetro delle funzioni ad essa attribuite e modificandone coerentemente la composizione degli organi (elezione del Consiglio provinciale da parte dei Consiglieri comunali, cancellazione delle Giunte e degli assessori e previsione del Presidente, scelto fra i Sindaci del territorio, come unico organo esecutivo).

Nelle intenzioni del legislatore, tale ridefinizione era collegata all’approvazione della riforma costituzionale elaborata nel corso della precedente legislatura, che prevedeva, fra l’altro, la soppressione delle Province; lo si evince con chiarezza dal disposto dell’art. 1, comma 51, della legge n. 56 del 2014, a mente del quale «in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge».

In tale ottica, il rimettente ha sostenuto che la mancata approvazione della riforma, determinata dagli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, avrebbe determinato l’esaurimento della funzione della legge n. 56 del 2014 e il ritorno alla tradizionale configurazione dell’ente Provincia, assumendo, in particolare, che dovrebbero ritenersi «sostanzialmente superati» gli accordi intervenuti in attuazione della stessa legge per il riassetto delle funzioni “non fondamentali” delle Province. La Corte rileva, tuttavia, che non vi sono elementi per negare la perdurante vigenza, nell’ordinamento degli enti locali, dell’assetto delle funzioni delle Province tracciato dalla legge n. 56 del 2014.

3.6.– Questa Corte ha già avuto modo di precisare che tale intervento legislativo conserva piena efficacia quanto al «dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni» delle Province, che continuano ad esistere quali enti territoriali «con funzioni di area vasta», ed «ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione di enti

locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale» (sentenza n. 50 del 2015, successivamente richiamata dalla sentenza n. 143 del 2016 per gli aspetti relativi alla riduzione delle risorse finanziarie assegnate alle Province).

3.7.– Per affrontare la questione sottoposta a questa Corte è necessario, quindi, riferirsi all'art. 1, commi 85, 86, 87 e 89, della citata legge n. 56 del 2014.

Il primo di tali commi individua le «funzioni fondamentali» da mantenere in capo alle amministrazioni provinciali, annoverando fra queste, al punto *a*), la «tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza».

L'espressione è generica, ma non può che richiamarsi alla menzionata disciplina delle competenze che il cod. ambiente attribuisce alle varie amministrazioni.

La Regione Toscana ha evidenziato, al riguardo, l'opportunità di un riferimento anche ai contenuti che, sulla base della procedura attivata dallo stesso comma 89, vengono assegnati ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati previa apposite deliberazioni della Conferenza unificata, che fissano i criteri generali per il trasferimento alle Regioni o ai Comuni delle funzioni già spettanti alle Province; ha richiamato, in particolare, l'accordo in Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, recepito dal d.P.C.m. 26 settembre 2014 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 2014, n. 263), a mente del quale «Stato e Regioni attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze» (punto 9, lettera *a*); ha richiamato, inoltre, gli accordi organizzativi in sede regionale fra Regioni ed enti locali, ai quali avrebbero partecipato le stesse Province toscane.

In tal senso, ad avviso della Regione, si sarebbero attivate forme di delegificazione e di conseguente “delega” ad atti regionali.

Tale assunto non può essere condiviso.

Mentre, infatti, con riferimento ad altre competenze amministrative in materia ambientale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, conseguente all'accordo in Conferenza unificata, ha lasciato spazio all'attività legislativa ed amministrativa regionale, altrettanto non può dirsi per le funzioni contemplate dalle norme impugnate, che il cod. ambiente riserva espressamente alle amministrazioni provinciali.

Le norme contenute nel cod. ambiente, infatti, per espressa previsione dell'art. 3-*bis* «possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica»; e la mancanza di tale dichiarazione espressa nella

legge n. 56 del 2014 non può essere colmata né dagli interventi legislativi regionali, né dalle intese intervenute nella Conferenza unificata.

3.8.– Le disposizioni impugnate, nella parte in cui allocano presso la Regione Toscana funzioni amministrative già attribuite alle Province dalle richiamate previsioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, si pongono dunque in contrasto con la regola di competenza stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Conseguentemente, sussiste il denunciato vizio di legittimità costituzionale.

3.9.– Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e dell'art. 5, comma 1, lettere *e*) e *p*), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 1, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, e dell'art. 5,

comma 1, lettere e) e p), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, ..28 MAG 2019.....



Il Cancelliere

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Si attesta che la presente costituisce copia conforme all'originale cartaceo pervenuto al Tribunale in data odierna unitamente alla copia del fascicolo processuale
Fi, 03/06/2019
Giuseppina Grimani



GRIMANI
GIUSEPPINA
03.06.2019
12:00:27 UTC



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **229/2022**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **SCIARRA** - Redattore **BARBERA**

Udienza Pubblica del **04/10/2022** Decisione del **06/10/2022**

Deposito del **15/11/2022** Pubblicazione in G. U. **16/11/2022**

Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Toscana 30/12/2020, n. 101.

Massime:

Atti decisi: **ric. 10/2021**

SENTENZA N. 229

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi

straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-3 marzo 2021, depositato in cancelleria il 2 marzo 2021, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 2), punto 2), della delibera della Corte del 23 giugno 2022, e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 2 marzo 2021 (reg. ric. 10 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009).

La disposizione impugnata, nel modificare l'art. 3-bis della legge della Regione Toscana 8 maggio 2009, n. 24 recante «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» (d'ora in avanti: Piano casa per la Toscana), estende alle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie già previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale dal citato art. 3-bis, che consente interventi di addizione volumetrica o sostituzione edilizia, con un incremento massimo del venti per cento della superficie utile lorda (gli artt. 3 e 4 disciplinano invece le misure straordinarie sugli edifici abitativi).

Nell'illustrazione delle censure, il ricorrente menziona anche l'art. 2 della legge regionale impugnata che, nel modificare l'art. 7, comma 2, del Piano casa per la Toscana, introduce per tutte le misure straordinarie una proroga di due anni del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari, quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o la richiesta del permesso di costruire, slittato al 31 dicembre 2022. Il termine originario (fissato al 31 dicembre 2010) era già stato oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali disposta sino al 31 dicembre 2020 dall'art. 6 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 74 (Legge di stabilità per l'anno 2019).

1.1.- Con il primo motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea sul paesaggio.

Risulterebbe lesa la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in quanto la normativa impugnata – nel derogare in via generale agli strumenti urbanistici – consentirebbe che gli interventi edilizi su unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio vengano realizzati anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico, approvato in Toscana con delibera del Consiglio regionale n. 27 marzo 2015, n. 37, recante «Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico.

Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)».

Questo perché la norma oggetto di censura ometterebbe di richiamare espressamente i principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico sanciti dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e, al contempo, non conterrebbe alcuna clausola di salvaguardia delle previsioni del piano paesaggistico, che all'epoca dell'entrata in vigore del Piano casa per la Toscana non era stato ancora approvato.

Ad avviso della difesa statale, la realizzazione di rilevanti interventi di trasformazione del territorio in deroga alla pianificazione urbanistica avverrebbe, quindi, senza alcuna garanzia che gli stessi siano conformi alle previsioni del piano paesaggistico, la cui revisione potrebbe avvenire solo con nuova intesa (art. 143, comma 2, cod. beni culturali); nel caso in esame, infatti, rileverebbe una modifica unilaterale, attesa l'estensione del Piano casa per la Toscana in assenza di previa concertazione con lo Stato.

In proposito, il ricorrente evidenzia che, per espressa previsione normativa, il piano paesaggistico dovrebbe provvedere alla «individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela» (art. 143, comma 1, lettera g, cod. beni culturali), eventualmente indicando le «linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti» (art. 143, comma 8, cod. beni culturali).

È, dunque, in virtù di tali disposizioni che il miglioramento del riutilizzo degli edifici aventi destinazione commerciale al dettaglio avrebbe dovuto trovare la propria disciplina all'interno del piano paesaggistico, che segnerebbe il naturale esaurimento delle normative regionali applicative del cosiddetto Piano casa. Questo per evitare che in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le singole trasformazioni vengano valutate in modo parcellizzato, dovendo il loro vaglio avvenire nell'ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato, specificatamente demandata al piano paesaggistico, che detta le linee fondamentali di tutela del territorio.

Il ricorrente sostiene che la deroga al piano paesaggistico ad opera della disposizione impugnata troverebbe conferma anche in quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del Piano casa per la Toscana che, nell'escludere dal proprio ambito applicativo i beni culturali e alcuni beni paesaggistici (centri storici e immobili collocati nelle aree naturali protette), avvalorerebbe la realizzabilità degli interventi straordinari in relazione a tutti gli altri beni paesaggistici e, inoltre, a buona parte del paesaggio non vincolato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri esclude, inoltre, che possa essere ravvisata una clausola di salvaguardia delle previsioni del piano paesaggistico nel comma 1 del richiamato art. 5, in base al quale «[g]li interventi edilizi di cui agli articoli 3, 3-bis e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti». In particolare, tale previsione si limiterebbe soltanto a riconoscere la generica finalità di assicurare l'integrazione del manufatto nel contesto in cui si colloca, senza peraltro che siano definiti i parametri valutativi di tale finalità.

Quanto alla rilevanza della Convenzione europea del paesaggio, il ricorrente osserva che la medesima tutela il paesaggio nella sua interezza, sia i beni soggetti a vincolo, sia quelli non vincolati. In proposito, vengono richiamati gli artt. 5 e 6 di detta Convenzione, secondo cui il territorio dovrebbe essere oggetto di pianificazione e specifica considerazione anche per quanto concerne le aree non tutelate. Tali prescrizioni sarebbero confluite nell'art. 135 cod. beni culturali, in base al quale le Regioni sono tenute alla pianificazione paesaggistica dell'intero territorio, con riqualificazione delle aree compromesse o degradate.

Per l'effetto, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'inderogabilità del piano paesaggistico non sarebbe garantita neppure per le aree non vincolate: la disposizione impugnata consentirebbe infatti interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici, anche nella parte in cui gli stessi recepiscono gli indirizzi e le direttive del piano paesaggistico cui sono tenuti a conformarsi.

In definitiva, in evidente contrapposizione con il carattere transitorio ed eccezionale della normativa sul Piano casa, volta a sostenere il settore dell'edilizia per un periodo temporalmente limitato, la Regione Toscana avrebbe stabilizzato tale misura straordinaria, prorogandola e addirittura estendendone l'applicazione agli immobili destinati al commercio al dettaglio. Ciò sarebbe accaduto nonostante l'avvenuta approvazione del piano paesaggistico regionale d'intesa con lo Stato, posto al vertice della gerarchia dei piani.

Di conseguenza, l'intervento unilaterale della Regione sarebbe, ad avviso del ricorrente, lesivo della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio e del principio di necessaria co-pianificazione tra Stato e regioni.

Per altro verso, l'estensione della disciplina derogatoria, in quanto tale soggetta a stretta interpretazione, anche a edifici a destinazione commerciale, concorrerebbe – unitamente alle reiterate proroghe disposte dal legislatore regionale – al risultato di accrescere enormemente, per sommatoria, il numero degli interventi assentibili, così aggravando la compressione dell'interesse alla tutela del paesaggio, al di fuori di qualsiasi visione unitaria del territorio.

La diminuzione del livello della tutela ambientale determinerebbe, dunque, il contrasto con l'art. 9 Cost., che sancisce la rilevanza della tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto; nella medesima prospettiva, risulterebbe violato anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla richiamata Convenzione europea del paesaggio.

1.2.– Con il secondo motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto le continue proroghe pluriennali unitamente all'estensione degli interventi in deroga ad una ulteriore tipologia di edifici avrebbero reso stabile una misura temporanea, in evidente contrasto con il carattere straordinario ed eccezionale della disciplina del Piano casa.

L'ampliamento di siffatta disciplina derogatoria sarebbe manifestamente irragionevole, anche perché si porrebbe al di fuori di qualsivoglia valutazione unitaria del territorio. Ciò in violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio, sotteso all'intero impianto della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), secondo il quale gli interventi di trasformazione edilizia sono consentiti soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica, che esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale.

Inoltre, l'estensione delle misure straordinarie ad opera della disposizione impugnata sarebbe vieppiù irragionevole, poiché intervenuta al di fuori della pianificazione paesaggistica, che dovrebbe costituire la sede necessaria di valutazione del corretto inserimento degli interventi edilizi nei contesti sottoposti a tutela.

La stabilizzazione del Piano casa per effetto di un intervento unilaterale della Regione Toscana, in quanto contrastante con il principio di necessaria co-pianificazione tra Stato e regioni, determinerebbe infine anche la violazione del principio di leale collaborazione.

2.– Il 6 aprile 2021, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o non fondato.

2.1.– In primo luogo, viene eccepita l'inammissibilità delle questioni promosse con il secondo motivo di ricorso, in quanto non sarebbe stato impugnato l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, che prevede la proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione di tutti gli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. Ciò sarebbe stato necessario, in quanto le questioni indicate sarebbero incentrate sulla stabilizzazione delle misure straordinarie previste dal Piano casa per la Toscana, che il ricorrente ricollegerebbe sia all'estensione degli interventi in deroga disposta dall'art. 1 della legge regionale impugnata, sia alla proroga introdotta dall'art. 2 della medesima legge.

2.2.– Nel merito, in riferimento al dedotto contrasto con gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. e con il principio di leale collaborazione, la resistente esclude che gli interventi straordinari previsti dal Piano casa per la Toscana, come emendato dalla disposizione impugnata, possano essere realizzati in deroga alle previsioni del piano paesaggistico.

A sostegno di tale interpretazione, viene invocato l'art. 5 della legge reg. Toscana n. 24 del 2009 che, al comma 2, esclude espressamente l'ammissibilità degli interventi straordinari con riguardo a molti beni soggetti alla pianificazione paesaggistica (centri storici e immobili collocati nelle aree naturali protette) e, al comma 1, sancisce comunque in termini generali che gli interventi del Piano casa perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri paesaggistici e ambientali in cui sono inseriti.

Al riguardo, la Regione resistente precisa che il richiamo ai valori paesaggistici contenuto nel citato comma 1 è da intendersi quale rinvio "mobile", riferito quindi alla disciplina paesaggistica regionale via via vigente nel tempo, a nulla rilevando che la legge della reg. Toscana n. 24 del 2009 sia antecedente all'approvazione del piano paesaggistico regionale, avvenuta nel 2015.

In ogni caso, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel piano paesaggistico regionale, le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente in contrasto con esse non troverebbero più applicazione per il meccanismo della prevalenza di queste ultime (artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali), da ritenersi operante a prescindere dal richiamo del piano da parte delle leggi regionali.

La resistente deduce, altresì, che la disposizione impugnata non inciderebbe sull'applicazione della normativa generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni per la tutela paesaggistica, di talché in sede di rilascio dell'autorizzazione suddetta non potrebbero essere assentiti interventi non ammessi dal piano paesaggistico.

In tale prospettiva, l'art. 5, comma 2, della legge reg. Toscana n. 24 del 2009 – nella parte in cui esclude la realizzabilità degli interventi straordinari con riferimento a determinati beni paesaggistici – non andrebbe inteso, come sostenuto dal ricorrente, nel senso di ammettere sempre e comunque tali interventi per le residue tipologie di beni vincolati. Con tale disposizione, infatti, nell'esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia del governo del territorio, il legislatore regionale avrebbe vietato per gli immobili ivi indicati gli interventi edilizi straordinari anche in assenza di vincoli di inedificabilità di carattere paesaggistico, con ciò andando ad introdurre una tutela ulteriore rispetto a quella attinente al paesaggio.

In riferimento all'ulteriore rilievo contenuto nel ricorso circa la potenziale derogabilità del piano paesaggistico anche con riguardo alle aree non soggette a vincolo paesaggistico, la Regione Toscana evidenzia che l'obbligo della co-pianificazione Stato-Regione varrebbe unicamente con riferimento ai beni soggetti al vincolo paesaggistico, con conseguente non fondatezza della tesi circa la necessità della valutazione complessiva della trasformazione del contesto tutelato.

Parimenti, gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio non avrebbero dovuto trovare la loro disciplina all'interno del piano paesaggistico, che tra i suoi contenuti obbligatori e facoltativi (art. 143 cod. beni culturali) non contempla la regolamentazione delle trasformazioni edilizie sugli immobili.

In definitiva, sarebbero destituite di ogni fondamento anche le censure attinenti alla violazione dell'art. 9 Cost. e al contrasto con il principio di leale collaborazione, non risultando violato alcun obbligo di pianificazione congiunta.

2.3.– Quanto alle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la Regione Toscana esclude che la legge regionale impugnata abbia stabilizzato le misure straordinarie del Piano casa, in violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando il carattere temporaneo delle finalità indicate nel preambolo del testo legislativo, ovvero a favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni causata dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia.

Lo stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 avrebbe determinato la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, compresi quelli di esame dei titoli abilitativi, con la conseguenza che il legislatore regionale avrebbe ritenuto «doveroso, logico e razionale concedere la proroga di un anno [recte: di due anni] del termine previsto dall'art. 7, secondo comma, della L.R. n. 24 del 2009».

Con specifico riferimento all'estensione degli interventi in deroga, la resistente invoca altresì la finalità di fronteggiare la crisi del settore del commercio al dettaglio, anch'esso duramente colpito dall'emergenza pandemica.

3.– In prossimità delle udienze dell'8 marzo e del 13 settembre 2022, successivamente rinviate, le parti hanno depositato memorie illustrative.

3.1.– Con memoria del 15 febbraio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le proprie argomentazioni in ordine alla prospettata illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

3.2.– Analogamente, con memoria depositata il 3 agosto 2022, la Regione Toscana ha confermato le proprie difese, richiamando la sopravvenuta sentenza n. 187 del 2022 di questa Corte, che avrebbe escluso la necessità di richiamare il piano paesaggistico e il codice di settore ad opera di una norma regionale, incidente sull'assetto del territorio, quando la stessa sia stata adottata da Regione munita di piano paesaggistico.

3.3.– All'udienza pubblica del 4 ottobre 2022, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso depositato il 2 marzo 2021 (reg. ric. n. 10 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020.

La disposizione impugnata, nel modificare l'art. 3-bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il cosiddetto Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie già previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale dal citato art. 3-bis, che consente interventi di addizione volumetrica o sostituzione edilizia, con

un incremento massimo del venti per cento della superficie utile lorda (gli artt. 3 e 4 disciplinano invece le misure straordinarie sugli edifici abitativi).

Nell'illustrazione delle censure, il ricorrente menziona anche l'art. 2 della legge regionale impugnata che, nel modificare l'art. 7, comma 2, del Piano casa per la Toscana, introduce per tutte le misure straordinarie una proroga di due anni del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari, quali la SCIA, o la richiesta del permesso di costruire, slittato al 31 dicembre 2022. Il termine originario (fissato al 31 dicembre 2010) era già stato oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali disposta, sino al 31 dicembre 2020, dall'art. 6 della legge reg. Toscana n. 74 del 2018.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. e del principio di leale collaborazione, deducendo quali parametri interposti gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché gli artt. 5 e 6 della Convenzione europea sul paesaggio.

2.1.– Il ricorrente sostiene anzitutto che la disposizione impugnata violi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in quanto – nel derogare in via generale agli strumenti urbanistici – consentirebbe che gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio vengano realizzati anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico, approvato in Toscana con delibera del Consiglio regionale n. 37 del 2015, con ulteriore violazione dell'art. 9 Cost., a causa della compromissione della tutela ambientale che ne conseguirebbe.

Questo perché la norma oggetto di censura ometterebbe di richiamare espressamente il vincolo di elaborazione congiunta tra Stato e Regione Toscana, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico sancito dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e, al contempo, non conterrebbe alcuna clausola di salvaguardia delle previsioni del piano paesaggistico, che all'epoca dell'entrata in vigore del Piano casa per la Toscana non era ancora stato approvato.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, l'efficacia derogatoria al piano paesaggistico ad opera della disposizione impugnata troverebbe conferma in quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del Piano casa per la Toscana che, nell'escludere dal proprio ambito applicativo i beni culturali e alcuni beni paesaggistici (centri storici e immobili collocati nelle aree naturali protette), avvalorerebbe la realizzabilità degli interventi straordinari in relazione ai rimanenti beni vincolati, oltre che a buona parte del paesaggio non vincolato.

2.2.– In secondo luogo, sarebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 5 e 6 della citata Convenzione europea del paesaggio, secondo cui il territorio dovrebbe essere oggetto di pianificazione e specifica tutela anche per quanto concerne le aree non vincolate.

Tali prescrizioni sarebbero confluite nell'art. 135 cod. beni culturali, che imporrebbe alle regioni la pianificazione dell'intero territorio, con riqualificazione delle aree compromesse o degradate, anche se non soggette a vincolo.

Di conseguenza, l'inderogabilità del piano paesaggistico non sarebbe garantita –secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – neppure per le aree non vincolate. Invero, la disposizione impugnata consentirebbe interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici, anche nella parte in cui recepiscono gli indirizzi e le direttive del piano paesaggistico cui sono tenuti a conformarsi.

2.3.– Infine, la compromissione della pianificazione paesaggistica, soggetta al principio di congiunta elaborazione tra Stato e regione, lederebbe il principio di leale collaborazione, perché in contraddizione con l'approvazione, da parte della Regione Toscana, del piano paesaggistico nel 2015.

2.4.– Le questioni di legittimità costituzionale, in quanto strettamente connesse, possono essere esaminate in una prospettiva unitaria.

Esse si incentrano sulla deroga alla pianificazione paesaggistica e all'obbligo di pianificazione congiunta, censurata in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., e al principio di leale collaborazione.

2.5.– La tutela ambientale e paesaggistica – gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto – «costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali» (sentenza n. 201 del 2021; nonché, da ultimo, sentenze n. 187 e n. 106 del 2022).

Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta, dunque, attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti (da ultimo, sentenze n. 187, n. 45 e n. 24 del 2022, n. 219 e n. 74 del 2021).

La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e regione (art. 135, comma 1, terzo periodo, cod. beni culturali), la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, la sua non derogabilità da piani o progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, come sancito dall'art. 145, comma 3, cod. beni culturali (ex plurimis, sentenze n. 187 e n. 45 del 2022 e n. 261 del 2021).

Sulla base di tale premessa, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell'esercizio di proprie competenze – siano esse residuali o concorrenti – «adottare normative che derogano o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche» (sentenza n. 74 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 24 del 2022, n. 141 e n. 54 del 2021, n. 240 del 2020, n. 86 del 2019, n. 178, n. 68 e n. 66 del 2018).

In considerazione di tali presupposti, ripetutamente affermati (sentenze n. 187 del 2022, n. 201, n. 124, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021 e n. 189 del 2016), questa Corte ha statuito che l'omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non determina di per sé l'illegittimità costituzionale della disposizione, ogni volta che quest'ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione e non abbia quindi l'effetto di sottrarre interventi urbanistici o edilizi alle previsioni del codice di settore e del piano paesaggistico, «dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario» (sentenza n. 24 del 2022).

Nella sentenza n. 124 del 2021, questa Corte ha fatto applicazione dell'indicato principio con riferimento ad una norma regionale che, seppur non attuativa della disciplina del Piano casa, derogava in via generale agli strumenti di pianificazione urbanistica. In tale pronuncia, nel sancire che il principio di prevalenza della tutela paesaggistica può ritenersi violato solo a fronte di disposizioni regionali che contengono deroghe espresse a disposizioni specifiche del codice di settore (ex multis sentenze n. 141, n. 74 e n. 54 del 2021), questa Corte ha precisato che la norma regionale che deroghi in via generale agli strumenti di pianificazione urbanistica non integra di per sé anche una deroga alle prescrizioni del richiamato Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tal caso, infatti, occorre rifarsi al dato testuale e sistematico della disposizione regionale, al fine di verificare se la stessa deroghi esplicitamente al codice di settore, risultando peraltro del tutto irrilevante che quest'ultimo non sia oggetto di espresso richiamo.

Con la sentenza di questa Corte n. 170 del 2021, il medesimo principio ha trovato applicazione proprio con riguardo a disposizioni regionali attuative della disciplina del Piano casa, che – in quanto attinenti alla

normativa urbanistica ed edilizia – vanno ascritte alla competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di «governo del territorio», ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma terzo, Cost. (su quest'ultimo aspetto, sentenza n. 217 del 2020).

La richiamata sentenza n. 170 del 2021 ha affermato che una disciplina regionale volta ad ampliare, mediante proroga, il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica non interferisce per ciò solo con il diverso profilo della tutela del paesaggio: invero, il «valore unitario e prevalente della pianificazione paesaggistica [...] mantiene intatta la sua forza imperativa anche con riguardo alle leggi regionali attuative del “piano casa”, piano che, pur nelle sue differenti versioni, deve essere sottoposto a stretta interpretazione per quel che attiene alla sua portata derogatoria».

È alla luce di tali principi che si devono ora vagliare le censure oggetto del primo motivo di ricorso.

2.6. – Le questioni non sono fondate, nei termini di seguito precisati.

2.7.– Sulla base della giurisprudenza appena citata, non è condivisibile l'assunto del ricorrente per cui l'omesso richiamo da parte della legge regionale impugnata del piano paesaggistico e delle previsioni di tutela del codice di settore equivalga a una deroga, con la conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ambiente e dei beni culturali.

Tale giurisprudenza costituzionale ha peraltro trovato recente conferma nella sentenza n. 187 del 2022, invocata dalla difesa regionale, nel cui ambito ne è stata precisata la portata con riferimento alle regioni, quale è la Regione Toscana, munite di piano paesaggistico. Si è dapprima ribadito il menzionato principio per cui l'omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non ne determina di per sé l'illegittimità costituzionale, ogni volta che quest'ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione. La sentenza indicata ha altresì specificato che «[è] però evidente che tale conclusione presuppone che la pianificazione paesaggistica sia vigente, perché in tal caso essa è immediatamente prevalente su eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici. Viceversa, quando [...] il piano paesaggistico manca, occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con tale pianificazione. Non perché la Regione non possa in nessun caso attivare le proprie competenze legislative, ma perché va evitato il rischio che esse, afferendo [...] al governo del territorio, permettano il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica».

La circostanza che la Regione Toscana sia dotata di piano paesaggistico è, dunque, sufficiente ad escludere la necessità di un rinvio esplicito sia al codice di settore, sia al piano paesaggistico.

Inoltre, non risultano in alcun modo derogate dalla legge regionale sul Piano casa, come modificata dalla norma impugnata, le disposizioni che richiedono per la realizzazione degli interventi edilizi il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per l'effetto, la norma oggetto di censura ben può essere intesa – in termini compatibili con l'ordinamento costituzionale – nel senso di includere il rispetto del codice di settore e delle invocate prescrizioni in esso contenute (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali), tra cui il principio di prevalenza del piano paesaggistico, che deve ritenersi operante anche in assenza di esplicita clausola di salvaguardia.

Una volta escluso che la normativa impugnata possa pregiudicare, in violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., le prescrizioni recate o riservate al piano paesaggistico, che concerne l'intero territorio regionale, ne deriva la non fondatezza della censura che, richiamando la Convenzione europea sul paesaggio, lamenta – in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. – la compromissione delle aree non oggetto di vincolo.

Allo stesso modo, si rivelano non fondati i profili di illegittimità costituzionale legati alla violazione del principio di leale collaborazione.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, infine, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

La disposizione impugnata contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto l'estensione degli interventi in deroga ad una ulteriore tipologia di edifici, con ulteriore ampliamento delle premialità volumetriche, unitamente alle continue proroghe pluriennali disposte dal legislatore regionale, avrebbe reso stabile una misura invece concepita come temporanea, in evidente contrasto con il carattere straordinario ed eccezionale della disciplina del Piano casa.

La portata di siffatta disciplina derogatoria sarebbe – sempre ad avviso della difesa statale – manifestamente irragionevole, anche perché si porrebbe al di fuori di qualsivoglia valutazione unitaria del territorio da parte delle amministrazioni. Ciò in violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio, sotteso all'intero impianto della legge urbanistica e sue successive modificazioni, secondo il quale gli interventi di trasformazione edilizia sarebbero consentiti soltanto nel quadro delle procedure di pianificazione urbanistica, sia di livello regionale sia di livello locale, che esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale.

Il ricorrente prospetta, inoltre, un ulteriore profilo di irragionevolezza riferibile al possibile contrasto della normativa regionale, che consente la deroga agli strumenti urbanistici, con il principio di prevalenza del piano paesaggistico regionale, al quale i piani subordinati devono necessariamente conformarsi. La possibile deroga a questi ultimi, che hanno l'obbligo di recepire le prescrizioni inderogabili del piano e che fanno propri gli indirizzi e le direttive dello stesso, potrebbe infatti tradursi nella deroga al Piano paesaggistico regionale approvato nel 2015. Ciò sarebbe in sé contraddittorio, e quindi irragionevole, in quanto, da una parte, la Regione approva il piano paesaggistico e, dall'altra, reitera ed anzi amplia la portata di disposizioni eccezionali derogatorie al piano stesso.

3.1.– La Regione Toscana eccipe l'inammissibilità delle questioni, in quanto il ricorrente, in luogo dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, che prevede la proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione di tutti gli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, si sarebbe limitato ad impugnare il solo art. 1 della medesima legge regionale, relativo all'estensione degli interventi in deroga.

3.2.– Questa Corte, al fine di valutare la predetta eccezione, non può esimersi dal rilevare – in ciò aderendo alle obiezioni sollevate nella memoria del Presidente del Consiglio dei ministri – che reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l'imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Difatti, proprio con riguardo ad alcune legislazioni regionali sul cosiddetto Piano casa – vale a dire a quelle sole che, tra le molte altre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha deciso negli anni di impugnare in via principale – questa Corte ha già sottolineato che «[i] prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio, presenta un innegabile rilievo» (sentenze n. 24 del 2022 e n. 170 del 2021). Inoltre, la previsione di «interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica» (sentenza n. 24 del 2022; nello stesso senso sentenza n. 219 del 2021).

Resta fermo quindi che un ripetuto protrarsi delle proroghe si presume irragionevole, posto che tende nel tempo a rendere definitiva una disciplina nata come transitoria.

Tale prolungato e più volte ripetuto protrarsi delle proroghe espone a rischio il buon andamento dell'azione amministrativa nella tutela del territorio e nello sviluppo urbanistico, consegnandola ad una dimensione perennemente instabile e precaria.

Del resto, sin dalla sua formulazione originaria, è proprio l'art. 1 del Piano casa per la Toscana a presupporre che «[l]a presente legge ha carattere straordinario», in conformità alla disciplina nazionale relativa al Piano casa.

3.3.– Dette considerazioni, tuttavia, non afferiscono al contenuto precettivo della disposizione impugnata.

Con il richiamato art. 1, infatti, il legislatore toscano ha esteso l'oggetto degli interventi in deroga, rispetto alla previgente disciplina, fino a ricomprendere determinate unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio. Tale previsione investe, perciò, il contenuto dell'attività in deroga, ma non l'efficacia temporale di quest'ultima, che viene invece, come detto, disciplinata dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020; disposizione, questa, non impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa norma, anche con riferimento agli interventi ai quali si riferisce l'art. 1 impugnato, permette la presentazione della SCIA, o la richiesta del permesso di costruire, entro il 31 dicembre 2022, anziché entro il termine in precedenza vigente, e già più volte prorogato, del 31 dicembre 2020.

È perciò a tale norma che va imputato l'effetto di stabilizzazione di un regime eccezionale derogatorio, che il ricorrente pone a base delle questioni di legittimità costituzionale promosse. La mera caducazione dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 non sarebbe pertanto idonea a far conseguire il risultato auspicato dal ricorrente (così la sentenza n. 68 del 2022 e, sia pur nell'ambito di un giudizio in via incidentale, le sentenze n. 239 del 2019 e n. 210 del 2015; similmente, le sentenze n. 22 del 2022 e n. 21 del 2020), in quanto – non travolgendo la proroga introdotta dal successivo art. 2 – lascerebbe invariata la possibilità di realizzare, per altri due anni, le misure straordinarie già previste dal Piano casa per la Toscana.

In conclusione – e contrariamente a quanto dedotto dalla difesa statale – la lesione lamentata dal ricorrente deriva non solo dall'ampliamento dell'oggetto degli interventi, ma anche, e necessariamente, dalla circostanza che essi possono avere luogo nel termine introdotto dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020. In difetto di tale termine, infatti, nessun intervento potrebbe essere realizzato perché l'efficacia temporale della legge si sarebbe già esaurita.

3.4.– Alla luce di quanto appena precisato, non avendo il ricorso investito l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, va dunque accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla regione resistente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso

industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 62 del 29/08/2023

Oggetto:

D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Lavori di realizzazione dell'intervento codice Rendis 09IR007/G4 "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2". Modifica del contratto di appalto dei lavori, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016. CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°3**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Relazione tecnica illustrativa
B	No	Analisi nuovi prezzi
C	Si	Atto di sottomissione

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 3

- A* *Relazione tecnica illustrativa*
dd7f8b4e41140881f1f61f5f69bacedd6af2b0f356cfb97dd7453740e27b335f
- B* *Analisi nuovi prezzi*
670d317c6c73189dc70fef99641cd483e324b341915aa492625d794c75f3044d
- C* *Atto di sottomissione*
7fcab0ac3e0dede98d56484053042ec5f32fb624e9d23f450cf4f754af2de6a6

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'art. 36-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25/11/2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
- il Piano Stralcio 2020 - V Atto Integrativo all'Accordo di programma Regione Toscana – MATTM del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 142 del 05/11/2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3491;

VISTO l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei Consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
- n. 9 del 15/03/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;
- n. 17 del 23/05/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- n. 60 del 16/12/2016 recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016;
- n. 10 del 02/02/2021 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 03/11/2010 - Quinto Atto Integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento codice Rendis 09IR007/G4, denominato “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello (FI);

VISTO che in data 19 e 25 gennaio 2023 si è tenuto il Comitato di Indirizzo e Controllo del sopra citato Accordo di Programma, che, prendendo atto di quanto disposto dal Commissario con ordinanze n. 12 del 14/04/2017 e n. 57 del 25/05/2020, ha approvato, tra l’altro, la ripartizione delle risorse statali e regionali destinate all’attuazione dell’intervento “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”, rispettivamente pari a Euro 400.000,00 e Euro 11.250.000,00;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.e.i.;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in L. n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 conv. in L. n. 108/2021, recante “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111,

comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 nella versione antecedente alla L. n. 55/2019 e ad oggi in vigore in virtù del comma 27-octies aggiunto all'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 dalla citata Legge n. 55/2019;

VISTO il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R "Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 19346 del 27/11/2019 con il quale è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), nella persona dell'Ing. Marianna Bigiarini;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 11 del 22/03/2016, con cui è stato approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 – opera di presa della Cassa di espansione e completamento sistemazione reticolo idraulico di pertinenza, dell'importo complessivo di € 7.530.000,00;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2017 "D.L. n. 91/2014 – D.L. n. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2". Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori" CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2";

VISTO che con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, una procedura aperta, per l'affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematica ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 57 del 25/05/2020 di aggiudicazione efficace a favore dell'operatore economico RTI costituendo - di seguito denominato Appaltatore - composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L., C.F. e P.I. 05065990722 (capogruppo), con sede in Barletta (BT) e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L., C.F. e P.IVA 10149111006 (mandante) con sede a Gioiosa Marea (ME);

DATO ATTO che in data 26/01/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto mediante scrittura privata;

DATO ATTO che il suddetto contratto prevede un corrispettivo contrattuale di Euro 5.483.044,44 oltre IVA nei termini di legge, di cui Euro 5.110.819,13 per lavori a corpo, e Euro 372.225,31 costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 03/03/2021;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 206 del 16/12/2021 con cui è stata approvata una Variante migliorativa, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.M. 49 del 07/03/2018, presentata dall'Appaltatore, comportante una diminuzione dell'importo contrattuale di Euro 8.363,76, con nuovo importo di contratto d'appalto pari a Euro 5.474.680,68 oltre IVA nei termini di legge, di cui Euro 372.225,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTE le seguenti Ordinanze commissariali:

- n. 80 del 28/06/2022 recante l'autorizzazione alla compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021;

- n. 87 del 12/07/2022 recante l'autorizzazione alla compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e della D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022;
- n. 125 del 08/09/2022 recante l'autorizzazione alla compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e della D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022;
- n. 7 del 17/02/2023 recante l'autorizzazione alla compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e della D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 05/07/2018 tra Autostrade per l'Italia S.p.A. (in sigla ASPI) e il Commissario di Governo, per disciplinare le modalità autorizzative e attuative dei lavori in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 5 della suddetta convenzione in cui si dispone, tra l'altro, che le opere dell'intervento in oggetto "saranno realizzate dal Commissario di Governo secondo le modalità ed i tempi previsti nel programma di dettaglio concordato con la ASPI - Direzione di 4° Tronco, con l'impegno ad osservare le prescrizioni che, per la salvaguardia del traffico e del patrimonio autostradale, di volta in volta saranno impartite dai tecnici di ASPI durante la realizzazione delle opere";

CONSIDERATO che, da numerosi incontri svoltisi tra Genio Civile Valdarno Superiore e ASPI - Direzione di 4° Tronco, volti a definire i dettagli delle modalità esecutive dell'intervento e finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione all'avvio dei lavori da parte di ASPI per la parte di competenza, è emersa la necessità di modificare il progetto esecutivo approvato con Ordinanza n. 12/2017;

VISTA la nota prot. n. 272899 del 07/07/2022 con cui ASPI - Direzione di 4° Tronco ha trasmesso autorizzazione all'avvio dei lavori per la parte di competenza, con prescrizione di lavorazioni diverse da quelle previste nel progetto esecutivo approvato con Ordinanza n. 12/2017, come meglio dettagliate nell'Allegato A al presente atto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 189728 del 19/04/2023 il Direttore dei Lavori ing. Stefano Monni ha trasmesso una perizia di variante in corso d'opera, relativa alle suddette modifiche, conservata agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore e costituita dai seguenti elaborati:

- 1) PV.02.00.01 - Elenco Elaborati;
- 2) PV.02.01.01 - Relazione illustrativa (Allegato A al presente atto);
- 3) PV.02.02.01a - Computo metrico estimativo perizia n. 1;
- 4) PV.02.02.01b - Costi per la sicurezza perizia n. 1;
- 5) PV.02.02.02a - Computo metrico estimativo perizia n. 2;
- 6) PV.02.02.02b - Costi per la sicurezza perizia n. 2;
- 7) PV.02.02.03a - Quadro comparativo di raffronto - Computo metrico estimativo;
- 8) PV.02.02.03b - Quadro comparativo di raffronto - Costi per la sicurezza;
- 9) PV.02.02.05 - Analisi dei nuovi prezzi;
- 10) PV.02.03.01 - Piano di Monitoraggio Fasi di Spinta monoliti;
- 11) PV.02.03.02 - Cronoprogramma di dettaglio Fasi di Spinta monoliti;
- 12) PV.02.03.03 - Barriere autostradali - Schema Varo scatolari autostradali Fasi 2-2a-3;
- 13) PV.02.03.04 - Barriere autostradali - Schema Varo scatolari autostradali Fasi 5-6-7;
- 14) Verbale concordamento nuovi prezzi (Allegato B al presente atto);

PRESO ATTO che i prezzi applicati nella perizia di variante sono gli stessi presenti nel contratto d'appalto originario per le lavorazioni già previste, oltre ai nuovi prezzi concordati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi (Allegato B), a cui viene applicato, come da CSA, il ribasso medio d'asta offerto in sede di aggiudicazione;

PRESO ATTO che nella perizia di variante in corso d'opera, il Direttore dei Lavori stima, per le lavorazioni aggiuntive, un aumento di spesa pari a Euro 486.435,20 oltre IVA per Euro 107.015,74, per un importo complessivo di Euro 593.450,94, che risulta inferiore al 10% dell'importo contrattuale iniziale;

CONSIDERATO che i lavori maggiori rispetto a quelli previsti nel contratto di appalto, illustrati nella suddetta Perizia, comportano una modifica del contratto stesso, che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, avviene senza una nuova procedura di affidamento, dato che le prestazioni aggiuntive in questione sono state determinate da circostanze imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice, non alterano la natura generale del contratto stesso, e comportano un aumento di prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto originario;

CONSIDERATO che l'aumento delle prestazioni resosi necessario in corso d'opera, così come stimato dal Direttore dei Lavori nella suddetta Perizia, comporta un aumento di spesa che è inferiore ad un quinto dell'importo contrattuale originario, per cui la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario, e senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

VISTA la relazione del RUP, conservata agli atti del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, che, sulla base della suddetta perizia redatta dal Direttore dei Lavori, concorda la necessità di procedere ad una variazione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, dichiarando la Variante in corso d'opera ammissibile;

PRESO ATTO che, per l'esecuzione dei maggiori lavori oggetto di variante, il tempo contrattuale utile per l'ultimazione degli stessi è prorogato fino al 31/12/2023;

VISTO lo schema di Atto di sottomissione relativo alle modifiche contrattuali di cui sopra (Allegato C), che successivamente all'approvazione con il presente atto verrà sottoscritto dall'Appaltatore, dal Dirigente Responsabile del Contratto e dal RUP;

CONSIDERATO che nel suddetto Atto di sottomissione è previsto che l'Appaltatore accetti di eseguire, senza alcuna eccezione di sorta e rinunciando altresì ad ogni altra pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo, e secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario, i lavori illustrati nella Perizia di variante in corso d'opera di cui sopra redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTO il seguente quadro economico di raffronto tra il quadro economico relativo alla compensazione del SAL n. 4, di cui alla citata Ordinanza n. 7/2023, e il quadro economico relativo alla modifica contrattuale in oggetto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
	Q.E. Ord. 7/2023	Q.E. VARIANTE	VARIAZIONI
LAVORI			
LAVORI	€ 5.102.455,37	€ 5.151.728,57	€ 49.273,20
SICUREZZA	€ 372.225,31	€ 809.387,31	€ 437.162,00
TOTALE 1	€ 5.474.680,68	€ 5.961.115,88	€ 486.435,20

SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22%	€ 1.204.429,75	€ 1.311.445,49	€ 107.015,74
Telecom	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 0,00
espropri	€ 60.000,00	€ 18.000,00	-€ 42.000,00
D.L. e C.S.E.	€ 517.679,28	€ 393.943,32	-€ 123.735,96
verifica	€ 31.971,22	€ 31.971,22	€ 0,00
convenzione Autostrade	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
convenzione RFI	€ 10.000,00	€ 3.000,00	-€ 7.000,00
monitoraggio <i>post operam</i>	€ 34.587,00	€ 34.587,00	€ 0,00
spese gara	€ 20.000,00	€ 26.170,78	€ 6.170,78
spese tecniche	€ 173.696,80	€ 58.657,58	-€ 115.039,22
progettazione definitiva	€ 155.988,40	€ 155.988,40	€ 0,00
incentivo	€ 111.957,20	€ 118.681,28	€ 6.724,08
monitoraggio idrometrico	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
deposito cauzionale autostrade	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
compensazione prezzi (secondo semestre 2021)	€ 110.307,87	€ 110.307,87	€ 0,00
IVA su compensazione 2021	€ 24.267,73	€ 24.267,73	€ 0,00
compensazione prezzi 2022	€ 649.891,59	€ 649.891,59	€ 0,00
IVA su compensazione 2022	€ 142.976,15	€ 142.976,15	€ 0,00
imprevisti	€ 86.937,73	€ 2.995,71	-€ 83.942,02
TOTALE 2	€ 5.524.690,72	€ 5.272.884,12	-€ 251.806,60
ribasso	€ 234.628,60	€ 0,00	-€ 234.628,60
TOTALE (1+2)	€ 11.234.000,00	€ 11.234.000,00	€ 0,00

PRECISATO che:

- la rimodulazione degli impegni con RFI e per gli espropri deriva dall'avvenuta chiusura delle procedure di esproprio;

- la rimodulazione delle spese tecniche si basa su calcolo ora condotto, a fronte di un importo presunto precedentemente stimato;

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed in particolare l'art. 13 in base al quale il Commissario di Governo ha facoltà di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della Variante in corso d'opera suddetta, e quindi della conseguente modifica contrattuale e dei costi aggiuntivi;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello schema di Atto di sottomissione relativo alla presente modifica contrattuale (Allegato C);

DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili nel capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010;

PRECISATO che il nuovo impegno da assumere a favore dell'Appaltatore, alla luce della presente Variante in corso d'opera, deve tener conto delle somme a tal fine già impegnate per un importo di Euro 6.464.044,65 a valere sul capitolo 1114 della C.S. 6010 (impegno n. 123), e per Euro 346.658,85 a valere sul capitolo 1113 della C.S. 6010 (impegno n. 122), per un importo complessivo di Euro 6.810.703,50, con applicazione dell'IVA al 25%;

TENUTO CONTO che il nuovo importo contrattuale a seguito dell'approvazione della variante in parola è pari a Euro 5.961.115,88 più IVA al 22% per Euro 1.311.445,49, per un importo complessivo di Euro 7.272.561,37;

RITENUTO pertanto di integrare della somma di Euro 461.857,87 IVA inclusa l'impegno n. 123 assunto nel capitolo n. 1114 della C.S. 6010 a favore del RTI composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L., C.F. e P.I. 05065990722 (capogruppo), con sede in Barletta (BT) e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L., C.F. e P.IVA 10149111006 (mandante) con sede a Gioiosa Marea (ME) - codice contspec 3181;

RITENUTO di rinviare a successivo atto l'impegno per gli incentivi funzioni tecniche, relativi alla modifica contrattuale in oggetto;

TENUTO CONTO che l'approvazione della variante in parola deve essere pubblicata sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" tramite il sistema SITAT e su SITAT SA;

TENUTO CONTO che è necessario altresì pubblicare, in riferimento al presente atto, un avviso sulla G.U.C.E.;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI PRENDERE ATTO della necessità, determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili emerse durante l'esecuzione dei lavori, di provvedere alla realizzazione di lavori diversi rispetto a quelli previsti per un importo di Euro 486.435,20 oltre IVA, e pertanto della necessità di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, il contratto di affidamento dei lavori dell'intervento "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2", nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello (FI), codice Rendis 09IR007/G4 - CUP J97B15000400003 - CIG 7037470FF2, contratto stipulato in data 26/01/2021 con RTI composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L., C.F. e P.I. 05065990722 (capogruppo), con sede in Barletta (BT) e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L., C.F. e P.IVA 10149111006 (mandante) con sede a Gioiosa Marea (ME);
2. DI APPROVARE la Perizia di variante in corso d'opera relativa alle modifiche contrattuali di cui sopra, redatta dal Direttore dei Lavori e relativa all'intervento "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2", codice Rendis 09IR007/G4 - CUP J97B15000400003 - CIG 7037470FF2, conservata agli atti del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore e costituita dai seguenti elaborati:
 - 1) PV.02.00.01 - Elenco Elaborati;
 - 2) PV.02.01.01 - Relazione illustrativa (Allegato A al presente atto);
 - 3) PV.02.02.01a - Computo metrico estimativo perizia n. 1;
 - 4) PV.02.02.01b - Costi per la sicurezza perizia n. 1;

- 5) PV.02.02.02a - Computo metrico estimativo perizia n. 2;
 - 6) PV.02.02.02b - Costi per la sicurezza perizia n. 2;
 - 7) PV.02.02.03a - Quadro comparativo di raffronto - Computo metrico estimativo;
 - 8) PV.02.02.03b - Quadro comparativo di raffronto - Costi per la sicurezza;
 - 9) PV.02.02.05 - Analisi dei nuovi prezzi;
 - 10) PV.02.03.01 - Piano di Monitoraggio Fasi di Spinta monoliti;
 - 11) PV.02.03.02 - Cronoprogramma di dettaglio Fasi di Spinta monoliti;
 - 12) PV.02.03.03 - Barriere autostradali - Schema Varo scatolari autostradali Fasi 2-2a-3;
 - 13) PV.02.03.04 - Barriere autostradali - Schema Varo scatolari autostradali Fasi 5-6-7;
 - 14) Verbale concordamento nuovi prezzi (Allegato B al presente atto);
3. DI APPROVARE il Verbale di concordamento nuovi prezzi, relativo alla suddetta modifica contrattuale e Allegato B al presente atto;
 4. DI APPROVARE lo schema di Atto di sottomissione, relativo alla suddetta modifica contrattuale e Allegato C al presente atto;
 5. DI DARE ATTO che, a seguito delle modifiche contrattuali sopra indicate, il quadro economico di raffronto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
	Q.E. Ord. 7/2023	Q.E. VARIANTE	VARIAZIONI
LAVORI			
LAVORI	€ 5.102.455,37	€ 5.151.728,57	€ 49.273,20
SICUREZZA	€ 372.225,31	€ 809.387,31	€ 437.162,00
TOTALE 1	€ 5.474.680,68	€ 5.961.115,88	€ 486.435,20
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22%	€ 1.204.429,75	€ 1.311.445,49	€ 107.015,74
Telecom	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 0,00
espropri	€ 60.000,00	€ 18.000,00	-€ 42.000,00
D.L.e C.S.E.	€ 517.679,28	€ 393.943,32	-€ 123.735,96
verifica	€ 31.971,22	€ 31.971,22	€ 0,00
convenzione Autostrade	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
convenzione RFI	€ 10.000,00	€ 3.000,00	-€ 7.000,00
monitoraggio <i>post operam</i>	€ 34.587,00	€ 34.587,00	€ 0,00
spese gara	€ 20.000,00	€ 26.170,78	€ 6.170,78
spese tecniche	€ 173.696,80	€ 58.657,58	-€ 115.039,22
progettazione definitiva	€ 155.988,40	€ 155.988,40	€ 0,00
incentivo	€ 111.957,20	€ 118.681,28	€ 6.724,08
monitoraggio idrometrico	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

deposito cauzionale autostrade	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
compensazione prezzi (secondo semestre 2021)	€ 110.307,87	€ 110.307,87	€ 0,00
IVA su compensazione 2021	€ 24.267,73	€ 24.267,73	€ 0,00
compensazione prezzi 2022	€ 649.891,59	€ 649.891,59	€ 0,00
IVA su compensazione 2022	€ 142.976,15	€ 142.976,15	€ 0,00
imprevisti	€ 86.937,73	€ 2.995,71	-€ 83.942,02
TOTALE 2	€ 5.524.690,72	€ 5.272.884,12	-€ 251.806,60
ribasso	€ 234.628,60	€ 0,00	-€ 234.628,60
TOTALE (1+2)	€ 11.234.000,00	€ 11.234.000,00	€ 0,00

6. DI INTEGRARE della somma di Euro 461.857,87 IVA inclusa l'impegno n. 123 assunto nel capitolo n. 1114 della C.S. 6010, che presenta la necessaria disponibilità, a favore del RTI composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L., C.F. e P.I. 05065990722 (capogruppo), con sede in Barletta (BT) e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L., C.F. e P.IVA 10149111006 (mandante) con sede a Gioiosa Marea (ME) - codice contspec 3181;
7. DI RINVIARE a successivo atto l'impegno per incentivi funzioni tecniche relativi alla modifica contrattuale in oggetto;
8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" tramite il sistema SITAT e su SITAT SA;
9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione di un avviso relativo al presente atto sulla G.U.C.E.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI



COMUNE DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO

REGIONE
TOSCANA



REGIONE
TOSCANA



AUTORITA' DI BACINO
DEL FIUME ARNO

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014 D.L. 133/2014

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CASSE DI LAMINAZIONE FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO NELL'AREA DEL VALDARNO FIORENTINO

I° STRALCIO / II° LOTTO:
OPERA DI PRESA DELLA CASSA D'ESPANSIONE PIZZICONI
E SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA

PERIZIA DI VARIANTE N°2

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. MARIANNA BIGIARINI

Direzione Lavori R.T.I.		Direttore lavori: Ing. STEFANO MONNI Hydea S.p.A. Via del Rosso Fiorentino 2/g - Firenze	Coordinatore per la sicurezza: Ing. PAOLO VIAGI Florentecnica S.r.l. Via della Rondinella 66/18 - Firenze	_____ : _____
Impresa appaltatrice:	<p>Via Andria, 153 b 76121 - Barletta (BT)</p>			
Elaborato: <h1>PV2.01.01</h1> <p>RIFERIMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO:</p>		<h2>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</h2>		
SCALA:		VERIFICATO Dott. Ing. S. Monni	DATA PRIMA EMISSIONE DICEMBRE 2022	
REVISIONE A	DATA Dicembre 2022	NOTE EMISSIONE Modifica barriere e monitoraggio	Sistema Qualità certificato da: N. 9175-HYDE per tutti i processi aziendali	

nome file:

COMMESSA: IN088

REGIONE TOSCANA

**COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO D.L.91/2014–
D.L.133/2014**

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore Sede di
Firenze**

Via San Gallo, 34/A 50129 - Firenze

Oggetto

Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015

(approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015)

INTERVENTO CODICE 09IR007/G4 –

“LOTTO 2 – Opera di presa della Cassa di espansione Pizziconi”

CUP J97B15000400003; CIG 7037470FF2

Sommario

1. PREMESSA	3
2. ESITO GARA DI APPALTO	4
3. VARIANTE MIGLIORATIVA 1.....	5
4. VARIANTI PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDEBILI	6
5. BARRIERE AUTOSTRADALI OMOLOGATE VINCOLATE A TERRA DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE PAVIMENTATA.....	7
6. SISTEMA DI MONITORAGGIO CON SCANSIONE LASER DELLA SUPERFICIE.....	9
7. NUOVI PREZZI	11
8. ONERI PER LA SICUREZZA.....	12
9. ESPROPRI.....	12
10. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA.....	12
11. ATTO DI SOTTOMISSIONE.....	12
12. ATTRIBUZIONE CATEGORIE IMPORTI DI PERIZIA.....	12
13. QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE 2.....	13

1. PREMESSA

Il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del *LOTTO 2 CASSA DI ESPANSIONE "PIZZICONI" E SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA - SETTEMBRE 2016*, è stato redatto dalle seguenti società: HYDEA SpA, WEST-PHYSIS Srl, EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEOECOENGINEERING Srl, ARCH. RENZO FUNARO riunite in Raggruppamento Temporaneo.

Detto progetto prevedeva una spesa complessiva di €. 11.650.000,00 così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Lavori	
1) Lavori	€ 7,580,680.72
A.1) Importo dei lavori a base di gara	€ 7,580,680.72
2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 372,225.31
A) Importo lavori da Appaltare	€ 7,952,906.03
B) Somme a disposizione per	
3) I.V.A. aliquota 22%	€ 1,749,639.33
4) risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio linee elettriche)	€ 215,000.00
5) espropri e frazionamenti	€ 60,000.00
6) spese tecniche per DL	€ 380,202.68
7) spese tecniche per CSE	€ 137,476.60
8) spese tecniche per verifica esecutivo	€ 31,971.22
9) spese per convenzione con Autostrade per l'Italia	€ 450,000.00
10) spese per convenzione con RFI	€ 10,000.00
11) piano di monitoraggio post operam	€ 34,587.00
12) spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC	€ 20,000.00
13) spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive. Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riunioni con ASL..	€ 173,696.80
14) saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA e CNAPAIA	€ 155,988.40
15) incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex art.113 Dlgs. 50/2016	€ 159,058.12
16) trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitoraggio idrometrico	€ 25,000.00
17) imprevisti ed arrotondamenti	€ 94,473.82
B) Totale somme a disposizione per	€ 3,697,093.97
Totale Generale	€ 11,650,000.00

2. ESITO GARA DI APPALTO

A seguito di espletamento di gara, avvenuto con il sistema della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata aggiudicatrice dei lavori l'A.T.I. costituita da DORONZO INFRASTRUTTURE SRL E CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL.

L'aggiudicatario ha offerto il prezzo complessivo di € 5.483.044,44, comprensivo di € 372.225,31 quali oneri della sicurezza, pari ad un ribasso d'asta del 32,581%.

A seguito della aggiudicazione il quadro economico è risultato così modificato:

QUADRO ECONOMICO D'APPALTO

A)	Lavori	
1)	Lavori d'appalto	€ 5,110,819.13
2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 372,225.31
A)	Totale Lavori d'appalto	€ 5,483,044.44
B)	Somme a disposizione	
3.1)	IVA al 22% su 1.096.608,89	€ 241,253.96
3.2)	IVA al 25% su 4.386.435,89	€ 1,096,608.89
4)	Risoluzione interferenze (Telecom)	€ 215,000.00
5)	Espropri e frazionamenti	€ 60,000.00
6)	Spese tecniche per DL	€ 380,202.68
7)	Spese tecniche per CSE	€ 137,476.60
8)	Spese tecniche per verifica esecutivo	€ 31,971.22
9)	Spese per convenzione con Autostrade per l'Italia	€ 450,000.00
10)	Spese per convenzione con RFI	€ 10,000.00
11)	Piano di monitoraggio post operam	€ 34,587.00
12)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC	€ 20,000.00
13)	Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive. Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riunioni con ASL...	€ 173,696.80
14)	Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA e CNAPAIA	€ 155,988.40
15)	Incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex art.113 Dlgs. 50/2016	€ 159,058.12
16)	Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitoraggio idrometrico	€ 25,000.00
17)	Deposito Cauzionale Autostrade	€ 1,500,000.00
18)	Imprevisti	€ 294,473.82
B)	Totale somme a disposizione	€ 4,985,317.49
	Ribasso d'asta	€ 765,638.07
	Impegnati da restituire	€ 416,000.00
	Totale Generale d'appalto	€ 11,650,000.00

3. VARIANTE MIGLIORATIVA 1

A seguito della approvazione della variante migliorativa 1 (con atto 206/2021 del 16/12/2021 con oggetto: DL 91/2014 DL 133/2014 Accordo di Programma del 25.11.2015 Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2. Approvazione di perizia migliorativa Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015) il quadro economico è risultato così modificato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 1

A)	Lavori	
1)	Lavori d'appalto	€ 5,102,455.37
2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 372,225.31
A)	Totale Lavori d'appalto	€ 5,474,680.68
B)	Somme a disposizione	
3)	IVA al 22%	€ 1,204,429.75
4)	Risoluzione interferenze (Telecom)	€ 215,000.00
5)	Espropri e frazionamenti	€ 60,000.00
6)	Spese tecniche per DL	€ 380,202.68
7)	Spese tecniche per CSE	€ 137,476.60
8)	Spese tecniche per verifica esecutivo	€ 31,971.22
9)	Spese per convenzione con Autostrade per l'Italia	€ 450,000.00
10)	Spese per convenzione con RFI	€ 10,000.00
11)	Piano di monitoraggio post operam	€ 34,587.00
12)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC	€ 20,000.00
13)	Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive. Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riunioni con ASL..	€ 173,696.80
14)	Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA e CNAPAIA	€ 155,988.40
15)	Incentivo per funzioni tecniche (1.8% lavori) ex art.113 Dlgs. 50/2016	€ 111,957.20
16)	Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitoraggio idrometrico	€ 25,000.00
17)	Deposito Cauzionale Autostrade	€ 1,500,000.00
18)	Imprevisti	€ 483,371.60
B)	Totale somme a disposizione	€ 4,993,681.25
	Ribasso d'asta	€ 765,638,07
	Impegnati da restituire	€ 416,000.00
	Totale Generale d'appalto	€ 11,650,000.00

4. VARIANTI PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDEBILI

Gli interventi in appalto sono:

- Costruzione dell'opera di presa delle piene dal fiume Arno alla cassa d'espansione Pizziconi, costituita da tre attraversamenti dell'autostrada A1, tra il km 327+015 e 327+080, paratoie di regolazione e opere di raccordo alla cassa d'espansione;
- Costruzione di opere di difesa idraulica ("Coronelle arginali" n.1 e n.2) adiacenti al rilevato autostradale, in area golenale, in corrispondenza dei due sottopassi dell'autostrada A1 al km 323+562 e al km 323+963, a valle del ponte del Matassino nel comune di Reggello.

Le opere in appalto interferiscono con l'infrastruttura autostradale A1 Milano-Napoli.

Infatti a lavori iniziati si è determinata, come meglio specificato nel seguito, la necessità di modificare la configurazione di deviazione del traffico veicolare sull'autostrada e il sistema di monitoraggio topografico previsti nel progetto approvato.

Questa variante si configura come variante per circostanze imprevedute di cui all'art.106 comma C.1 lett c del D.Lgs 50/2016.

Infatti, dopo l'approvazione del progetto esecutivo (2017) Autostrade per l'Italia SpA e Commissario di Governo Contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Toscana hanno stipulato in data 5/7/2018 apposita Convenzione che regola le fasi di costruzione.

La Convenzione all'art.4 riporta: *".....che prima dell'avvio dei lavori venga redatto e sottoscritto verbale d'inizio dei lavori con allegato programma di dettaglio, eventualmente revisionato di concerto con ASPI" ed inoltre all'art 5 che: " tutti il lavori occorrenti per le Opere saranno avviati successivamente al rilascio, da parte della competente Direzione di tronco, dell'autorizzazione all'inizio dei lavori"....."i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte ed a totale cura, spese e responsabilità del commissario di Governo"....."le opere saranno realizzate dal Commissario di governo secondo le modalità ed i tempi previsti nel programma di dettaglio concordato con la Direzione di 4° Tronco, con l'impegno ad osservare le prescrizioni che, per la salvaguardia del traffico e del patrimonio autostradale, di volta in volta saranno impartite dai tecnici di ASPI durante la realizzazione delle opere"...*

Ciò premesso, a seguito della richiesta alla Dir 4° Tronco dell'autorizzazione all'avvio dei lavori (artt. 4 e 5 della Convenzione) e del suo successivo rilascio avvenuto in data 5/7/22 prot. ASPI/t4/2022/0002642/EU, si sono rese necessarie modifiche al progetto. Le modifiche riguardano:

- la tipologia delle barriere nelle fasi di deviazione del traffico;
- la tipologia di monitoraggio topografico della sede stradale durante le fasi di infissione (spinta oledinamica) dei monoliti idraulici nel rilevato autostradale.

In quanto alla configurazione di deviazione del traffico, la Dir 4° Tronco ha richiesto l'utilizzo di barriere di sicurezza del tipo ancorato alla superficie stradale in luogo del monofilare previsto in progetto.


In quanto al monitoraggio è stato richiesto un diverso approccio di misura consistente nell'uso di apparecchiature di scansione laser di tutta la superficie autostradale potenzialmente interessata dal movimento dei monoliti, in luogo dell'utilizzo del sistema a mire ottiche.

5. BARRIERE AUTOSTRADALI OMOLOGATE VINCOLATE A TERRA DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE PAVIMENTATA.

La messa in opera degli scatolari idraulici sotto la superficie stradale, prevede fasi di deviazione del traffico sulla piattaforma. Nel progetto erano state previste barriere New Jersey appoggiate alla superficie stradale, da movimentare tra una fase e l'altra.

La Dir 4° Tronco ha richiesto l'utilizzo di barriere che prevedano l'ancoraggio alla pavimentazione autostradale per garantire in ogni fase del cantiere la deflessione dinamica prescritta dalla normativa in condizioni di traffico in esercizio.

La tipologia di barriera è riportata in figura.



In allegato il prodotto commerciale che presenta tali caratteristiche e la sua scheda di omologazione.

Per quanto attiene alla variazione economica della modifica si riscontra che la barriera ha maggior 1) costo, 2) necessità di manodopera per le fasi di montaggio e smontaggio con chiodature filettate e 3) potenza dei mezzi d'opera per la sua movimentazione a causa del maggior peso rispetto a quella di progetto.

La lunghezza complessiva delle barriere necessarie per le deviazioni è di 660 m ($24m+(4+2)*6m$); la lunghezza complessiva delle fasi di movimentazione è 3060 m ($498m+(4+2)*6m+384m+(2+2)*6m+288m+(2+2)*6m+528m+(2+2)*6m+558m+(4+2)*6m+624m+(4+2)*6m$). Le misure sono ricavabili dalle tavole di Variante.

La modifica al progetto si configura come variante per circostanze impreviste di cui all'art.106 dlgs 50/2016 comma C.1 lett c.

Le lavorazioni oggetto del presente paragrafo rientrano tra gli oneri per la sicurezza, come già previsto nel progetto esecutivo.

L'importo dei lavori supplementari ammonta a **437.162,00 €** come di seguito dettagliato. Il prezzo di fornitura della barriera deriva da offerta commerciale vedi allegato.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	Unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	
	ONERI PER LA SICUREZZA								
NPZ.5-SIC	FORNITURA BARRIERE DELTABLOC	€/m	0	660	660	431,00 €	- €	284 460,00 €	284 460,00 €
NPZ.6-SIC	MOVIMENTAZIONE BARRIERE DELTABLOC	€/m	0	3060	3060	58,80 €	- €	179 928,00 €	179 928,00 €
SIC.04.03.030.1.a	Delimitazione di zone di cantiere... new jersey - per il primo mese o frazione	€/m	934	88	-846	13,30 €	12 422,20 €	1 170,40 €	- 11 251,80 €
SIC.04.03.030.1.b	Delimitazione di zone di cantiere... new jersey - per ogni mese in più o frazione	€/m	3190	176	-3014	5,30 €	16 907,00 €	932,80 €	- 15 974,20 €
RIEPILOGO									437 162,00 €

Al termine delle lavorazioni al centro della carreggiata verrà riposizionata la barriera esistente, mentre gli elementi forniti ed utilizzati per le deviazioni, per un totale di 660 m (110 elementi) saranno allontanati in area indicata dall'Ente Appaltante nel raggio di distanza 100 km.

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO CON SCANSIONE LASER DELLA SUPERFICIE.

Il programma di dettaglio di monitoraggio delle manovre per l'infissione dei monoliti sotto la superficie stradale, è stato concordato con la Dir. 4° Tronco e riportato nel Piano di Monitoraggio allegato al verbale del 5/7/22 (prot. ASP1/t4/2022/0002642/EU).

Il Piano riporta: *"Inizialmente si prevede di eseguire una scansione ogni settimana prima dell'inizio delle fasi di spinta. Durante le fasi di spinta saranno eseguite letture prima e dopo l'esecuzione della singola stessa spinta, mentre nelle fasi di fermo si procederà con letture quotidiane o secondo le indicazioni concordate con la D.L."*

A tal fine è stato elaborato il cronoprogramma di dettaglio (vedi allegato PV2.03.02) delle acquisizioni topografiche durante le varie fasi.

Il cronoprogramma prevede:

- Esecuzione di scansioni giornaliere (n.4 scansioni della superficie) per acquisizione del piano quotato di riferimento con individuazione delle sezioni di controllo.
- Esecuzione di scansioni giornaliere (inizio fase di spinta e fine fase di spinta).

Fase 1:

- Monolite 1 --> $2 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 2 = 14$ scansioni
- Monolite 2 --> $2 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 2 = 14$ scansioni
- Monolite 3 --> $2 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 2 = 14$ scansioni

Fase 2:

- Monolite 1 --> $2 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 2 = 14$ scansioni
- Monolite 2 --> $2 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 2 = 14$ scansioni
- Monolite 3 --> $2 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 2 = 14$ scansioni

Fase 3:

- Monolite 1 --> $2 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 2 = 14$ scansioni
- Monolite 2 --> $2 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 2 = 14$ scansioni
- Monolite 3 --> $2 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 2 = 14$ scansioni

- Esecuzione di scansioni giornaliere (n.14 scansioni della superficie) per acquisizione del piano quotato durante i due mesi di fermo cantiere fra la Fase 1 e la 2.
- Esecuzione di scansioni giornaliere (n.10 scansioni della superficie) per acquisizione del piano quotato durante i due mesi di fermo cantiere fra la Fase 2 e la 3.

Totale scansioni ed elaborazioni dati 180 (4+152+14+10).

Metodologia di monitoraggio:

Il Piano di monitoraggio autorizzato da Dir 4° Tronco prevede l'esecuzione di diverse campagne di lettura, alcune delle quali da eseguirsi prima dell'inizio delle lavorazioni, realizzate con uno scanner laser.

In ciascuna tornata di lettura sarà acquisita una nuvola di punti della piattaforma stradale. Scansioni delle stesse aree effettuate in tempi successivi permetteranno di confrontare le geometrie rilevate e valutare eventuali variazioni dovute a deformazioni piano altimetriche della piattaforma autostradale. La densità delle nuvole di punti acquisite è funzione del grado di risoluzione desiderato che, vista la "delicatezza" del monitoraggio da farsi sarà impostata al massimo consentito dallo strumento adoperato.

In ogni campagna di acquisizione sarà eseguita prima una scansione a bassa densità di punti al fine di avere un quadro di insieme dell'intera area e poi, solo per il rilevato stradale, sarà eseguita una scansione al massimo della risoluzione. Al fine di valutare e quantificare le eventuali deformazioni della sede stradale si procederà al raffronto tra l'ultima scansione eseguita e quella al "momento zero". Le nuvole di punti topografici acquisite, opportunamente trattate, potranno essere confrontate anche mediante mappe a colori che indichino gli scostamenti registrati. Per poter rendere meglio gli scostamenti rilevati saranno rappresentate delle sezioni longitudinali e trasversali della sede stradale in posizioni definite (ed esempio ogni metro di larghezza della carreggiata stradale).

A tal proposito, per poter confrontare tra loro diverse sezioni delle diverse scansioni eseguite sarà necessario materializzare dei "punti fissi" di orientamento che saranno rilevati ad ogni tornata.

Caratteristiche della strumentazione Scanner laser garantisce immagini HDR e a risoluzione foto HD aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Errore di linearità $\pm 2\text{mm}$.
- Range da 0,6 m fino a 330 m.
- Riduzione del rumore del 50%.
- Sovrapposizione immagine HDR.
- Risoluzione immagine HDR fino a 165 colori megapixel.

La modifica al progetto si configura come variante per circostanze impreviste di cui all'art.106 dlgs 50/2016 comma C.1 lett c.

L'importo complessivo dei lavori supplementari al netto del ribasso ammonta a **49.273,20 €** come di seguito dettagliato. Il prezzo unitario applicato deriva dai preventivi d'offerta allegati.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	Unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	
	LAVORI A MISURA								
NPZ.7	MONITORAGGIO	€/cad	0	180	180	508,00 €	- €	91 440,00 €	91 440,00 €
N.V.120N	Esecuzione del Monitoraggio dell'opera di presa in fase realizzativa	€/corpo	1	0	-1	42 166,80 €	42 166,80 €	- €	- 42 166,80 €
RIEPILOGO									49 273,20 €

Il monitoraggio sarà computato a misura concordando che il numero delle misurazioni saranno quelle indicate nel cronoprogramma.

Ogni misura in più richiesta dalla Dir 4° Tronco o necessaria a causa di forza maggiore sarà a carico dell'Ente Appaltante.

Nel caso si rendano necessarie misure più numerose a causa di ritardi accumulati dall'Appaltatore, queste saranno a carico dello stesso.

7. NUOVI PREZZI

Per la contabilizzazione dei lavori previsti nelle varianti descritte nei precedenti paragrafi si rende necessario definire n. 3 nuovi prezzi, di cui due verranno contabilizzati negli oneri della sicurezza a corpo ed uno nelle lavorazioni a misura, nel rispetto dell'art. 42 del CSA.

NPZ.5-SIC - FORNITURA BARRIERE DELTABLOC: la voce comprendere la fornitura franco cantiere delle barriere tipo Deltabloc e dei necessari pezzi speciali come da schemi di deviazione approvati, compreso i necessari accessori per il fissaggio in ogni configurazione. Compreso altresì, al termine delle lavorazioni l'allontanamento in area indicata dall'Ente Appaltante nel raggio di distanza 100 km degli elementi forniti.

Contabilizzato negli oneri della sicurezza a corpo

NPZ.6-SIC - MOVIMENTAZIONE BARRIERE DELTABLOC: la voce comprendere manodopera ed attrezzature per il montaggio e lo smontaggio delle barriere e dei relativi pezzi speciali come da schemi di deviazione approvati, compreso il fissaggio ed il disancoraggio di ogni configurazione; comprende altresì il trasporto da e per il cantiere rispetto alla posizione di posa con mezzi adeguati; compreso anche il posizionamento dello spartitraffico nella configurazione finale e la collocazione degli elementi residui in luogo indicato dalla committenza; risulta esclusa la sola fornitura franco cantiere delle barriere tipo Deltabloc.

Contabilizzato negli oneri della sicurezza a corpo

NPZ.7 - MONITORAGGIO: monitoraggio con Laser Scanner dell'autostrada A1, durante le fasi di spinta di tre monoliti sottopassanti l'autostrada stessa, come da piano di monitoraggio approvato e riportato negli elaborati di variante. Rilievo topografico dell'autostrada A1 oggetto di intervento, mediante stazione Laser Scanner, con postazione di misura sui due lati dell'autostrada con restituzione del rilievo topografico e

riscontro delle deformazioni rispetto allo stato di rilievo precedente come da "Piano di Monitoraggio". La misura sarà effettuata secondo il cronoprogramma di dettaglio in almeno due acquisizioni giornaliere.

Contabilizzato nelle lavorazioni a misura

8. ONERI PER LA SICUREZZA

Per le lavorazioni oggetto di variante si sono previsti oneri della sicurezza aggiuntivi come già dettagliato ai precedenti paragrafi per un importo pari a **437.162,00 €**.

9. ESPROPRI

Non è stato necessario modificare il piano particella di esproprio.

10. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA

L'importo complessivo della perizia risulta pari a complessivi **486.435,20 €** così suddivisi:

- MAGGIORI COSTI DOVUTI A MODIFICA TIPOLOGIA BARRIERE DI SICUREZZA	437.162,00 €
- MAGGIORI COSTI DOVUTI A MODIFICA SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA	49.273,20 €

11. ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'importo della perizia di variante n. 2, pari a **486.435,20 €**, risulta inferiore al quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto

12. ATTRIBUZIONE CATEGORIE IMPORTI DI PERIZIA

Ripartizione categorie:

- maggiori costi dovuti a modifica tipologia barriere di sicurezza: capitolo 6A "Oneri per la sicurezza":

€ 289.051,51 - Strutture OS21 (66,12%)

€ 77.115,38 - Strade OG3 (17,64%)

€ 70.995,11 - Opere Fluviali OG8 (16,24%)

- maggiori costi dovuti a modifica sistema di monitoraggio in corso d'opera: capitolo 5A "Piano di monitoraggio":

€ 49.273,20 - Strutture OS21

13. QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE 2

A seguito della allegata perizia di variante n° 2 il quadro economico risulta così modificato.

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 2

A)	Lavori	
1.1)	Lavori a misura	€ 91,440.00
1.2)	Lavori a corpo	€ 5,060,288.57
2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 809,387.31
A)	Totale Lavori d'appalto	€ 5,961,115.88
B)	Somme a disposizione	
3)	IVA al 22%	€ 1,311,445.49
4)	Risoluzione interferenze (Telecom)	€ 215,000.00
5)	Espropri e frazionamenti	€ 60,000.00
6)	Spese tecniche per DL	€ 380,202.68
7)	Spese tecniche per CSE	€ 137,476.60
8)	Spese tecniche per verifica esecutivo	€ 31,971.22
9)	Spese per convenzione con Autostrade per l'Italia	€ 450,000.00
10)	Spese per convenzione con RFI	€ 10,000.00
11)	Piano di monitoraggio post operam	€ 34,587.00
12)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC	€ 20,000.00
13)	Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive. Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riunioni con ASL..	€ 173,696.80
14)	Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA e CNAPAIA	€ 155,988.40
15)	Incentivo per funzioni tecniche (1.8% lavori) ex art.113 Dlgs. 50/2016	€ 111,957.20
16)	Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitoraggio idrometrico	€ 25,000.00
17)	Deposito Cauzionale Autostrade	€ 1,500,000.00
B)	Totale somme a disposizione	€ 4,617,325.39
	Ribasso d'asta	€ 655,558,73
	Impegnati da restituire	€ 416,000.00
	Totale Generale d'appalto	€ 11,650,000.00

LA NUOVA SERIE DB 120 **PROTEGGE CON SICUREZZA MODULARE**

Il concetto di sicurezza olistico H4b
per lo spartitraffico, il bordo stradale ed il bordo ponte.




DELTABLOC®

DELTABLOC INTERNATIONAL GMBH

Industriestrasse 28
2601 Sollenau, Austria
office@deltabloc.com
+43 57715 / 470 - 0
deltabloc.com

HOME OF ROAD SAFETY



DB 120S-P 6m T280E TA ZDC

H4b W3 B

inchiodata su asfalto o cls

K764447B


SCHEMA TECNICA

Classe di prestazione	H4b W3 B
Larghezza operativa	0,9 m
Intrusione del veicolo	VI8 (2,6 m)
Deflessione dinamica	0,50 m
Lunghezza del sistema testato	90 m
Report di certificazione CE	725173254 12

Serie del prodotto	Serie DB 120
Barra di tensione	T280E
Design	Generation 2
Variante di prodotto	TA ZDC

Altezza del sistema	120 cm
Larghezza del sistema	67 cm
Dimensioni della barriera (l x l x a)	600 x 67 x 120 cm
Peso / lunghezza	5.000 kg / 6 m

Modalità di funzionamento	uso simmetrico
Modalità di montaggio	inchiodata su asfalto o cls
Ancoraggio terminale	no
Disegno di montaggio	K764447



PD764447B-IT SCHEMA TECNICA 2021-06-18

PROTECTING LIVES IS OUR MOTIVATION

DELTABLOC.COM

Technische Universität Graz
Institut für
Fahrzeugsicherheit
Inffeldgasse 23/I
A-8010 Graz



Kurzbericht zu DEL16005 / Preliminary Report DEL16005
Anprallversuch an Fahrzeurückhaltesystem / Impact test on Vehicle Restraint System

DB120S-F/6M K280E

Kunde / Client:

DELTABLOC International GmbH
Industriestraße 28
2601 Sollenau
Austria

Das Fahrzeurückhaltesystem "DB120S-F/6M K280E" wurde am 18.08.2016 entsprechend EN1317- 1 (Ausgabe 2010-10-01) und EN 1317-2 (Ausgabe 2011-07-05) getestet und erfüllte alle Anforderungen dieser Normen.

Der Test mit der Nummer DEL16005 (TB11) erreichte folgende Werte:

On 18.08.2016 the vehicle restraint system "DB120S-F/6M K280E" was tested according to EN1317- 1 (edition 2010-10-01) and EN 1317-2 (edition 2011-07-05) and meets all the requirements of these standards. The Test DEL16005 (TB11) reached the followings values:

Test Nummer <i>Test number</i>	DEL16005
Test Typ <i>Test type</i>	TB11
Fahrzeug innerhalb CEN Box <i>Vehicle inside exit box</i>	Yes
Normalisierter Wirkungsbereich <i>Normalized working width</i>	0.7m
Klasse des Wirkungsbereich <i>Class of normalized working width</i>	W2
Anprallheftigkeitsstufe <i>Impact severity level</i>	B
System Parameter <i>System installation</i>	Systemlänge / <i>System length</i> : 90,5m plus Anfangs- und Endelement je 6m / <i>plus leading and end terminal, each 6m</i> Systemhöhe / <i>System height</i> : 1.2m Elementlänge / <i>Element length</i> : 6m Systembreite / <i>System width</i> : 0.67m

Dieser Kurzbericht ersetzt nicht den Bericht DEL16005, er gibt nur die Testergebnisse bekannt. Die Gültigkeit dieser Bestätigung endet mit Ablauf der Erstellung des Berichts.

This confirmation does not replace the report DEL16005, it is the announcement of the test results. The validity of this confirmation expires following the preparation of the report.

Versuchsleiter des akkreditierten Prüflabor
Institut für Fahrzeugsicherheit

DI. Kirschbichler Stefan

Testleader of accredited test laboratory
Vehicle Safety Institute



Technische Universität Graz
Institut für Fahrzeugsicherheit
Inffeldgasse 23/I, A-8010 Graz,
Tel. +43 (0) 316/873-30901, Fax DW 30302

24. AUG. 2016

Technische Universität Graz
 Institut für Fahrzeugsicherheit
 Inffeldgasse 23/I
 A-8010 Graz



Kurzbericht zu DEL19005 / Preliminary Report DEL19005
 Anprallversuch an Fahrzeugrückhaltesystem / Impact test on Vehicle Restraint System

DB 120S-P 6m T280E ZDC

Kunde / Client:

DELTA BLOC International GmbH
 Industriestraße 28
 2601 Sollenau
 Österreich

Das Fahrzeugrückhaltesystem "DB 120S-P 6m T280E ZDC" wurde am 2019-03-19 entsprechend EN1317-1 (Ausgabe 2010-07) und EN 1317-2 (Ausgabe 2010-07) getestet und erfüllte alle Anforderungen dieser Normen. Der Test mit der Nummer DEL19005 (TB 81) erreichte folgende Werte:

On 2019-03-19 the vehicle restraint system "DB 120S-P 6m T280E ZDC" was tested according to EN1317-1 (edition 2010-07) and EN 1317-2 (edition 2010-07) and meets all the requirements of these standards. The test DEL19005 (TB 81) reached the followings values:

Test Nummer <i>Test number</i>	DEL19005
Test Typ <i>Test type</i>	TB 81
Fahrzeug innerhalb Exit Box <i>Vehicle inside exit box</i>	Ja / Yes
Normalisierter Wirkungsbereich [m] <i>Normalized working width [m]</i>	0.9
Klasse des Wirkungsbereich <i>Class of normalized working width</i>	W3
Gemessene dynamische Durchbiegung [m] <i>Measured dynamic deflection [m]</i>	0.5
Normalisierte Fahrzeugintrusion <i>Normalized Vehicle Intrusion</i>	2.3
Klasse der normalisierten Fahrzeugeindringung <i>Class of normalized Vehicle Intrusion</i>	V17
ASI	nicht anwendbar / <i>not applicable</i>
THIV [km/h]	nicht anwendbar / <i>not applicable</i>
Klasse der Anprallheftigkeit <i>Class Impact Severity</i>	nicht anwendbar / <i>not applicable</i>
System Parameter <i>System installation</i>	Systemlänge: 90m (15 Elemente a 6m) / <i>System length: 90m (15 elements a 6m)</i> Systemhöhe / <i>System height: 1.2m</i> Elementlänge / <i>Element length: 6m</i> Systembreite / <i>System width: 0.67m</i>

Dieser Kurzbericht ersetzt nicht den Bericht **DEL19005**, er gibt nur die Testergebnisse bekannt. Die Gültigkeit dieser Bestätigung endet mit Ablauf der Erstellung des Berichts.

Technische Universität Graz
Institut für Fahrzeugsicherheit
Inffeldgasse 23/1
A-8010 Graz



This confirmation does not replace the report DEL19005, it is the announcement of the test results. The validity of this confirmation expires following the preparation of the report.

*Versuchsleiter des akkreditierten Prüflabor
Institut für Fahrzeugsicherheit*

*Testleader of accredited test laboratory
Vehicle Safety Institute*

DI Dr. Gregor Gstrein

Technische Universität Graz
Institut für Fahrzeugsicherheit
Inffeldgasse 23/1, A-8010 Graz,
Tel. +43 (0) 316/873-30301, Fax DW 30302

21. MRZ. 2019

	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	Realizzazione dei lavori delle Casse di espansione di Figline-Pizziconi,	
	lotto 2, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello (FI)	
	CUP J97B15000400003; CIG 7037470FF2.	

	L'anno duemilaventitre il giorno __ (____) del mese di _____	
	TRA	
	- COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO	
	IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 1, comma 548, L. n. 228 del 24	
	dicembre 2012 (di seguito indicato come "Commissario"), con sede legale	
	in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e	
	partita IVA n. 94079030485, rappresentato dall'Ing. Gennarino	
	Costabile, nato a _____ il _____, domiciliato	
	presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente	
	Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nominato con	
	decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione	
	Civile n. 8656 del 21/05/2021, autorizzato, ai sensi dell'ordinanza del	
	Commissario n. 4 del 19/02/2016, a impegnare legalmente e	
	formalmente il Commissario per il presente atto, il cui schema è stato	
	approvato con Ordinanza del Commissario n. ____ del _____;	
	E	
	- DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. (di seguito indicata come	
	"Appaltatore"), con sede legale in Barletta (BT), Via Andria n. 153/B,	
	codice fiscale e partita I.V.A. n. 05065990722, iscritta nel Registro	
		Pagina 1 di 10

	delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari, rappresentata dal Sig. Mario	
	Gaetano Doronzo, nato a _____ il _____, domiciliato	
	per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale	
	rappresentante dell'Impresa.	
	La società DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. interviene al presente	
	atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di	
	Imprese (in seguito, per brevità, indicato come "Appaltatore")	
	costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e l'impresa:	
	- CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.A.R.L., con sede legale in	
	Gioiosa Marea (ME) Località Licari n. 37, codice fiscale e Partita IVA n.	
	10149111006, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di	
	Messina; giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48	
	del D.Lgs. n. 50/2016 che mediante scrittura privata autenticata in	
	data 16/06/2020 a rogito della Dott.ssa Sabrina Lattanzio, notaio in	
	Barletta che, certificata conforme all'originale analogico con firma	
	digitale della Dott.ssa Sabrina Lattanzio.	
	PREMESSO	
	- che l'Accordo di programma del 25.11.2015 tra la Presidenza del	
	Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del	
	Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il Sindaco della città	
	metropolitana di Firenze, disciplina l'utilizzo delle risorse finanziarie	
	destinate ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio	
	idrogeologico nel territorio della Regione Toscana;	
	- che gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio	
	idrogeologico oggetto dell'Accordo di programma sono stati individuati	
		Pagina 2 di 10

	con d.p.c.m. 15 settembre 2015;	
	- che l'Accordo di programma prevede che l'attuazione di tali interventi	
	è assicurata, ai sensi del D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014, dal	
	Presidente della Regione in qualità di Commissario con i compiti, le	
	modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D.L. n.	
	91/2014 convertito in L. 116/2014;	
	- che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è stata aperta la	
	contabilità speciale n. 6010 intestata al Commissario di Governo;	
	- che l'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 91/2014 prevede che il	
	Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e	
	autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di	
	deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.	
	195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;	
	- che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. n. 91/2014, prevede che il	
	Presidente della Regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici	
	regionali per tutte le attività di carattere tecnico-amministrativo	
	connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori;	
	- che il Commissario, con ordinanza Commissariale n. 4 del 2016, ha	
	approvato le "Disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo	
	di programma del 25 novembre 2015 eseguiti dal Commissario	
	avvalendosi delle strutture della Regione Toscana", disposizioni	
	successivamente riapprovate con ordinanza commissariale n. 60 del	
	2016 (Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 60 del 2016);	
	- che l'art. 9 del D.L. n. 133/2014, convertito in legge. n. 164/2014, ha	
	previsto specifiche norme di semplificazione e accelerazione	
		Pagina 3 di 10

	procedurale anche in relazione agli interventi di estrema urgenza in	
	materia di vincolo idrogeologico;	
	- che nell'ambito dell'Accordo di Programma tra il Ministero	
	dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione	
	Toscana del 25 novembre 2015 è stato individuato l'intervento "Casse di	
	espansione di Figline-Pizziconi, lotto 2, in Comune di Figline-Incisa	
	Valdarno (FI) - codice 09IR007/G4", e, ai sensi dell'art. 10, comma 2,	
	del D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014,	
	è stato delegato per l'attuazione il Commissario che si avvale per lo	
	scopo del supporto del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;	
	- che i lavori in oggetto riguardano la realizzazione dell'opera di	
	alimentazione della cassa d'espansione "Pizziconi" in sponda destra del	
	fiume Arno, con attraversamento dell'autostrada A1 Milano-Napoli fra	
	le progressive km 326+980 e 327+100, e del viadotto ferroviario della	
	Linea Alta Velocità subito a valle del tratto realizzato in rilevato, con	
	interessamento delle prime tre campate del viadotto;	
	- che è stata sottoscritta una convenzione tra Autostrade per l'Italia	
	S.p.a. e il Commissario di Governo in data 05/07/2018 per disciplinare	
	le modalità autorizzative e attuative dei lavori in oggetto;	
	- che con ordinanza n. 12 del 14/04/2017 del Commissario è stato	
	approvato il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto,	
	dell'intervento "Casse di espansione di Figline-Pizziconi, lotto 2, in	
	Comune di Figline-Incisa Valdarno (FI) - codice 09IR007/G4", per un	
	importo complessivo dell'appalto (compresi costi per l'attuazione dei	
	piani di sicurezza) di Euro € 7.952.906,03 oltre IVA nei termini di	
		Pagina 4 di 10

	legge;	
	- che con (la sopracitata) ordinanza n. 12 del 14/04/2017 del è stata	
	indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del	
	D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior	
	rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.	
	50/2016;	
	- che con decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e	
	Protezione civile n. 19346 del 27/11/2019 è stato nominato l'Ing.	
	Marianna Bigiarini Responsabile Unico del Procedimento;	
	- in data 26/01/2021 è stato stipulato il contratto dei lavori in forma di	
	scrittura pubblica i cui contenuti sono richiamati integralmente;	
	- che in data 03/03/2021 sono iniziati i lavori;	
	- che in data 16/12/2021, il Commissario di Governo ha approvato con	
	Ordinanza 206/2021 la Variante migliorativa, ai sensi dell'art. 8 c. 8	
	D.M. 49 del 07/03/2018, presentata dall'impresa Doronzo	
	Infrastutture S.r.l., comportante una diminuzione dell'importo	
	contrattuale di € 8.363,76 e pertanto con nuovo importo di contratto di	
	€ 5.474.680,68 di cui € 372.225,31 per costi della sicurezza;	
	- per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di far fronte alle	
	nuove contingenze impreviste ed imprevedibili, manifestatesi per	
	l'ottenimento dell'autorizzazione all'avvio dei lavori da parte di Dir.	
	Autostrade IV Tronco prot. 272899 del 07/07/2022, in ottemperanza	
	all'art.4 della Convenzione stipulata fra il Commissario di Governo per il	
	dissesto idrogeologico della Toscana e Autostrade per l'Italia SpA., è	
		Pagina 5 di 10

	necessario procedere con una variante al progetto approvato con	
	Ordinanza commissariale n. 12/2017, in recepimento delle prescrizioni	
	di Autostrade IV Tronco.	
	<i>TUTTO CIO' PREMESSO</i>	
	Le Parti contraenti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti	
	la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale	
	del presente atto aggiuntivo contrattuale, in proposito convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art. 1 - Oggetto del contratto	
	Il Commissario, rappresentato dal Dirigente della Regione Toscana Ing.	
	Gennarino Costabile, Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno	
	Superiore, affida all'Appaltatore i diversi lavori previsti in perizia di	
	variante approvata con Ordinanza commissariale n. ____ del _____,	
	che, nella persona del legale rappresentante dell'Impresa capogruppo	
	Sig. Mario Gaetano Doronzo, accetta e si obbliga legalmente e	
	formalmente ad eseguirli a perfetta regola d'arte secondo quanto	
	previsto nel contratto stipulato in data 26/02/2021, nel presente atto	
	aggiuntivo e negli elaborati di seguito elencati, facenti parte integrante	
	del presente atto aggiuntivo, anche se a questo materialmente non	
	allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che,	
	visionati e già controfirmati dalla parti per integrale accettazione:	
	Elaborati del progetto esecutivo	
	1. PV.02.00.01 - Elenco Elaborati	
	2. PV.02.01.01 - Relazione illustrativa	
	3. PV.02.02.01a - Computo metrico estimativo perizia n.1	
	Pagina 6 di 10	

	4. PV.02.02.01b - Costi per la sicurezza perizia n.1	
	5. PV.02.02.02a - Computo metrico estimativo perizia n.2	
	6. PV.02.02.02b - Costi per la sicurezza perizia n.2	
	7. PV.02.02.03a - Quadro comparativo di raffronto-Computo metrico estimativo	
	8. PV.02.02.03b - Quadro comparativo di raffronto - Costi per la sicurezza	
	9. PV.02.02.05 - Analisi dei nuovi prezzi	
	10. PV.02.03.01 - Piano di Monitoraggio Fasi di Spinta monoliti	
	11. PV.02.03.02 - Cronoprogramma di dettaglio Fasi di Spinta monoliti	
	12. PV.02.03.03 - Barriere autostradali - Schema Varo scatolari autostradali Fasi 2-2a-3	
	13. PV.02.03.04 - Barriere autostradali - Schema Varo scatolari autostradali Fasi 5-6-7	
	14. Verbale concordamento nuovi prezzi.	
	Art. 2 - Corrispettivo	
	Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto firmato in data 26/02/2021.	
	Con il presente atto aggiuntivo il corrispettivo contrattuale è così rideterminato in € 5.961.115,88, di cui:	
	1) Lavori a corpo € 5.151.728,57	
	2) Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza € 809.387,31	
	I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stato di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale.	
	Art. 3 - Nuovi Prezzi	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e del Capitolato	
		Pagina 7 di 10

	speciale d'appalto sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi al netto	
	del ribasso (ove previsto):	
	NPZ.5-SIC - FORNITURA BARRIERE DELTABLOC: la voce	
	comprendere la fornitura franco cantiere delle barriere tipo Deltabloc	
	e dei necessari pezzi speciali come da schemi di deviazione approvati,	
	compreso i necessari accessori per il fissaggio in ogni configurazione.	
	Compreso altresì, al termine delle lavorazioni l'allontanamento in area	
	indicata dall'Ente Appaltante nel raggio di distanza 100 km degli	
	elementi forniti.	
	€/ml 431,00 €	
	NPZ.6-SIC - MOVIMENTAZIONE BARRIERE DELTABLOC: la voce	
	comprendere manodopera ed attrezzature per il montaggio e lo	
	smontaggio delle barriere e dei relativi pezzi speciali come da schemi di	
	deviazione approvati, compreso il fissaggio ed il disancoraggio di ogni	
	configurazione; comprende altresì il trasporto da e per il cantiere	
	rispetto alla posizione di posa con mezzi adeguati; compreso anche il	
	posizionamento dello spartitraffico nella configurazione finale e la	
	collocazione degli elementi residui in luogo indicato dalla committenza;	
	risulta esclusa la sola fornitura franco cantiere delle barriere tipo	
	Deltabloc.	
	€/ml 58,80 €	
	NPZ.7 - Rilievo topografico dell'autostrada A1 oggetto di intervento,	
	mediante stazione Laser Scanner, con postazione di misura sui due lati	
	dell'autostrada con restituzione del rilievo topografico e riscontro delle	
	deformazioni rispetto allo stato di rilievo precedente come da "Piano di	
		Pagina 8 di 10

	Monitoraggio". La misura sarà effettuata secondo il cronoprogramma di	
	dettaglio in almeno due acquisizioni giornaliere.	
	€/a corpo 508,00	

	L'esecuzione dei lavori descritti e dettagliati dalla Perizia di variante	
	avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario	
	indicato in premessa, ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi	
	prezzi concordati tramite il verbale di concordamento Nuovi Prezzi che	
	saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di	
	aggiudicazione pari al 32,581%. I Nuovi Prezzi inerenti ai costi della	
	sicurezza invece non sono soggetti a ribasso.	
	La variante disposta col presente atto di sottomissione rientra	
	all'interno del comma 1 lett. c) art. 106 D.Lgs. 50/2016:	
	1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e	
	imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente	
	aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto	
	assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le	
	predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove	
	disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od	
	enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;	
	2) la modifica non altera la natura generale del contratto".	
	Art. 3 - Spese contrattuali	
	Il presente atto aggiuntivo è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n.	
	633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto	
	riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto	
	Pagina 9 di 10	

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**